



Sviluppo Rurale Piemonte 2023-2027

Complemento per lo Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2023-2027, adottato con DGR n. 17-6532 del 20 febbraio 2023 e s.m.i.

Testo coordinato delle istruzioni operative approvate con D.D. n. 824/A1714A/2026 del 1° settembre 2026, come modificate dalla D.D. n. 933/A1714A/2026 del 1° ottobre 2026 (punti A.5 e B.6.4, lettera A). Il presente testo è pubblicato ai soli fini di agevole consultazione e non ha autonomo valore provvedimentale; fanno fede esclusivamente i testi delle determinazioni pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

DIREZIONE	Direzione Agricoltura e cibo
SETTORE	Settore A1714A – Infrastrutture, territorio rurale e calamità naturali in agricoltura
INTERVENTO	SRD02
SOTTOINTERVENTO	--
AZIONE	C
BANDO	03/2026
SCADENZA	30 ottobre 2026

Indice generale

A. Intervento, soggetti e risorse.....	5
A.1. Descrizione generale dell'intervento.....	5
A.2. Finalità e obiettivi.....	5
A.3. Beneficiari: chi può presentare la domanda di sostegno.....	5
A.4. Numero di domande presentabili.....	6
A.5. Dotazione finanziaria.....	6
A.6. Scadenze.....	7
B. Caratteristiche dell'intervento.....	8
B.1. Entità della spesa e del sostegno.....	8
B.2. Tipologia di agevolazione e tassi di sostegno.....	8
B.3. Localizzazione dell'operazione.....	9
B.4. Criteri di ammissibilità.....	9
B.4.1. Criteri per gli investimenti di miglioramento degli impianti irrigui esistenti di cui al criterio CR17, lettera a).....	10
B.4.2. Risparmio idrico potenziale.....	11
B.4.3. Legenda per la tabella risparmio idrico potenziale.....	11
B.5. Spese ammissibili.....	12
B.5.1. Caratteristiche delle spese ammissibili.....	12
B.5.2. Categorie di spese ammissibili.....	13
B.5.3. Spese non ammissibili.....	13
B.5.4. Inizio e decorrenza delle spese.....	14
B.5.5. Termini per la conclusione e la rendicontazione degli investimenti.....	14
B.5.6. Cumulabilità degli aiuti e divieto di doppio finanziamento.....	15
B.6. Criteri di selezione e graduatoria.....	15
B.6.1. Localizzazione territoriale.....	16
B.6.2. Caratteristiche del soggetto richiedente.....	16
B.6.3. Sistemi produttivi.....	17
B.6.4. Caratteristiche dell'investimento.....	17
B.6.5. Coerenza con altri strumenti di pianificazione.....	22
B.6.6. Caratteristiche aziendali.....	22
B.6.7. Comparti produttivi.....	22
B.7. Impegni (obblighi) dei soggetti beneficiari.....	23
B.7.1. Impegni essenziali.....	24
B.7.2. Impegni accessori.....	24
C. Fasi e tempi del procedimento.....	24
C.1. Procedimento amministrativo.....	24
C.1.1. Responsabili e tempi del procedimento.....	24
D. Domanda di sostegno.....	26
D.1. Iscrizione all'anagrafe agricola unica e costituzione del fascicolo aziendale.....	27
D.2. Presentazione delle domande.....	27
D.3. Documentazione richiesta per la domanda di sostegno.....	29
D.4. Istruttoria della domanda di sostegno.....	30

D.4.1. Istruttoria di ammissibilità e formazione della graduatoria preliminare.....	30
D.4.2. Approvazione graduatoria definitiva.....	31
D.4.3. Istruttoria di ammissione.....	31
D.5. Modifiche in corso d'opera al progetto.....	33
D.5.1. Variante.....	33
D.5.2. Adattamento tecnico.....	35
D.5.3. Adattamento tecnico-economico.....	35
D.6. Eventuali ulteriori fasi di partecipazione del beneficiario.....	35
D.6.1. Domanda di Proroga.....	35
D.6.2. Domanda di Voltura.....	36
D.6.3. Domanda di Rinuncia.....	36
D.6.4. Domanda di correzione errori palesi.....	36
D.7. Domanda di pagamento a saldo.....	37
D.7.1. Rendicontazione domanda di pagamento a saldo.....	37
D.8. Controlli <i>ex post</i> (successivi al pagamento).....	40
D.9. Riduzioni, sanzioni e decadenza/revoca (a seguito del mancato rispetto degli impegni)....	40
D.10. Recupero dei pagamenti indebitamente percepiti.....	41
D.11. Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali.....	41
E. Disposizioni finali.....	41
E.1. Ispezioni e controlli.....	41
E.2. Dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.....	42
E.3. Monitoraggio dei risultati.....	42
E.4. Pubblicazione, informazioni e contatti.....	42
E.5. Ricorsi.....	43
E.6. Ulteriori disposizioni.....	43
F. Glossario.....	43
G. Normativa di riferimento.....	46
G.1. Politica agricola comune.....	46
G.2. Acque.....	49
H. ALLEGATI.....	50
H.1. Allegato 1 – Contenuti minimi della relazione tecnica.....	50
H.1.1. Relazione tecnica progetto di INVESTIMENTO A) - Miglioramento, rinnovo e ripristino degli impianti irrigui esistenti che non comportino un aumento netto della superficie irrigata	50
H.1.2. Relazione tecnica progetto di INVESTIMENTO B) - Creazione, ampliamento, miglioramento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di bacini o altre forme di stoccaggio/conservazione (incluse le opere di adduzione e/o distribuzione di pertinenza esclusivamente aziendale) esclusivamente di acque stagionali, finalizzate anche a garantirne la disponibilità in periodi caratterizzati da carenze, incluse quelle per la captazione di acqua piovana.....	61
H.1.3. Relazione tecnica progetto di INVESTIMENTO C) - Utilizzo di acque affinate come fonte alternativa di approvvigionamento idrico.....	69
H.2. Allegato 2 - autorizzazioni, concessioni e altri titoli abilitativi. Documentazione obbligatoria da allegare alla domanda di pagamento.....	76
H.3. Allegato 3 – contenuti minimi della relazione sul risparmio idrico effettivo ed esecuzione del test di campo.....	83
H.3.1. Aziende che aderiscono a un ente irriguo con provvista d'acqua turnata.....	83

H.3.2. Aziende con fonte d'acqua propria o con provvista d'acqua alla quale attingono al bisogno.....	83
H.3.3 MODELLO DI RELAZIONE TECNICA Aziende che aderiscono a ente irriguo con provvista d'acqua turnata.....	85
H.3.4 MODELLO DI RELAZIONE TECNICA Aziende con fonte d'acqua propria o con provvista d'acqua alla quale attingono al bisogno.....	91
H.4. Allegato 4 – Elementi essenziali dell'atto costitutivo del soggetto collettivo.....	98
H.5. Allegato 5 – Stato corpi idrici superficiali e sotterranei.....	98
H.5.1. Carta stato inerente alla quantità di corpi idrici delle acque superficiali.....	99
H.5.2. Carta stato inerente alla quantità di corpi idrici delle acque sotterranee.....	99
H.5.3. Carta di deficit idrico.....	100
H.6. Allegato 6 - Modalità e documentazione di pagamento ai fini della rendicontazione.....	100
H.7. Allegato 7 - Informativa sul trattamento dei dati personali (Reg. UE 2016/679) e obbligo di riservatezza.....	101
H.8. Allegato 8 - Pubblicità del sostegno.....	102

A. Intervento, soggetti e risorse

A.1. Descrizione generale dell'intervento

L'intervento fornisce sostegno a investimenti, anche innovativi e mirati alla digitalizzazione dei processi, da realizzare nell'ambito del ciclo produttivo aziendale e che, pur potendo comportare un aumento del valore o della redditività aziendale, possiedano una chiara e diretta caratterizzazione e connessione con gli obiettivi specifici della PAC in materia di ambiente, clima e benessere animale e che vadano oltre il mero adeguamento ai corrispondenti standard in uso e alle norme esistenti.

Nello specifico, l'azione C "Investimenti irrigui" prevede un sostegno per investimenti mirati ad un uso efficiente e sostenibile delle risorse irrigue. In tale contesto sono previsti investimenti aziendali per il miglioramento, rinnovo e ripristino di impianti irrigui aziendali che comportino un risparmio nell'utilizzo di risorse idriche, nonché investimenti che promuovano lo stoccaggio e il riuso di acque stagionali o affinate, anche nell'ottica di garantire l'irrigazione di soccorso in periodi di scarsa disponibilità.

A.2. Finalità e obiettivi

L'intervento è finalizzato a:

- migliorare l'orientamento al mercato e aumentare la competitività delle aziende agricole, sia a breve che a lungo termine, compresa una maggiore attenzione alla ricerca, alla tecnologia e alla digitalizzazione;
- contribuire all'adattamento ai cambiamenti climatici, anche attraverso la riduzione e l'efficientamento delle tecniche irrigue;
- migliorare la risposta dell'agricoltura piemontese alle esigenze della società in materia di alimentazione e salute, compresi gli alimenti di qualità elevata, sani e nutrienti prodotti in maniera sostenibile.

A.3. Beneficiari: chi può presentare la domanda di sostegno

Il presente bando è riservato a imprenditori agricoli, singoli o associati, ai sensi dell'art. 2135 del Codice civile che possiedono la qualifica di Coltivatore diretto o di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) e che hanno una produzione standard pari o superiore a 12.000 euro.

Per **coltivatore diretto** si intende un imprenditore agricolo che svolga abitualmente e manualmente la propria attività in agricoltura, che con la forza lavoro propria e del nucleo familiare sia in grado di fornire almeno un terzo della forza lavoro complessiva richiesta dalla normale conduzione dell'azienda agricola.

Per **imprenditore agricolo professionale (IAP)**, si intende un imprenditore agricolo in possesso di adeguate conoscenze e competenze professionali e che dedica alle attività agricole, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro e che ricava da tali attività almeno il 50% del proprio reddito da lavoro complessivo. Nel caso di attività svolte in zone svantaggiate tali requisiti sono ridotti al 25%.

La qualifica di coltivatore diretto è condizione sufficiente per poter accedere agli aiuti, mentre gli imprenditori agricoli non coltivatori diretti, per poter accedere agli aiuti devono possedere la qualifica di IAP.

La **produzione standard** sarà calcolata in base alla consistenza dei terreni del fascicolo aziendale e alle tabelle elaborate dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) consultabili all'indirizzo <https://rica.crea.gov.it/produzioni-standard-ps-210.php>.

Le qualifiche soggettive di coltivatore diretto o IAP e di produzione standard sono requisiti di ammissibilità e devono essere posseduti al momento di presentazione della domanda.

Coloro che intendono presentare la domanda di sostegno devono aver costituito il fascicolo aziendale, ai sensi del D.lgs. n. 173/98 e del DPR n. 503/99, presso un Centro autorizzato di assistenza in agricoltura (CAA) o presso la Direzione Agricoltura e Cibo della Regione Piemonte, essersi iscritti all'Anagrafe Agricola del Piemonte (contestualmente alla costituzione del fascicolo) e aver validato i dati alla data di presentazione della domanda.

Possono presentare domanda di sostegno anche soggetti collettivi ovvero imprenditori agricoli che hanno costituito un'associazione o un consorzio o una società di scopo finalizzata alla realizzazione di un progetto di investimento con le caratteristiche di cui al successivo punto B.2 Tipologia di agevolazione e tassi di sostegno.

Il soggetto collettivo, prima di presentare la domanda di aiuto, deve costituire un soggetto giuridico *ad hoc* che definisca tra le imprese agricole un legame stabile finalizzato alla realizzazione di investimenti collettivi per uso condiviso e deve attivare un proprio fascicolo collettivo nell'Anagrafe Agricola del Piemonte; non è necessario che tale soggetto giuridico possenga le qualifiche soggettive richieste per l'ammissibilità, ma tali qualifiche devono essere detenute da tutti i partecipanti all'investimento.

I soggetti che partecipano all'investimento collettivo devono rispettare gli impegni essenziali e accessori di cui al punto B.7 Impegni (obblighi) dei soggetti beneficiari e sono singolarmente responsabili in solido fino alla scadenza dei suddetti impegni.

I richiedenti devono dichiarare in modo esplicito di non avere in alcuna sede nulla da rivendicare nei confronti della Regione Piemonte, dell'Organismo pagatore (ARPEA), dello Stato e della Commissione europea in caso di impossibilità di pagamento degli aiuti per mancata o insufficiente assegnazione delle risorse necessarie al PSP 2023-2027.

A.4. Numero di domande presentabili

Ogni beneficiario può presentare più domande di sostegno per progetti di investimento funzionali, indipendenti e riferiti ad uno specifico appezzamento.

Un'azienda agricola può presentare una domanda di sostegno in qualità sia di azienda singola che sotto forma di partecipazione a un investimento collettivo per uso condiviso, purché gli investimenti siano diversi in ordine alla natura ed alla loro localizzazione.

A.5. Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria prevista per l'attuazione di questo bando (Azione C) è fissata in euro 3.571.686,00, di cui:

- euro 571.686,00 di fondi cofinanziati, come stabilito dalla D.G.R. n. 7-2874/2026/XII del 27 luglio 2026;

- euro 3.000.000,00 di finanziamenti integrativi (cd. "top up 70-30"), come disposto dalla D.G.R. n. 6-3031 del 15 settembre 2026.

L'utilizzo della quota integrativa di euro 3.000.000,00 è disposto sotto condizione sospensiva nelle more del formale ed esplicito riscontro del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Gli atti di ammissione a finanziamento a valere su tale quota indicano espressamente la condizione e richiamano la nota dell'Autorità di Gestione regionale prot. n. 00016747 del 28 luglio 2026; l'efficacia delle concessioni e dei conseguenti impegni

giuridici, nonché l'erogazione dei pagamenti da parte dell'Organismo Pagatore ARPEA, restano subordinate al favorevole riscontro del MEF e al conseguente scioglimento della condizione sospensiva.

Le risorse di cui ai due alinea precedenti sono considerate nella formazione delle graduatorie preliminare e definitiva, secondo l'ordine di punteggio e fino a concorrenza della dotazione complessiva. Le domande che, secondo l'ordine di graduatoria, trovano copertura, anche solo in parte, oltre la concorrenza di euro 571.686,00 di fondi cofinanziati sono finanziate a valere sulla quota integrativa e sono soggette, per tale parte, alla condizione sospensiva di cui al capoverso precedente.

La dotazione finanziaria del presente bando potrà essere ulteriormente integrata con le minori risorse finanziarie che dovessero essere accertate con successivi atti amministrativi al termine o nel corso del processo istruttorio dei bandi SRD02C/1/2023 e SRD02C/2/2024, nel rispetto della programmazione finanziaria del CSR 2023-2027 e delle disposizioni contabili vigenti.

Qualora ulteriori risorse siano rese disponibili con gli atti di competenza prima della pubblicazione della determinazione che approva la graduatoria definitiva, esse sono considerate nella formazione delle graduatorie ancora da approvare, secondo l'ordine di punteggio e fino a concorrenza della dotazione finanziaria complessivamente disponibile.

L'eventuale integrazione della dotazione finanziaria successiva alla pubblicazione della determinazione che approva la graduatoria definitiva comporta l'avvio all'istruttoria di ammissione di ulteriori domande della graduatoria definitiva secondo l'ordine di punteggio e fino a concorrenza delle risorse disponibili. L'avvio all'istruttoria di ammissione di ulteriori domande è disposto con determinazione dirigenziale, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

I richiedenti collocati in posizione utile per effetto dell'avvio all'istruttoria di ammissione di ulteriori domande sono tenuti a presentare la documentazione integrativa di cui al punto D.3, con le modalità e a pena delle conseguenze ivi previste, entro dieci giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte della determinazione di avvio all'istruttoria di ammissione di ulteriori domande. Per tali domande, i termini del procedimento di istruttoria di ammissione di cui al punto D.4.3 decorrono dal giorno successivo alla medesima pubblicazione.

A.6. Scadenze

Il presente bando ha le seguenti SCADENZE:

Attività	Scadenza
Presentazione domanda di sostegno	A decorrere dal giorno di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ed entro e non oltre il 30 ottobre 2026 ore 23:59:59
Presentazione domanda di variante	Una sola volta dopo l'ammissione a finanziamento della domanda di sostegno e non oltre 180 giorni prima del termine di conclusione e rendicontazione degli interventi.
Presentazione domanda di proroga	Entro i 30 giorni precedenti il termine di conclusione e rendicontazione degli interventi
Presentazione domanda di rinuncia	Entro il termine di conclusione e rendicontazione degli interventi
Presentazione domanda di voltura	Entro il termine di conclusione e rendicontazione degli interventi
Presentazione domanda di	Entro il termine di conclusione e rendicontazione degli

pagamento a saldo	interventi, sono fatte salve eventuali proroghe concesse. In caso di presentazione della domanda di pagamento in ritardo rispetto al termine di conclusione e rendicontazione degli interventi: fino a 30 giorni si applicano le sanzioni previste al punto D.9, oltre i 30 giorni il sostegno è revocato. In ogni caso il termine ultimo per la presentazione delle domande di pagamento è il 30 aprile 2029 ore 23:59:59 .
-------------------	---

I termini per la realizzazione degli investimenti ammessi sono stabiliti al punto B.5.5 Termini per la conclusione e la rendicontazione degli investimenti.

In caso di mancato rispetto delle scadenze, si procederà all'applicazione di quanto disposto al punto D.9 Riduzioni, sanzioni e decadenza/revoca (a seguito del mancato rispetto degli impegni).

Tutte le domande, integrazioni documentali ed eventuali osservazioni e controdeduzioni al preavviso di rigetto devono essere presentate con trasmissione telematica esclusivamente attraverso l'apposito servizio on-line del sistema informativo agricolo piemontese (SIAP) "Sviluppo Rurale 2023-2027" su <https://servizi.regione.piemonte.it>, come specificato nel paragrafo D.2 Presentazione delle domande.

Per il presente bando non sono previste domande di preadesione, domande di pagamento di anticipo né domande di pagamento in acconto/SAL; è prevista esclusivamente la domanda di pagamento a saldo.

B. Caratteristiche dell'intervento

B.1. Entità della spesa e del sostegno

La **spesa massima ammissibile** realizzata da un singolo beneficiario è pari a **€ 150.000,00**, al fine di consentire l'accesso al sostegno a un numero adeguato di beneficiari.

La **spesa minima ammissibile** realizzata da un singolo beneficiario è pari a **€ 5.000,00**, al fine di evitare eccessivi oneri amministrativi per la gestione dei procedimenti connessi all'erogazione del sostegno e per garantire un maggior grado di sostenibilità economica degli investimenti.

Nel caso della presentazione di più domande di sostegno che eccedono la soglia massima di cui sopra, non saranno finanziate le domande che occupano il posto più in basso nella graduatoria di merito.

Gli importi minimi e massimi della spesa ammissibile sono validi anche per le domande di sostegno relative alla realizzazione di investimenti collettivi per uso condiviso da parte di più aziende agricole; in questi casi il soggetto collettivo è considerato quale beneficiario unico.

B.2. Tipologia di agevolazione e tassi di sostegno

Le domande di sostegno devono essere distinte in base alle seguenti tipologie di investimento:

- **INVESTIMENTO A):** miglioramento, rinnovo e ripristino degli impianti irrigui esistenti che non comportino un aumento netto della superficie irrigata;
- **INVESTIMENTO B):** creazione, ampliamento, miglioramento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di bacini o altre forme di stoccaggio/conservazione (incluse le opere di adduzione e/o distribuzione di pertinenza esclusivamente aziendale) esclusivamente di acque stagionali (vedi glossario), finalizzate anche a garantirne la disponibilità in periodi caratterizzati da carenze, incluse quelle per la captazione di acqua piovana;

- **INVESTIMENTO C):** utilizzo di acque affinate come fonte alternativa di approvvigionamento idrico.

Il sostegno è erogato in percentuale pari al 65% della spesa ammissibile per tutte le tipologie di investimento sotto forma di contributo in conto capitale sulla base del rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti dal beneficiario.

B.3. Localizzazione dell'operazione

Ai fini dell'ammissibilità al sostegno, le operazioni devono essere ubicate all'interno del territorio regionale. Tutto il territorio regionale ha i requisiti di ammissibilità previsti dai successivi requisiti di ammissibilità dei criteri CR13C e CR14C.

B.4. Criteri di ammissibilità

Di seguito si riportano i criteri di ammissibilità applicabili ai beneficiari previsti per l'azione C della scheda SRD02 del Complemento per lo Sviluppo Rurale 2023-2027 pubblicato all'indirizzo <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/sviluppo-rurale-piemonte/complemento-regionale-per-sviluppo-rurale-2023-2027-csr/testo-vigente-cronoprogramma-bandi-csr-2023-2027>.

CR03.C – Al fine di garantire un maggior grado di sostenibilità economica degli investimenti, sono escluse dai benefici del sostegno le imprese agricole che abbiano una dimensione espressa in termini di produzione standard inferiore a 12.000 euro.

CR04.C – Nel caso di investimenti che non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 42 del TFUE, non sono ammissibili le imprese in difficoltà laddove previsto dalla normativa unionale applicabile.

CR06.C – Sono ammissibili a sostegno solo le operazioni che perseguano le finalità dell'Azione C.

CR07.C – Sono ammissibili i seguenti comparti produttivi: ortofrutticoltura, vitivinicolo, vivaistico, cereali, leguminose da granella, foraggiere, piante da sovescio, piante da tubero, piante da fibra tessile e cellulosa, piante da zucchero e da alcole, oleaginose, piante aromatiche, piante medicinali.

CR08.C – Ai fini dell'ammissibilità è necessario che la domanda di sostegno sia corredata dalla presentazione di un progetto di investimento volto a fornire elementi per la valutazione della coerenza dell'operazione per il raggiungimento delle finalità dell'intervento.

CR09.C – Al fine di evitare eccessivi oneri amministrativi per la gestione dei procedimenti connessi all'erogazione del sostegno nonché, se del caso, per garantire un maggior grado di sostenibilità economica degli investimenti, non sono eleggibili al sostegno operazioni per le quali la spesa ammissibile sia inferiore a 5.000 euro.

CR11.C – Al fine di consentire l'accesso al sostegno ad un numero adeguato di beneficiari è stabilita una soglia massima di spesa ammissibile pari a 150.000 euro.

CR12.C – Al fine di garantire l'effetto incentivo del contributo pubblico, non sono ammissibili al sostegno le operazioni materialmente completate o pienamente realizzate prima che la domanda di sostegno sia stata presentata all'autorità di gestione dai beneficiari, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati. Fanno eccezione le attività preparatorie che possono essere avviate prima della presentazione della citata domanda o alla pubblicazione dell'invito a presentare proposte, entro un termine non superiore a 24 mesi.

CR13.C – Gli investimenti sono ammissibili solo nei bacini idrografici per i quali sia stato inviato alla Commissione europea il Piano di gestione dello stesso, ai sensi della Direttiva 2000/60/CE. ¹

CR14.C – Il predetto Piano di gestione deve comprendere l'intera area in cui sono previsti gli investimenti, nonché eventuali altre aree in cui l'ambiente può essere influenzato dagli investimenti stessi.

CR15.C – Le misure che prendono effetto in virtù dei predetti piani di gestione (conformemente all'articolo 11 della predetta Direttiva) e che sono pertinenti per il settore agricolo devono essere precedentemente specificate nel relativo programma di misure del piano stesso.

CR16.C – Sono ammissibili solo investimenti per i quali siano presenti contatori intesi a misurare il consumo di acqua relativo agli stessi investimenti oggetto del sostegno. In alternativa, è possibile installare i contatori atti a tale scopo nell'ambito degli stessi investimenti oggetto del sostegno.

CR17.C – Sono ammissibili al sostegno gli investimenti irrigui adeguatamente dimensionati in ragione di un loro utilizzo nelle aziende beneficiarie e finalizzati al:

- A) miglioramento, rinnovo e ripristino degli impianti irrigui esistenti che non comportino un aumento netto della superficie irrigata;
- B) la creazione, ampliamento, miglioramento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di bacini o altre forme di stoccaggio/conservazione (incluse le opere di adduzione e/o distribuzione di pertinenza esclusivamente aziendale) esclusivamente di acque stagionali finalizzate, anche a garantirne la disponibilità in periodi caratterizzati da carenze, incluse quelle per la captazione di acqua piovana;
- C) l'utilizzo di acque affinate come fonte alternativa di approvvigionamento idrico.

Ai sensi del presente intervento, gli investimenti di completamento funzionale di impianti esistenti sono da considerare come investimenti di miglioramento di impianti esistenti.

Tutti i requisiti di ammissibilità devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda di sostegno.

Le condizioni sopra descritte devono essere realmente possedute dal beneficiario e non essere frutto di creazione artificiosa per il percepimento del sostegno, come prescritto dall'art. 62 del Reg. (UE) 2021/2116 (Clausola di elusione).

B.4.1. Criteri per gli investimenti di miglioramento degli impianti irrigui esistenti di cui al criterio CR17, lettera a)

Gli investimenti per il miglioramento di un impianto di irrigazione esistente sono ammissibili solo se:

CR18.C – da una valutazione *ex ante* gli investimenti risultano offrire un risparmio idrico potenziale minimo, secondo i parametri tecnici dell'impianto esistente, definiti e quantificati in 25% dell'impianto migliorato.

CR19.C – qualora gli investimenti riguardino corpi idrici superficiali e sotterranei ritenuti in condizioni non buone nel piano di gestione del bacino idrografico (per motivi inerenti alla quantità d'acqua), le riduzioni minime effettive sono definite e quantificate in almeno il 50% del risparmio potenziale ².

¹ I bacini idrografici piemontesi sono tutti ammissibili in quanto rientranti nel Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po (PdGPO) consultabile all'indirizzo: <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/ambiente/acqua/piano-gestione-distretto-idrografico-fiume-po-pdgpo>

² Nel caso di impianti irrigui con modalità di approvvigionamento miste e/o fonti multiple è necessario per ognuna delle casistiche verificare lo stato quantitativo. Se lo stato quantitativo di tutte le fonti di approvvigionamento idrico dell'impianto irriguo esistente risulta essere BUONO, non dovrà essere effettuato il test di misura per la verifica del risparmio idrico effettivo (vedi Allegato H3). Qualora anche una delle fonti si trovi in stato NON

CR20.C – Le percentuali di risparmio idrico potenziale di cui ai CR18 sono riportate nella seguente tabella. Tale risparmio idrico riflette le esigenze stabilite nei piani di gestione dei bacini idrografici ai sensi della Direttiva 2000/60/CE.

B.4.2. Risparmio idrico potenziale

Codici tecniche irrigue		TECNICA IRRIGUA FINALE																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
TECNICA IRRIGUA INIZIALE	1				50%	75%	80%	82%	83%	83%	83%	85%	86%	88%	88%	88%	89%	89%	89%
	2				50%	75%	80%	82%	83%	83%	83%	85%	86%	88%	88%	88%	89%	89%	89%
	3				50%	75%	80%	82%	83%	83%	83%	85%	86%	88%	88%	88%	89%	89%	89%
	4					50%	60%	64%	67%	67%	67%	69%	71%	75%	76%	76%	78%	78%	78%
	5						20%	27%	33%	33%	33%	38%	43%	50%	53%	53%	56%	56%	56%
	6							9%	17%	17%	17%	23%	29%	38%	41%	41%	44%	44%	44%
	7								8%	8%	8%	15%	21%	31%	35%	35%	39%	39%	39%
	8											8%	14%	25%	29%	29%	33%	33%	33%
	9											8%	14%	25%	29%	29%	33%	33%	33%
	10											8%	14%	25%	29%	29%	33%	33%	33%
	11												7%	19%	24%	24%	28%	28%	28%
	12													13%	18%	18%	22%	22%	22%
	13														6%	6%	11%	11%	11%
	14																6%	6%	6%
	15																6%	6%	6%
	16																		
	17																		
	18																		

N.B.: le combinazioni di cambio di tecnica irrigua individuate dalle celle rosse non risultano ammissibili

B.4.3. Legenda per la tabella risparmio idrico potenziale

Efficienza impianti - Tipologia e scala idrica delle tecniche irrigue in uso per i diversi sistemi			
Codici tecniche irrigue	Tecniche irrigue	Efficienza %	Classe di efficienza
1	Scorrimento e sommersione con alimentazione per gravità	10	Bassa
2	Scorrimento e sommersione con alimentazione per sollevamento meccanico	10	Bassa
3	Infiltrazione laterale a solchi	10	Bassa
4	Manichetta forata di alta portata. Tecnica da utilizzare per il calcolo del risparmio idrico in tutti i casi di irrigazione a goccia di colture annuali in pieno campo con manichette che sono sostituite ogni anno.	20	Bassa
5	Tubazioni mobili o fisse con irrigatori ad alta pressione (> 3,5 atmosfere)	40	Media
6	Rotolone con irrigatore a cannone o barra nebulizzatrice, senza centralina elettronica di controllo della velocità e della pluviometria	50	Media
7	Pivot o Rainger con irrigatore, senza sistema di controllo dei volumi e della velocità di avanzamento	55	Media

BUONO allora dovrà essere eseguito il test di risparmio idrico effettivo.

8	Tubazioni mobili o fisse con irrigatori a bassa pressione ($\leq 3,5$ atmosfere)	60	Media
9	Rotolone con irrigatore cannone dotato di manometro sulla macchina e sull'irrigatore, centralina elettronica di controllo della velocità e della pluviometria	60	Media
10	Impianti microirrigui con erogatori con coefficiente di variazione di portata $>$ al 5% per impianti a goccia e $>$ 10% per impianti a spruzzo, o di età $>$ a 10 anni	60	Media
11	Pivot o Rainger attrezzati con calata per avvicinare l'erogatore alla coltura, senza sistema di controllo dei volumi e della velocità di avanzamento	65	Media
12	Spruzzatori sovrachioma con erogatori aventi coefficiente di variazione della portata $\leq 10\%$	70	Alta
13	Spruzzatori sottochioma con erogatori aventi coefficiente di variazione della portata $\leq 10\%$	80	Alta
14	Pivot o Rainger con irrigatori attrezzati sia con irrigatore sopra o sotto trave, funzionanti con pressioni $<$ a 3 bar, dotati di sistema di controllo dei volumi e della velocità di avanzamento	85	Alta
15	Rotolone con barra nebulizzatrice a bassa pressione ($< 3,5$ atmosfere) dotato di manometro sulla macchina e sull'irrigatore, centralina elettronica di controllo della velocità e della pluviometria	85	Alta
16	Pivot o Rainger attrezzati con calata per avvicinare l'erogatore alla coltura, funzionanti con pressioni $<$ a 3 bar, dotati di sistema di controllo dei volumi e della velocità di avanzamento	90	Alta
17	Irrigazione a goccia con erogatori aventi coefficiente di variazione della portata $\leq 5\%$. Tecnica da utilizzare per il calcolo del risparmio idrico solo nei casi di irrigazione a goccia con manichetta interrata per subirrigazione ad una profondità che consenta le lavorazioni del terreno e <u>una</u> durata delle manichette interrate di almeno 5 anni.	90	Alta
18	Ala gocciolante con erogatori aventi coefficiente di variazione della portata $\leq 5\%$. Tecnica da utilizzare per il calcolo del risparmio idrico solo nei casi di irrigazione a goccia di vivai, fruttiferi, vite e colture protette.	90	Alta

Nessuna delle condizioni di cui ai CR18, CR19 e CR20 si applica a investimenti di tipo B) e C) (vedi punto B Caratteristiche dell'intervento).

CR21.C – Gli investimenti per la creazione o l'ampliamento di bacini a fini di irrigazione sono ammissibili unicamente purché ciò non comporti un impatto negativo significativo sull'ambiente, secondo quanto stabilito dall'Autorità competente.

CR22.C – Gli investimenti per l'utilizzo di acque affinate come fonte alternativa di approvvigionamento idrico sono ammissibili solo se la fornitura e l'utilizzo di tali acque sono conformi al Regolamento UE 2020/741.

Qualora il progetto di investimento interessi un impianto irriguo mobile, da intendersi come un'attrezzatura che può essere trasportata e utilizzata in diversi appezzamenti, devono essere indicate tutte le superfici oggetto di efficientamento irriguo anche se temporaneamente non irrigate in funzione della rotazione colturale.

B.5. Spese ammissibili

B.5.1. Caratteristiche delle spese ammissibili

Una spesa per essere ammissibile deve essere:

- imputabile ad un'operazione finanziata; vi deve essere una diretta relazione tra le spese sostenute, le operazioni svolte e gli obiettivi al cui raggiungimento l'intervento concorre;
- pertinente rispetto all'azione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell'azione stessa;

- congrua rispetto all'azione ammessa e comportare costi commisurati alla dimensione dell'operazione prevista; la valutazione della congruità dei costi è effettuata attraverso la valutazione di un computo metrico redatto in base all'Elenco prezzi Agricoltura vigente ³. Qualora le voci di costo non siano comprese nell'Elenco prezzi Agricoltura, potranno essere utilizzate le voci del Prezzario Regionale Opere Pubbliche⁴ decurtate del 27,6%, relativo a spese generali e tecniche nonché utili di impresa. Infine per le voci di spesa che non sono comprese nei punti precedenti dovranno essere prodotti almeno tre preventivi da tre ditte diverse o, in alternativa, relazione che motiva le ragioni della presenza di un solo preventivo;
- necessaria per attuare l'operazione oggetto della sovvenzione.

I costi, ivi compresi quelli relativi alle spese generali, devono essere ragionevoli, giustificati e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità e di efficienza.

B.5.2. Categorie di spese ammissibili

Sono ammissibili le seguenti categorie di spesa:

- a) costruzione, acquisizione, incluso il leasing o miglioramento, ristrutturazione, recupero e ampliamento di beni immobili e relative pertinenze, incluse le opere di miglioramento fondiario;
- b) acquisto, noleggio con patto di acquisto o leasing di nuovi macchinari, impianti, attrezzature ed allestimenti, inclusa la messa in opera;
- c) spese generali collegate alle spese di cui ai punti a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità, nei limiti massimi del 10% della spesa ammissibile. Gli studi di fattibilità sono spese ammissibili anche quando, in base ai loro risultati, non sono effettuate spese a titolo delle lettere a) e b);
- d) i seguenti investimenti immateriali: acquisizione, sviluppo o diritto d'uso di programmi informatici, cloud e soluzioni simili e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali.

Con riferimento al leasing la spesa ammissibile è rappresentata dai canoni pagati dall'utilizzatore al concedente, comprovati da una fattura o da un documento avente forza probatoria equivalente, entro il limite fissato per l'ammissibilità delle spese, al netto dei costi connessi al contratto (garanzie del concedente, costi di rifinanziamento, interessi, spese generali e oneri assicurativi). In ogni caso, deve essere garantita la non alienabilità del bene e la destinazione d'uso per il periodo previsto dall'operazione finanziata.

B.5.3. Spese non ammissibili

Non sono ammissibili le seguenti categorie di spesa:

- acquisto di diritti di produzione agricola;
- acquisto di terreni;
- interessi passivi;
- commissioni bancarie;
- spese di manutenzione ordinaria, di esercizio e funzionamento;
- spese per investimenti finalizzati al mero adeguamento alla normativa vigente, fatte salve le specificità previste nell'ambito delle singole schede di intervento contenute CSR;
- spese connesse all'assistenza post-vendita dei beni di investimento;

³ Elenco prezzi consultabile all'indirizzo: <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/servizi-alle-aziende/elenco-prezzi-agricoltura-2026>

⁴ Prezzario Regionale Opere Pubbliche consultabile all'indirizzo: <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/protezione-civile-difesa-suolo-opere-pubbliche/opere-pubbliche/prezzario-regione-piemonte-2026>

- alcuni tipi di spesa connessi ai contratti di leasing, quali margini del concedente, costi di rifinanziamento interessi, spese generali e oneri assicurativi;
- l'imposta sul valore aggiunto (IVA) a meno che il costo della stessa:
 - non sia stato effettivamente e definitivamente sostenuto dal beneficiario;
 - non sia recuperabile dallo stesso. L'IVA che sia comunque recuperabile non può essere considerata ammissibile anche ove non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale.
- in economia o in natura;
- non giustificate con fatture quietanziate o documenti di equivalente natura probatoria;
- acquisto di materiali o attrezzature usati;
- qualsiasi altra spesa non strettamente coerente con la finalità dell'investimento che si intende realizzare.

B.5.4. Inizio e decorrenza delle spese

Sono ammissibili al sostegno:

- le spese sostenute dai beneficiari dopo la presentazione di una domanda di sostegno;
- le spese quietanzate prima della rendicontazione dell'operazione, come previsto al punto A.6 Scadenze .

Il punto 1) non si applica alle spese generali relative a interventi di investimento (art. 73 e 74 reg. UE 2115/2021) effettuate sino a 24 mesi prima della presentazione della domanda di sostegno e connesse alla progettazione dell'intervento proposto, inclusi gli studi di fattibilità.

In ogni caso non sono ammissibili spese sostenute dai beneficiari antecedentemente alla data del 1° gennaio 2023 o sostenute dai beneficiari e pagate da un organismo pagatore oltre la data del 31 dicembre 2029.

B.5.5. Termini per la conclusione e la rendicontazione degli investimenti

Un intervento si considera concluso quando è completamente realizzato, funzionante e conforme al progetto di investimento ammesso al sostegno.

Le relative spese, comprese quelle generali, devono risultare definitivamente pagate dal soggetto beneficiario entro la rendicontazione, corrispondente alla presentazione della domanda di pagamento del saldo.

Gli interventi finanziati devono essere conclusi e rendicontati entro 18 mesi secondo quanto stabilito nell'atto di ammissione a contributo.

Sono fatte salve le proroghe concesse e l'applicazione delle riduzioni per il ritardo di 30 giorni di calendario della trasmissione della domanda di pagamento.

Le domande di pagamento dovranno in ogni caso essere presentate entro e non oltre il 30 aprile 2029.

La mancata conclusione e rendicontazione degli interventi entro i suddetti termini comporta la decadenza parziale o totale dal sostegno. In caso di decadenza parziale saranno applicate le riduzioni al sostegno, come normato nella Determinazione in materia di Riduzioni e Sanzioni n. 594 del 22/07/2024 e s.m.i. e dalla disciplina regionale/ARPEA vigente in materia di riduzioni e sanzioni.

B.5.6. Cumulabilità degli aiuti e divieto di doppio finanziamento

B.5.6.1. Strumenti finanziari dell'Unione europea

Le spese finanziate a titolo del FEASR non possano beneficiare di alcun altro finanziamento dal bilancio dell'Unione europea.

Pertanto, al fine di evitare il doppio finanziamento irregolare delle spese, sono adottate le seguenti disposizioni:

a) nel caso in cui un'operazione ottenga diverse forme di sostegno dal piano strategico della PAC o da altri fondi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del Regolamento UE 2021/1060 o, ancora, da altri strumenti dell'Unione, l'importo totale cumulato concesso con le diverse forme di sostegno non può superare l'intensità massima di aiuto o l'importo dell'aiuto applicabile al tipo d'intervento in questione, secondo quanto disposto nel titolo III del Regolamento UE 2021/2115;

b) tuttavia, nei casi di cui alla lettera a) non possono essere sostenute dal FEASR le medesime voci di spesa che hanno ricevuto un sostegno da un altro fondo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del Regolamento UE 2021/1060 o da un altro strumento dell'Unione o dal medesimo piano strategico della PAC.

B.5.6.2. Strumenti nazionali

Un'operazione cofinanziata dal FEASR può ricevere un sostegno attraverso regimi di aiuto nazionali (statali o regionali) solo se l'importo totale cumulato concesso con le diverse forme di sostegno non supera l'intensità massima di aiuto o l'importo dell'aiuto applicabile al tipo d'intervento in questione, secondo quanto disposto nel titolo III del Regolamento UE 2021/2115.

In tema di verifica della cumulabilità, gli uffici istruttori faranno riferimento alle "Procedure di verifica del limite di cumulabilità con agevolazioni nazionali di carattere fiscale e altri aiuti" approvate da ARPEA e pubblicate sul sito istituzionale www.arpea.piemonte.it, nonché alle eventuali successive modifiche e aggiornamenti.

B.6. Criteri di selezione e graduatoria

La domanda di sostegno risultata ricevibile e ammissibile è inserita in graduatoria, in base ai seguenti criteri di selezione e relativi punteggi.

I punteggi sono calcolati in modo automatico in base ai dati del fascicolo aziendale e a quanto espresso nella sezione "dichiarazioni" al momento di trasmissione della domanda di sostegno.

L'eventuale documentazione giustificativa dei punteggi deve essere presentata contestualmente alla presentazione della domanda di sostegno.

Qualora il richiedente ritenga il punteggio automatico non rispondente a quanto spettante, potrà registrare le modifiche ritenute corrette segnalando le stesse attraverso la funzione di autoattribuzione del punteggio prevista dall'applicativo di compilazione della domanda. Le richieste di modifica del punteggio automatico devono essere motivate e, ove richiesto, attestate da idonea documentazione.

La mancata autoattribuzione di un punteggio entro la data di scadenza prevista per la presentazione della domanda di sostegno del bando, determina l'accettazione del punteggio automatico da parte del richiedente. I punteggi saranno oggetto di istruttoria e non saranno accolte richieste di variazione di punteggio successive alla scadenza di presentazione della domanda di sostegno, salvo i casi previsti dal bando stesso.

Non è possibile presentare domanda di variante del progetto di investimento prima dell'ammissione a contributo. In caso di domanda di variante, il nuovo punteggio non può essere superiore a quello stabilito in sede di ammissione a contributo della domanda di sostegno.

Le condizioni necessarie a soddisfare i criteri sopra descritti, a seguito dei quali viene attribuito un punteggio, non devono essere frutto di creazione artificiosa per il percepimento del sostegno, come prescritto all'art. 62 del Reg. (UE) 2021/2116 (Clausola di elusione).

B.6.1. Localizzazione territoriale

Bacini idrografici del Piano di Tutela delle Acque della Regione Piemonte in base al deficit di disponibilità idrica.		punti	investimenti
Criticità deficit idrico⁵. In caso di operazione localizzata su bacini di classe di criticità diversa il punteggio viene attribuito in base alla classe peggiore.	bassa	0	A-B-C
	moderata	4	A-B-C
	media	6	A-B-C
	elevata	8	A-B-C
	molto elevata	10	A-B-C
PUNTEGGIO MAX		10	

B.6.2. Caratteristiche del soggetto richiedente ⁶

Giovani agricoltori e genere femminile		punti	investimenti
giovani agricoltori, singoli o associati, che abbiano meno di 41 anni compiuti al momento di presentazione della domanda. In caso di più rappresentanti legali per attribuire il punteggio è sufficiente almeno un rappresentante legale giovane agricoltore.		5	A-B-C
rappresentante legale di genere femminile. In caso di più rappresentanti legali per attribuire il punteggio è sufficiente almeno un rappresentante legale di genere femminile.		3	A-B-C
PUNTEGGIO MAX		8	

⁵ l'applicativo di compilazione della domanda calcola il punteggio in modo automatico in base ai dati presenti nel fascicolo aziendale.

⁶ l'applicativo di compilazione della domanda calcola il punteggio in modo automatico in base ai dati presenti nel fascicolo aziendale.

B.6.3. Sistemi produttivi

		punti	investimenti
Agricoltura biologica			
Aziende che praticano agricoltura biologica ⁷		5	A-B-C
PUNTEGGIO MAX		5	

B.6.4. Caratteristiche dell'investimento

		punti	investimenti
A) Cantierabilità intervento ⁸	possesso, prima della presentazione della domanda di sostegno, di tutte le autorizzazioni e concessioni necessarie per realizzare e gestire il progetto di investimento	15	A-B-C
B) Risparmio idrico potenziale ⁹	40-49%	6	A
	50-59%	7	A
	60-69%	8	A
	70-79%	11	A
	80-89%	14	A
C) basso impatto paesaggistico, stoccaggi realizzati al piano di campagna o interrati ¹⁰		8	B
PUNTEGGIO MAX		29	

A) L'attribuzione dei punti di cantierabilità è soggetta alle seguenti condizioni:

Ai fini dell'attribuzione del punteggio di cantierabilità di 15 punti, per gli investimenti di tipo A):

a) **in caso di acque aziendali**, il richiedente, inteso come soggetto beneficiario che presenta la domanda di sostegno, deve essere, alla data di presentazione della domanda medesima, intestatario o cointestatario della concessione irrigua riferita alla fonte di approvvigionamento utilizzata per il progetto, ovvero titolare dell'utenza di prelievo formalmente riconosciuta dalla competente Autorità concedente.

La titolarità o cointestazione della concessione, ovvero dell'utenza di prelievo formalmente riconosciuta, deve risultare da documentazione prodotta contestualmente alla domanda di

⁷ l'applicativo di compilazione della domanda calcola il punteggio in modo automatico in base ai dati presenti nel fascicolo aziendale.

⁸ l'applicativo di compilazione della domanda attribuisce il punteggio in base alla specifica dichiarazione espressa nella domanda di sostegno.

⁹ l'applicativo di compilazione della domanda attribuisce il punteggio in base alle tecniche irrigue espresse nella domanda di sostegno.

¹⁰ l'applicativo di compilazione della domanda attribuisce il punteggio in base alla specifica dichiarazione espressa nella domanda di sostegno.

sostegno o comunque già validamente presente agli atti dell'Amministrazione alla data di presentazione della domanda.

Non è sufficiente, ai fini dell'attribuzione del punteggio di cantierabilità, la sola disponibilità o conduzione dei terreni interessati dall'investimento, anche se risultante da contratto di affitto agrario, comodato, usufrutto, altro titolo di conduzione o detenzione qualificata, qualora il richiedente non risulti intestatario o cointestatario della concessione irrigua o dell'utenza di prelievo.

La mancata attribuzione del punteggio di cantierabilità per assenza di intestazione o cointestazione della concessione irrigua o dell'utenza di prelievo in capo al richiedente non comporta, di per sé, l'inammissibilità della domanda di sostegno, qualora siano comunque rispettati gli altri requisiti di ammissibilità previsti dal bando e sia raggiunto il punteggio minimo richiesto.

Resta ferma, in tali casi, la possibilità per il beneficiario di dimostrare, ai fini della liquidabilità del contributo, il possesso di un titolo idoneo all'utilizzo della risorsa idrica sui terreni oggetto dell'investimento, secondo quanto previsto dall'Allegato H.2. A tal fine, in sede di domanda di pagamento a saldo, potrà essere valutata la documentazione idonea a comprovare la legittima conduzione dei terreni, la riferibilità della concessione, utenza o provvista idrica ai terreni oggetto dell'intervento, nonché l'utilizzo della risorsa nei limiti quantitativi, territoriali, temporali e funzionali del titolo esistente.

b) in caso di acque consortili, il punteggio di cantierabilità è attribuito qualora, alla data di presentazione della domanda di sostegno, il richiedente produca idonea documentazione attestante che i terreni oggetto dell'investimento sono serviti dall'ente irriguo o dal consorzio, ovvero sono iscritti nel catasto consortile e/o fanno parte del relativo comprensorio irriguo. Tale documentazione può essere costituita da dichiarazione del legale rappresentante dell'ente irriguo o del consorzio, da documentazione consortile equivalente, oppure da altra documentazione idonea a comprovare la disponibilità della provvista irrigua consortile per i terreni interessati dall'investimento.

Per gli investimenti di tipo A), B) e C), qualora il progetto preveda la realizzazione di opere o lavori edili, l'azienda agricola richiedente deve dimostrare la cantierabilità dell'intervento.

A tal fine, il richiedente deve allegare alla domanda di sostegno tutti i titoli, autorizzazioni, nulla osta, pareri o altri atti comunque necessari per la realizzazione delle opere e dei lavori previsti, in relazione alla natura, alle caratteristiche e alla localizzazione dell'intervento.

L'allegazione di un solo atto non è sufficiente qualora, per il medesimo intervento, siano necessari ulteriori titoli, autorizzazioni, nulla osta, pareri o provvedimenti. Ad esempio, l'autorizzazione paesaggistica, ove richiesta, non sostituisce il titolo edilizio né altri eventuali atti necessari.

Solo nel caso in cui le opere o i lavori previsti non siano soggetti al rilascio di autorizzazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati, il richiedente deve allegare alla domanda di sostegno un parere preventivo del Comune nel cui territorio è localizzato l'investimento.

Il parere preventivo comunale ha funzione ricognitiva e probatoria del regime edilizio applicabile all'intervento e non sostituisce i titoli, le autorizzazioni, i pareri, le intese, i concerti, i nulla osta o gli altri atti di assenso comunque denominati, qualora richiesti dalla normativa vigente.

Il parere preventivo comunale deve attestare che gli interventi:

- non sono soggetti al rilascio di autorizzazioni espresse, titoli, intese, concerti, nulla osta, pareri o altri atti di assenso comunque denominati;**
- ricadono in una delle seguenti fattispecie:**
 - attività di edilizia libera, ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;**
 - comunicazione di inizio lavori asseverata — CILA, ai sensi dell'articolo 6-bis del D.P.R. n. 380/2001;**
 - segnalazione certificata di inizio attività — SCIA, ai sensi dell'articolo 22 del D.P.R. n. 380/2001 e degli articoli 19 e 19-bis della legge n. 241/1990.**

Il parere preventivo comunale deve essere richiesto anche se il richiedente ha già presentato CILA o SCIA al SUAP o allo Sportello unico per l'edilizia (SUE) competente.

Qualora la CILA o la SCIA presuppongano l'acquisizione di atti di assenso comunque denominati, anche ai sensi dell'articolo 19-bis, comma 3, della legge n. 241/1990 e dell'articolo 23-bis del D.P.R. n. 380/2001, tali atti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di sostegno e allegati alla stessa ai fini del riconoscimento del punteggio di cantierabilità.

Il richiedente che non disponga del parere preventivo comunale alla data di presentazione della domanda di sostegno può allegare, in luogo del parere, copia della richiesta trasmessa al Comune, purché la richiasta:

- a) rechi gli estremi di protocollazione in entrata presso il Comune, ovvero la ricevuta di avvenuta consegna della trasmissione, con data non successiva alla data di presentazione della domanda di sostegno ovvero, per le domande integrate ai sensi della disposizione transitoria, di cui ai successivi paragrafi, alla data dell'integrazione, e comunque non successiva al termine di scadenza del bando;**
- b) contenga l'esatta individuazione dell'intervento oggetto della domanda di sostegno e della relativa tipologia, con indicazione delle particelle catastali interessate e in termini coerenti con il progetto e con la relazione tecnica allegati alla domanda medesima;**
- c) abbia per oggetto l'attestazione delle circostanze che, ai sensi del presente punto, devono risultare dal parere preventivo comunale.**

Entro 60 giorni dalla pubblicazione della determinazione che approva la graduatoria definitiva, il richiedente trasmette al Settore A1711C, esclusivamente attraverso il servizio informatico «Sviluppo Rurale 2023-2027» (SIAP), il parere preventivo comunale oppure, in alternativa, una dichiarazione asseverata, redatta da un professionista abilitato e iscritto al relativo ordine o collegio professionale, pena la mancata conferma del punteggio di cantierabilità.

La dichiarazione asseverata deve attestare, con riferimento alla data di presentazione della domanda di sostegno, il regime edilizio applicabile all'intervento e l'insussistenza della necessità di titoli, autorizzazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati, non posseduti a tale data.

Qualora sia prodotta la dichiarazione asseverata, il richiedente è altresì tenuto a trasmetterne copia, per conoscenza, al Comune territorialmente competente, mediante posta elettronica certificata (PEC) o altro canale istituzionale che consenta di documentare l'avvenuta trasmissione. L'invio al Comune deve essere effettuato entro il medesimo termine di 60 giorni e la relativa prova deve essere allegata alla documentazione trasmessa alla Regione attraverso il servizio «Sviluppo Rurale 2023-2027» del Sistema Informativo Agricolo Piemontese (SIAP).

La dichiarazione asseverata è valutata dal Settore A1711C unitamente alla documentazione disponibile e agli accertamenti d'ufficio e non comporta, di per sé, la conferma del riconoscimento del punteggio.

Il Settore A1711C conclude l'istruttoria sulla base della documentazione disponibile, degli accertamenti effettuati d'ufficio, dell'eventuale dichiarazione asseverata e degli ulteriori elementi forniti dal richiedente.

La mancata formazione o trasmissione del parere comunale non determina di per sé il mancato riconoscimento del punteggio.

Il punteggio non è riconosciuto qualora, all'esito dell'istruttoria, non risulti comprovato che, alla data di presentazione della domanda di sostegno, l'intervento ricadesse in una delle fattispecie sopra indicate e non richiedesse autorizzazioni espresse o ulteriori atti necessari, ovvero emerga la necessità di un titolo, nulla osta, parere o altro atto non posseduto a tale data. Prima del mancato riconoscimento del punteggio trova applicazione il contraddittorio procedimentale previsto dal punto D.4.3.

La mancanza o l'insufficienza della documentazione prevista dal presente punto comporta il mancato riconoscimento del punteggio di cantierabilità e non determina, di per sé, l'inammissibilità della domanda di sostegno, qualora siano rispettati gli altri requisiti di ammissibilità previsti dal bando e sia raggiunto il punteggio minimo richiesto; restano ferme le verifiche sull'ammissibilità della spesa e sulla liquidabilità del contributo previste dall'Allegato H.2.

Il punteggio di cantierabilità attribuito sulla base della sola richiesta di parere è soggetto a verifica nell'istruttoria di ammissione. Qualora la rideterminazione del punteggio incida sulla collocazione della domanda in graduatoria, il Settore A1714A provvede, con determinazione dirigenziale, alla rettifica della graduatoria definitiva e, nei limiti delle risorse disponibili, all'avvio all'istruttoria di ammissione di ulteriori domande della medesima graduatoria, ai sensi del punto A.5.

Ai fini dell'applicazione dell'Allegato H.2, paragrafo 3, qualora il punteggio relativo alla cantierabilità sia stato riconosciuto sulla base della richiesta di parere preventivo comunale, degli accertamenti d'ufficio e dell'eventuale dichiarazione asseverata, ogni riferimento al parere preventivo comunale si intende esteso alla documentazione sulla cui base è stato attribuito il punteggio.

Disposizione transitoria. Le disposizioni dei capoversi precedenti si applicano a tutte le domande di sostegno presentate a valere sul presente bando, comprese quelle già trasmesse alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte della determinazione dirigenziale 933/A1714A/2026 del 1° ottobre 2026 che le ha introdotte. I richiedenti che a tale data abbiano già trasmesso la domanda di sostegno e intendano avvalersi di tali disposizioni possono, entro il termine di scadenza del bando:

- a) integrare la documentazione allegata alla domanda mediante le funzioni disponibili sul servizio “Sviluppo Rurale 2023-2027”, ove il procedimento informatico lo consenta;
- b) presentare domanda di rinuncia, ai sensi del punto D.6.3, mediante l'apposita funzione del servizio “Sviluppo Rurale 2023-2027”, e trasmettere una nuova domanda di sostegno completa della documentazione sopra indicata.

Nel caso di cui alla lettera b), la domanda di rinuncia è trasmessa prima dell'invio della nuova domanda di sostegno, così da evitare la compresenza di più domande riferite al medesimo progetto di investimento e al medesimo appezzamento; resta fermo quanto previsto al punto A.4 in ordine al numero di domande presentabili. La nuova domanda assume, a ogni effetto, il numero identificativo e la data e ora di trasmissione generati dal sistema informativo al momento del nuovo invio, ai sensi del punto D.2, ed è soggetta al termine di scadenza del bando.

Il ricorso alle facoltà di cui alle lettere a) e b) è rimesso alla libera determinazione del richiedente. Le disposizioni dei capoversi precedenti si applicano comunque alle domande di sostegno già trasmesse per le quali risulti acquisita agli atti, entro il termine di scadenza del bando, la documentazione richiesta dal presente punto.

Nel caso di investimenti riguardanti macchine o attrezzature irrigue mobili, che non comportino la realizzazione di opere o lavori edili, ai fini del riconoscimento del punteggio relativo alla cantierabilità non è richiesta la presentazione di titoli autorizzativi edilizi o urbanistici.

Tale condizione deve essere espressamente motivata dal progettista nella relazione tecnica di accompagnamento al progetto, dalla quale deve risultare che l'intervento riguarda esclusivamente una macchina o attrezzatura mobile, priva di opere fisse, basamenti, ancoraggi permanenti, strutture stabilmente infisse al suolo o altri manufatti comunque idonei a determinare una trasformazione edilizia o urbanistica dell'area.

Qualora l'investimento preveda anche opere fisse, manufatti, impianti stabilmente installati o lavori accessori comunque rilevanti sotto il profilo edilizio, urbanistico, paesaggistico, idrogeologico o ambientale, il richiedente deve allegare tutti i titoli, autorizzazioni, nulla osta, pareri o altri atti eventualmente necessari.

La relazione tecnica deve indicare in modo puntuale le particelle catastali sulle quali è previsto l'utilizzo della macchina o attrezzatura irrigua mobile.

Resta fermo che l'attribuzione del punteggio di cantierabilità non sostituisce la verifica, in fase di istruttoria della domanda di pagamento a saldo, del possesso dei titoli, autorizzazioni, concessioni, attestazioni o altra documentazione comunque necessaria alla realizzazione, all'esercizio e alla liquidazione dell'investimento, secondo quanto previsto dall'Allegato H.2.

B) L'attribuzione dei punti di risparmio idrico potenziale è soggetta alla seguente prescrizione: se lo stesso progetto di investimento prevede la combinazione di diverse tecniche irrigue finali, deve essere indicata come tecnica irrigua finale quella meno efficiente.

B.6.5. Coerenza con altri strumenti di pianificazione

Piano di tutela delle acque della Regione Piemonte		punti	investimenti
Utilizzo esclusivo acque stagionali o affinate ¹¹		15	B-C
Intervento funzionale a garantire esclusivamente l'irrigazione di soccorso in periodi di scarsa disponibilità. ¹²		5	B-C
PUNTEGGIO MAX		20	

B.6.6. Caratteristiche aziendali

		punti	investimenti
Adesione a consorzio irriguo ¹³		5	A-B-C
PUNTEGGIO MAX		5	

Qualora il fascicolo aziendale non rilevi l'adesione dell'azienda richiedente al Consorzio irriguo, il richiedente è tenuto a segnalare al Consorzio irriguo tale mancanza, affinché quest'ultimo provveda ad istituire o aggiornare il proprio fascicolo in SIAP. Resta in ogni caso salva la possibilità del richiedente di segnalare l'adesione al Consorzio irriguo mediante l'autoattribuzione di punteggio, allegando specifico documento di adesione dell'azienda richiedente al Consorzio, costituito da una dichiarazione rilasciata dal rappresentante legale dell'ente irriguo o da una copia del bollettino di pagamento del canone consortile intestato alla stessa azienda.

Il punteggio di cui al presente criterio è cumulabile con il punteggio di cantierabilità di cui al punto B.6.4, in quanto riferito a un distinto profilo di valutazione: il presente criterio premia la caratteristica aziendale dell'adesione all'ente irriguo, mentre il criterio di cantierabilità valuta la disponibilità documentata della provvista irrigua per i terreni oggetto dell'investimento.

B.6.7. Comparti produttivi ¹⁴

		punti	investimenti
Seminativi (escluso riso), prati permanenti e/o pascoli; Colture pluriennali (frutta) Fruttiferi e Vite	Cereali (escluso riso), legumi secchi, patata, barbabietola da zucchero, piante industriali, ortive, fiori e piante ornamentali, piante sarchiate da foraggio, foraggiere avvicendate,	15	A-B-C

¹¹ l'applicativo di compilazione della domanda attribuisce il punteggio in base alla specifica dichiarazione espressa nella domanda di sostegno.

¹² l'applicativo di compilazione della domanda attribuisce il punteggio in base alla specifica dichiarazione espressa nella domanda di sostegno.

¹³ l'applicativo di compilazione della domanda calcola il punteggio in modo automatico in base ai dati presenti nel fascicolo aziendale.

¹⁴ l'applicativo di compilazione della domanda calcola il punteggio in modo automatico in base ai dati presenti nel fascicolo aziendale.

	sementi e piantine, terreni a riposo prati permanenti e/o pascoli		
	Fruttiferi	5	A-B-C
	Vite	5	A-B-C
altri	Vivai, olivo, altre coltivazioni legnose agrarie, orti familiari ¹⁵	0	A-B-C
PUNTEGGIO MAX		15	

Nel caso in cui nella stessa domanda si faccia riferimento a più comparti produttivi, l'attribuzione del punteggio è effettuata in base alla prevalenza dell'uso del suolo rilevata dal fascicolo aziendale della superficie oggetto di efficientamento.

A parità di punteggio verrà data priorità alla domanda di sostegno presentata dal beneficiario più giovane. Nel caso delle forme associative, la priorità verrà assegnata in base all'età del rappresentante legale, il più giovane in caso di più rappresentanti legali.

Il punteggio minimo per poter presentare la domanda di sostegno è di 20 punti.

In caso di operazione presentata da soggetto collettivo il punteggio è attribuito solo nel caso in cui i requisiti previsti dai criteri di selezione sono posseduti da tutti i soggetti che hanno costituito il fascicolo collettivo.

B.7. Impegni (obblighi) dei soggetti beneficiari

Con la firma della domanda il beneficiario sottoscrive gli impegni che è necessario rispettare per ottenere il sostegno.

Il beneficiario inoltre è tenuto al rispetto degli impegni essenziali ed accessori stabiliti dalla Determinazione in materia di Riduzioni e Sanzioni n. 594 del 22/07/2024 e s.m.i. e dalla disciplina regionale/ARPEA vigente in materia di riduzioni e sanzioni.

Gli impegni sottoscritti si distinguono in:

- essenziali: quelli che, se non rispettati, non permettono di raggiungere gli obiettivi dell'operazione che si intende realizzare;
- accessori: quelli che, se non rispettati, permettono di raggiungere gli obiettivi dell'operazione solo parzialmente.

Il non rispetto degli impegni può comportare la revoca o la riduzione del sostegno secondo quanto stabilito nel successivo punto D.9 Riduzioni, sanzioni e decadenza/revoca (a seguito del mancato rispetto degli impegni).

B.7.1. Impegni essenziali

Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta la decadenza totale dal sostegno e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

Sono impegni essenziali:

¹⁵in caso di presenza di una coltura corrispondente ad una categoria di punteggio diversa da quella che l'azienda dimostrerà a conclusione del Piano di miglioramento, come risulta dal fascicolo aziendale in fase di domanda, se ne dovrà dare conto nella relazione di Piano. L'ufficio istruttore attribuirà già in fase di ammissione il punteggio della categoria corrispondente

- dare avvio agli investimenti previsti e sostenere le spese non prima della presentazione della domanda di sostegno. Fanno eccezione le attività preparatorie che possono essere avviate prima della presentazione della citata domanda o alla pubblicazione dell'invito a presentare proposte, entro un termine non superiore a 24 mesi. In ogni caso non sono ammissibili spese sostenute dai beneficiari antecedentemente alla data del 1° gennaio 2023 o sostenute dai beneficiari e pagate da un organismo pagatore oltre la data del 31 dicembre 2029;
- consentire il regolare svolgimento dei sopralluoghi aziendali da parte dei controllori;
- mantenere la destinazione d'uso e la funzionalità degli investimenti finanziati per 5 anni, a partire dalla data di conclusione dell'istruttoria del pagamento di saldo. Il mancato rispetto di questo impegno comporta la restituzione delle somme percepite in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti;
- concludere gli interventi come previsti con l'ammissione a sostegno, fatte salve le eventuali varianti approvate o proroghe concesse;
- presentare le domande entro i termini previsti al punto A.6 Scadenze .

B.7.2. Impegni accessori

Il mancato rispetto degli impegni accessori comporta la decadenza parziale dal sostegno e la eventuale restituzione delle somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

La disciplina in materia di riduzioni ed esclusioni è normata dalla Determinazione dirigenziale n. 357 del 13/05/2024 e s.m.i., in applicazione del Decreto Ministeriale n. 93348 del 26/02/2024.

L'entità della riduzione del sostegno è definita dalla Determinazione in materia di Riduzioni e Sanzioni n. 594 del 22/07/2024 e s.m.i. ed applicata secondo le modalità previste nel Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni, approvato da ARPEA con D.D. n. 71 del 05.03.2024.

Sono impegni accessori i seguenti:

- obblighi di informazione e pubblicità: si applica quanto previsto dal Regolamento UE 2022/129 come specificato al punto H.8 Allegato 8 - Pubblicità del sostegno.
- concludere gli interventi ammessi a sostegno entro i termini previsti al punto B.5.5 Termini per la conclusione e la rendicontazione degli investimenti;
- registrare nel quaderno di campagna previsto nel fascicolo aziendale dell'Anagrafe Agricola del Piemonte, per tutti i 5 anni successivi alla realizzazione dell'investimento:
 - ✓ la tecnica irrigua utilizzata,
 - ✓ i volumi irrigui delle singole adacquate e il totale del volume irriguo stagionale distribuito dall'impianto finanziato.

C. Fasi e tempi del procedimento

C.1. Procedimento amministrativo

C.1.1. Responsabili e tempi del procedimento

I procedimenti amministrativi connessi al presente bando sono disciplinati dalla Legge n. 241/1990, dalla Legge regionale n. 14/2014 e dalla deliberazione della Giunta regionale n. 5-2348/2026/XII del 16/03/2026 "Legge n. 241/1990, articolo 2. Legge regionale n. 14/2014, articolo 8. Individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi afferenti alla sfera di competenza della Direzione regionale Agricoltura e Cibo. Revoca della deliberazione della Giunta regionale n. 20-6877 del 15 maggio 2023".

C.1.1.1. Approvazione graduatoria preliminare di idoneità e finanziabilità

Procedimento: approvazione della graduatoria preliminare di idoneità e finanziabilità delle domande di sostegno presentate nell'ambito dell'azione C) (investimenti irrigui), dell'intervento

SRD02 (investimenti produttivi agricoli per ambiente, clima e benessere animale), del Piano Strategico della PAC 2023-27 (PSP);

Responsabile del procedimento: Responsabile pro tempore del Settore A1714A – INFRASTRUTTURE, TERRITORIO RURALE, CALAMITÀ NATURALI IN AGRICOLTURA;

Termine di conclusione del procedimento: entro 90 giorni dal giorno successivo a quello di scadenza del bando;

Provvedimento finale: Determinazione dirigenziale di approvazione della graduatoria preliminare.

C.1.1.2. Approvazione graduatoria definitiva di idoneità e finanziabilità

Procedimento: approvazione della graduatoria definitiva di idoneità e finanziabilità delle domande di sostegno presentate nell'ambito dell'azione C) (investimenti irrigui), dell'intervento SRD02 (investimenti produttivi agricoli per ambiente, clima e benessere animale), del Piano Strategico della PAC 2023-27 (PSP);

Responsabile del procedimento: Responsabile pro tempore del Settore A1714A – INFRASTRUTTURE, TERRITORIO RURALE, CALAMITÀ NATURALI IN AGRICOLTURA;

Termine di conclusione del procedimento: entro 60 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione sul BU della graduatoria preliminare;

Provvedimento finale: Determinazione dirigenziale di approvazione della graduatoria definitiva.

C.1.1.3. Istruttoria delle domande di sostegno per la concessione di contributi

Procedimento: istruttoria delle domande di sostegno per la concessione di contributi in conto capitale presentate nell'ambito dell'intervento SRD02 - Investimenti produttivi agricoli per ambiente, clima e benessere animale - Azione C - investimenti irrigui, del Piano strategico della PAC 2023-2027.

Responsabile del procedimento: Responsabile pro tempore del Settore A1711C - ATTUAZIONE PROGRAMMI RELATIVI ALLE STRUTTURE DELLE AZIENDE AGRICOLE E ALLE AVVERSITÀ ATMOSFERICHE;

Termine di conclusione del procedimento: entro 180 giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte della graduatoria definitiva;

Provvedimento finale: atto di concessione o diniego del sostegno reso disponibile al soggetto che ha presentato domanda sul portale Sistema Piemonte.

C.1.1.4. Istruttoria dell'istanza di variante relativa alla domanda di sostegno

Procedimento: Istruttoria dell'istanza di variante relativa alla domanda di sostegno presentata nell'ambito dell'intervento SRD02 - Investimenti produttivi agricoli per ambiente, clima e benessere animale - Azione C - investimenti irrigui, del Piano strategico della PAC 2023-2027;

Responsabile del procedimento: Responsabile pro tempore del Settore A1711C - ATTUAZIONE PROGRAMMI RELATIVI ALLE STRUTTURE DELLE AZIENDE AGRICOLE E ALLE AVVERSITÀ ATMOSFERICHE delegato dall'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA);

Termine di conclusione del procedimento: entro 180 giorni dalla data di ricevimento della domanda di variante;

Provvedimento finale: atto di ammissione o diniego della domanda di variante reso disponibile al soggetto che ha presentato domanda sul portale Sistema Piemonte.

C.1.1.5. Istruttoria delle domande di pagamento

Procedimento: Istruttoria delle domande di pagamento presentate nell'ambito dell'azione C) (investimenti irrigui), dell'intervento SRD02 (investimenti produttivi agricoli per ambiente, clima e benessere animale) del Piano Strategico della PAC 2023-27 (PSP);

Responsabile del procedimento: Responsabile pro tempore del Settore A1711C - ATTUAZIONE PROGRAMMI RELATIVI ALLE STRUTTURE DELLE AZIENDE AGRICOLE E ALLE AVVERSITÀ ATMOSFERICHE delegato dall'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA);

Termine di conclusione del procedimento: entro 180 giorni dal giorno successivo alla presentazione delle domande di saldo;

Provvedimento finale: atto di ammissione o diniego al pagamento reso disponibile al soggetto che ha presentato domanda sul portale Sistema Piemonte.

Successivamente alla conclusione positiva dell'istruttoria della domanda di pagamento, l'organismo delegato provvede alla creazione della lista di liquidazione e alla sua trasmissione ad ARPEA per i controlli finali di autorizzazione, con l'inserimento in decreto di pagamento e la generazione ed esecuzione del mandato di pagamento.

C.1.1.6. Termini e fasi del procedimento

Attività	Soggetto che ha in carico l'attività	Scadenza
Presentazione domanda di sostegno	Soggetto richiedente	A partire dal giorno di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ed entro e non oltre il 30 ottobre 2026 ore 23:59:59
Approvazione graduatoria preliminare di idoneità e finanziabilità	Settore A1714A - Infrastrutture, Territorio rurale, calamità naturali In agricoltura	Entro 90 giorni dal giorno successivo a quello di scadenza del bando
Approvazione graduatoria definitiva di idoneità e finanziabilità	Settore A1714A - Infrastrutture, Territorio rurale, calamità naturali In agricoltura	Entro 60 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte della graduatoria preliminare
Istruttoria delle domande di sostegno per la concessione di contributi	Settore A1711C - Attuazione programmi relativi alle strutture delle aziende agricole e alle avversità atmosferiche	Entro 180 giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte della graduatoria definitiva
Istruttoria dell'istanza di variante relativa alla domanda di sostegno	Settore A1711C - Attuazione programmi relativi alle strutture delle aziende agricole e alle avversità atmosferiche	Entro 180 giorni dalla data di ricevimento della domanda di variante;
Istruttoria delle domande di pagamento	Settore A1711C - Attuazione programmi relativi alle strutture delle aziende agricole e alle avversità atmosferiche	Entro 180 giorni dal giorno successivo alla presentazione delle domande di saldo

D. Domanda di sostegno

Le domande di sostegno devono essere predisposte ed inviate esclusivamente in modalità telematica, attraverso il servizio "Sviluppo Rurale 2023-2027" disponibile sul portale <https://servizi.regione.piemonte.it> e descritto al punto D.2 Presentazione delle domande. Il servizio è lo strumento per conoscere, inoltre, lo stato di avanzamento delle pratiche presentate, consultare i documenti legati al procedimento e presentare le comunicazioni successive alla domanda di sostegno.

D.1. Iscrizione all'anagrafe agricola unica e costituzione del fascicolo aziendale

Coloro che intendono presentare la domanda di sostegno devono essere iscritti all'Anagrafe Agricola del Piemonte istituita ai sensi della L.R. n. 1 del 22/01/2019, art.82 ed aver costituito il fascicolo aziendale, ai sensi del DPR n. 503/99 in attuazione del D.lgs n. 173/98.

Il fascicolo aziendale contiene tutti i documenti comprovanti le informazioni anagrafiche e di consistenza aziendale registrate in anagrafe. Nel fascicolo aziendale possono essere archiviate anche le domande di sostegno, qualora stampate e sottoscritte. Il fascicolo aziendale va mantenuto costantemente aggiornato.

Il fascicolo aziendale ha funzione dichiarativa per cui va mantenuto costantemente aggiornato.

Il fascicolo deve essere confermato o aggiornato con le sue componenti obbligatorie almeno una volta nel corso di ciascun anno solare, come previsto dal D.M. n. 99707 del 1 marzo 2021. Quindi, anche in mancanza di variazioni allo stesso, è possibile presentare una domanda di sostegno solo se il fascicolo è stato validato tra il 1 gennaio dell'anno in corso e la data di presentazione della domanda stessa.

È inoltre onere del beneficiario monitorare, assicurarsi del corretto funzionamento e capienza della propria casella postale certificata (pec) indicata all'interno del proprio fascicolo aziendale.

I dati contenuti nel fascicolo sono probanti ai fini dell'ammissibilità, dell'ammissione a contributo e della formazione del punteggio.

Il Fascicolo aziendale viene costituito contestualmente alla prima registrazione in Anagrafe.

A tal fine, le aziende agricole devono rivolgersi ad un Centro Autorizzato di assistenza in Agricoltura (CAA), che provvede ad aprire il fascicolo aziendale e ad iscrivere il soggetto all'anagrafe agricola del Piemonte. I CAA sono accreditati dalla Regione Piemonte e svolgono il servizio in convenzione.

I soggetti diversi dalle aziende agricole possono rivolgersi, in alternativa al CAA, direttamente alla Direzione Agricoltura e Cibo della Regione Piemonte. La richiesta d'iscrizione all'anagrafe agricola del Piemonte può essere fatta utilizzando:

- il servizio "Anagrafe Agricola del Piemonte", pubblicato sul portale <https://servizi.regione.piemonte.it>, nella sezione "Agricoltura", a cui si accede tramite Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta di Identità Elettronica (CIE), Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o certificato digitale rilasciato da un provider ufficiale (Infocert, Aruba, ecc.);
- l'apposita modulistica, pubblicata sul sito istituzionale della Regione Piemonte, nell'area tematica "Agricoltura" www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/modulistica-anagrafe-agricola. I moduli compilati, sottoscritti ed accompagnati dalla copia di un documento d'identità in corso di validità, devono essere inviati alla e-mail: servizi.siap@regione.piemonte.it.

D.2. Presentazione delle domande

Le domande di sostegno devono essere predisposte ed inviate esclusivamente in modalità telematica, attraverso il servizio "Sviluppo Rurale 2023-2027" disponibile sul portale <https://servizi.regione.piemonte.it>. I documenti digitali così formati, trasmessi telematicamente, sono immediatamente ricevuti dall'ufficio competente, e determinano l'avvio del procedimento amministrativo. Non è pertanto necessario inviare copia cartacea della domanda.

I soggetti iscritti all'Anagrafe Agricola Unica del Piemonte possono compilare e presentare la domanda di sostegno con una delle seguenti modalità:

- A)** tramite l'ufficio CAA che ha effettuato l'iscrizione in Anagrafe e presso cui è stato costituito il fascicolo aziendale. La domanda preparata dal CAA viene sottoscritta dal legale rappresentante con firma grafometrica (in tal caso il documento digitale è perfetto giuridicamente e non deve essere stampato), oppure viene firmata in modo tradizionale (in

tal caso la domanda deve essere stampata, firmata e depositata nel fascicolo aziendale presso il CAA).

- B)** in proprio, utilizzando il servizio “Sviluppo Rurale 2023-2027” sul portale <https://servizi.regione.piemonte.it>, a cui il legale rappresentante accede mediante SPID (Servizio Pubblico d'Identità Digitale), Carta Nazionale dei Servizi (CNS - certificato digitale rilasciato da un provider ufficiale accreditato dalla Agenzia per l'Italia Digitale) o Carta d'Identità Elettronica (CIE). Al momento della trasmissione, la domanda viene sottoscritta con firma elettronica semplice: ai sensi della L.R. n.3/2015, essa è perfetta giuridicamente e non deve essere stampata.
- C)** tramite delega a un'altra persona ad operare sul servizio “ Sviluppo Rurale 2023-2027 ”. La delega del legale rappresentante viene formalizzata compilando il modello I.6 – Iscrizione Soggetti delegati, scaricabile alla pagina www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/modulistica-anagrafe-agricola e viene registrata nel fascicolo aziendale. Il delegato potrà accedere ai servizi online con la propria identità digitale; se ha potere di firma (es. direttore, ...), potrà sostituire il legale rappresentante nell'invio della domanda, nel qual caso occorrerà prestare attenzione a selezionare correttamente il richiedente nei dati identificativi della pratica (altrimenti la domanda potrà essere trasmessa solo dal legale rappresentante).
- D)** tramite delega a un professionista ad operare sul servizio “ Sviluppo Rurale 2023-2027 ”. La delega del legale rappresentante viene formalizzata compilando il modello I.8 – Delega a Professionisti scaricabile alla pagina www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/modulistica-anagrafe-agricola e viene registrata nel fascicolo aziendale. Il delegato potrà accedere ai servizi online con la propria identità digitale.

La domanda si intende presentata con l'avvenuta assegnazione del numero identificativo generato dal sistema informatico, corredato dalla data e ora di trasmissione.

La mancata presentazione, unitamente alla domanda di sostegno, della documentazione indicata come obbligatoria ai fini della ricevibilità comporta l'irricevibilità della domanda. La mancata o incompleta presentazione della documentazione richiesta ai fini dell'ammissibilità, dell'ammissione a contributo o della liquidazione determina gli effetti previsti nei rispettivi paragrafi del presente bando

Gli allegati alla domanda devono essere trasmessi esclusivamente in formato digitale portatile statico non modificabile, e non devono contenere macroistruzioni o codici eseguibili.

Nella scelta sono preferiti gli standard documentali internazionali ISO e gli standard che consentono il WYSIWYG (What You See Is What You Get), ovvero che forniscono una rappresentazione grafica uguale a quella riprodotta sullo schermo del personal computer. Si suggerisce pertanto di trasmettere documenti informatici in formato PDF – PDF/A, perché di maggior diffusione e leggibilità. Saranno accettati quindi solo i formati .tiff, .tif, .jpg, .pdf, pdf/a, .xml, .dwf, .txt.

I dati e le dichiarazioni contenuti e sottoscritti dagli interessati nelle domande devono essere veri e hanno valore di dichiarazioni sostitutive di atto di certificazione e di atto di notorietà ai sensi del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione Amministrativa (D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000). Se nel corso dei controlli effettuati ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, sono rilevate delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio non costituenti falsità, il Responsabile del Procedimento dà notizia all'interessato di tale irregolarità. In mancanza di regolarizzazione o di completamento della dichiarazione, il procedimento non ha seguito.

Qualora nel corso dei controlli delle dichiarazioni sostitutive emerga la non veridicità del loro contenuto, oltre alla segnalazione all'autorità giudiziaria il richiedente, fermo restando quanto disposto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, e le somme indebitamente percepite verranno recuperate.

D.3. Documentazione richiesta per la domanda di sostegno

La domanda di sostegno deve essere compilata in tutte le sue parti. La mancata presentazione, unitamente alla domanda di sostegno, di tutta la documentazione elencata di seguito comporta la non ammissibilità o la decadenza della domanda stessa:

- **relazione tecnica** illustrativa degli interventi oggetto della domanda di sostegno, contenente tutte le informazioni previste al punto H.1 *Allegato 1 – Contenuti minimi della relazione tecnica*;
- **documentazione fotografica dello stato di fatto delle superfici oggetto di intervento** con una foto per ogni vertice dell'appezzamento, completa di data e localizzazione geografica dello scatto¹⁶;
- in caso di domande di sostegno relative alla realizzazione di investimenti collettivi per uso condiviso da parte di più aziende agricole: **statuto e atto costitutivo del soggetto giuridico proponente** redatto secondo i requisiti di cui all'Allegato 4 – Elementi essenziali dell'atto costitutivo del soggetto collettivo ;
- **eventuale altra documentazione giustificativa del punteggio** autoattribuito o derivante dalle dichiarazioni rese in sede di compilazione della domanda. In particolare deve essere fornita tutta la documentazione richiesta per l'attribuzione del punteggio di cantierabilità prevista al punto B.6.4 e adesione al consorzio irriguo al punto B.6.6.

Inoltre il richiedente, nei casi in cui risulta essere idoneo e finanziabile, per poter essere ammesso a contributo è tenuto a presentare, entro 10 giorni dalla pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte della graduatoria definitiva,, ovvero, nel caso di scorrimento della graduatoria di cui al punto A.5, entro dieci giorni dalla pubblicazione sul medesimo Bollettino della determinazione di scorrimento, la seguente documentazione integrativa pena la non ammissibilità o decadenza della domanda stessa:

- nel caso di opere valutate con l'Elenco prezzi agricoltura o Prezzario Regione Piemonte vigenti (vedi punto B.5.1 Caratteristiche delle spese ammissibili), **computo metrico estimativo sottoscritto** con firma elettronica qualificata (firma digitale) **da un tecnico abilitato e iscritto all'ordine professionale**; in alternativa è possibile caricare a sistema il documento digitale, copia del documento cartaceo sottoscritto in originale con firma olografa, a cui è allegata copia del documento di identità del sottoscrittore;
- **tre preventivi di spesa per opere e attrezzature non valutate con il computo metrico di cui al punto precedente** o in alternativa relazione che motiva le ragioni della presenza di un solo preventivo.
- **autorizzazione dei proprietari ad effettuare gli interventi**, qualora il richiedente non coincida con il proprietario o i proprietari dei fondi o parte di essi che sono interessati dal progetto di investimento e/o gravati da servitù o altri diritti reali;
- nel caso di provviste d'acqua provenienti da enti irrigui, conferma delle provviste d'acqua assegnate ai terreni interessati dal progetto da parte degli enti stessi.

Gli allegati dovranno essere trasmessi esclusivamente nel **formato elettronico** previsto dal servizio "Sviluppo Rurale 2023-2027" descritto al punto D.2 Presentazione delle domande. Qualora

¹⁶ Le immagini devono essere georiferite per ogni punto di scatto tramite: indicazione nella planimetria o geotag dei file formato immagine o esplicitando le coordinate geografiche in una tabella (il sistema di riferimento delle coordinate da utilizzare è UTM WGS84-32N, codice EPSG: 32632);

siano trasmessi dei documenti informatici in formato modificabile, la responsabilità della veridicità dei dati resta comunque in capo al richiedente.

Il richiedente, nel sottoscrivere la domanda di sostegno, sottoscrive anche le dichiarazioni e gli impegni di cui al punto B.7 Impegni (obblighi) dei soggetti beneficiari.

I dati e le dichiarazioni contenute e sottoscritte dal richiedente hanno valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà ai sensi del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).

L'amministrazione si riserva di richiedere qualsiasi altro dato, informazione o documentazione che sia ritenuto necessario per svolgere l'istruttoria delle domande di sostegno.

Le richieste integrative sospendono il procedimento e i termini decorrono dalla data di trasmissione della documentazione richiesta. La mancata o incompleta trasmissione della documentazione integrativa determina la decadenza o l'ammissione parziale della domanda di sostegno.

D.4. Istruttoria della domanda di sostegno

D.4.1. Istruttoria di ammissibilità e formazione della graduatoria preliminare

L'Ente istruttore è il Settore A1714A - Infrastrutture, Territorio rurale, calamità naturali in agricoltura.

I termini del procedimento decorrono dal giorno successivo a quello di scadenza del bando; il procedimento si conclude entro 90 giorni.

L'istruttoria preliminare di approvazione della graduatoria preliminare considera il punteggio calcolato in base ai criteri di selezione indicati al punto B.6 Criteri di selezione e graduatoria, secondo i termini indicati al punto A.6 Scadenze .

La comunicazione dell'avvio del procedimento sarà data con comunicazione personale ai sensi degli articoli 15 e 16 della legge regionale 14 ottobre 2014 n. 14 esclusivamente in formato digitale attraverso il servizio "Sviluppo Rurale 2023-2027" descritto al punto D.2 Presentazione delle domande.

L'istruttoria preliminare di approvazione della graduatoria consiste in attività amministrative, tecniche e di controllo che comprendono:

- l'attribuzione del punteggio preliminare della domanda;
- la determinazione dell'importo del contributo finanziabile.

In base alle risultanze dell'istruttoria preliminare e alla dotazione finanziaria, la graduatoria preliminare sarà articolata in tre elenchi:

1. domande di sostegno idonee e finanziabili da avviare all'istruttoria di ammissione a contributo;
2. domande di sostegno idonee, ma non finanziabili per mancanza di risorse finanziarie, da non avviare all'istruttoria di ammissione a contributo;
3. domande di sostegno NON idonee e relative motivazioni. L'inserimento delle domande in questo elenco costituisce preavviso di rigetto.

In caso di esito negativo (domande di sostegno NON idonee), il richiedente entro 10 giorni consecutivi dal ricevimento della comunicazione ha diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti, come previsto dall'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Tale comunicazione sospende i termini di conclusione del procedimento, che

iniziano nuovamente a decorrere 10 giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine di cui al periodo precedente.

Dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni è data ragione nella graduatoria definitiva.

La graduatoria preliminare è approvata con Determinazione Dirigenziale. Il provvedimento, a cura del Responsabile del procedimento, è comunicato al beneficiario mediante PEC e pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e diventa efficace dalla data di pubblicazione; ne viene data notizia anche sul portale www.bandipiemonte.it.

D.4.2. Approvazione graduatoria definitiva

Entro 10 giorni dal giorno successivo della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte della graduatoria preliminare gli interessati possono presentare osservazioni sulla stessa.

Decorso il termine di cui al punto precedente, entro 50 giorni, valutate le osservazioni pervenute sulla graduatoria preliminare, il Responsabile del procedimento approva la graduatoria definitiva con determinazione dirigenziale.

La graduatoria definitiva sarà articolata in tre elenchi:

1. domande di sostegno idonee e finanziabili da avviare all'istruttoria di ammissione a contributo;
2. domande di sostegno idonee, ma non finanziabili per mancanza di risorse finanziarie, da non avviare all'istruttoria di ammissione a contributo;
3. domande di sostegno NON idonee e relative motivazioni.

La graduatoria definitiva è approvata con Determinazione Dirigenziale. Il provvedimento, a cura del Responsabile del procedimento, è comunicato al beneficiario mediante PEC e pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e diventa efficace dalla data di pubblicazione; ne viene data notizia anche sul portale www.bandipiemonte.it.

D.4.3. Istruttoria di ammissione

L'Ente istruttore è il Settore A1711C - Attuazione programmi relativi alle strutture delle aziende agricole e alle avversità atmosferiche.

Il procedimento si avvia dal giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte della graduatoria definitiva e si conclude entro 180 giorni. La comunicazione dell'avvio del procedimento viene data con avviso trasmesso via PEC ai sensi degli articoli 15 e 16 della legge regionale 14 ottobre 2014 n. 14.

L'istruttoria della domanda consiste in attività amministrative, tecniche e di controllo che comprendono:

1. verifica dell'ammissibilità della domanda di sostegno;
2. verifica della congruenza di quanto dichiarato in domanda con i dati presenti nel fascicolo aziendale ed i dati satellitari disponibili;
3. eventuale sopralluogo;
4. verifica del rispetto dei criteri di selezione: in particolare la verifica dei punteggi attribuiti e assegnazione del punteggio definitivo;
5. verifica della congruità e sostenibilità tecnico economica dell'intervento proposto e della documentazione allegata, con riferimento alle finalità, condizioni ed ai limiti definiti nel presente bando;

6. verifica dell'ammissibilità delle spese: la spesa deve risultare riferibile a quanto previsto nel punto B.5 Spese ammissibili, rispettare i limiti e le condizioni stabiliti dalla normativa di riferimento e nei relativi documenti di programmazione e attuazione;
7. la determinazione della spesa ammessa e del contributo concesso.

I requisiti necessari per l'ammissione al sostegno/aiuto devono essere già posseduti all'atto della presentazione della domanda, devono essere verificati durante l'istruttoria e devono permanere fino alla data di conclusione del vincolo di destinazione degli interventi.

A conclusione dell'istruttoria il funzionario incaricato redige il verbale di istruttoria contenente la proposta di esito:

- negativo indicando le motivazioni per le quali l'istruttoria ha determinato tale esito;
- positivo indicando gli elementi che hanno determinato tale esito:
 - il punteggio definitivo assegnato;
 - l'importo totale dell'investimento ammissibile;
 - gli investimenti ammessi, specificando gli eventuali investimenti non ammessi;
 - l'ammontare del contributo concedibile;
 - eventuali prescrizioni nella realizzazione degli interventi;
- parzialmente positivo indicando le motivazioni per le quali l'istruttoria ha determinato tale esito.

In caso di esito negativo o parzialmente positivo, il beneficiario viene informato del fatto che, entro 10 giorni consecutivi dal ricevimento della comunicazione, ha diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti, come previsto dall'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Tale comunicazione sospende i termini di conclusione del procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere 10 giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine di cui al periodo precedente, tramite la procedura "Sviluppo Rurale 2023-2027".

Dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni è data ragione nella motivazione della comunicazione a coloro che le hanno presentate.

Di tali osservazioni è dato conto nel verbale di istruttoria con le motivazioni dell'accoglimento o del mancato accoglimento.

I verbali di istruttoria costituiscono la base per la redazione degli atti di concessione o diniego di concessione del finanziamento.

L'atto di concessione o diniego o ammissione parziale è costituito dalla comunicazione del Responsabile del procedimento, resa disponibile al soggetto che ha presentato domanda sul portale Sistema Piemonte.

A conclusione del procedimento di istruttoria di ammissione a contributo delle domande di sostegno, è approvata, con atto del dirigente, la determinazione dirigenziale di presa d'atto delle risultanze istruttorie.

La comunicazione dell'avvio del procedimento sarà data con comunicazione personale ai sensi degli articoli 15 e 16 della legge regionale 14 ottobre 2014 n. 14 esclusivamente in formato digitale attraverso il servizio "Sviluppo Rurale 2023-2027" descritto al punto D.2 Presentazione delle domande.

Alle domande ammesse a finanziamento viene assegnato un Codice Unico di Progetto (CUP), che dovrà essere citato in tutti gli atti della Pubblica Amministrazione e, per tutti i beneficiari pubblici e

privati, in tutti i documenti di spesa prodotti dai fornitori. Qualora le spese siano state sostenute prima dell'assegnazione del CUP, i documenti di spesa devono riportare la dicitura contenente almeno i seguenti elementi: "PSP 2023-2027 Piemonte, Intervento SRD02 Azione C, bando 03/2026, n. domanda _____".

Il CUP viene attribuito in fase di ammissione a finanziamento e viene pubblicato sul servizio **"Sviluppo Rurale 2023-2027"**.

D.5. Modifiche in corso d'opera al progetto

I beneficiari possono, nel corso della realizzazione degli investimenti, apportare modifiche al progetto approvato, presentando domanda di variante.

Le modifiche non possono mai comportare l'aumento della spesa ammessa e del contributo concesso. Non sono ammissibili le modifiche del progetto approvato che ne alterino gli obiettivi e/o i criteri che hanno reso approvabile l'intervento.

D.5.1. Variante

Sono da considerarsi varianti tutti i cambiamenti al progetto originale che comportano modifiche agli obiettivi ed ai parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile, in particolare: il cambio di localizzazione dell'investimento e la modifica degli investimenti approvati per un importo superiore al 30% della spesa ammessa.

La domanda di variante può essere presentata unicamente con riferimento alla domanda di sostegno già ammessa.

La domanda di variante può essere presentata solo dopo l'ammissione a finanziamento della domanda di sostegno ed entro il termine di cui al punto A.6 Scadenze .

La variante sarà ammissibile solamente se:

- l'istanza rispetta la disciplina dell'intervento SRD02;
- verranno confermate le finalità del progetto di investimento approvato.

Possono variare i punteggi conseguenti gli investimenti ammissibili fatta salva la conferma di tutti gli altri requisiti dell'impresa e del progetto.

Il punteggio ricalcolato deve essere superiore alla prima domanda idonea e non finanziabile della graduatoria settoriale di riferimento e, nel caso non ci siano domande idonee e non finanziabili, il punteggio ricalcolato deve essere almeno pari al punteggio minimo stabilito dal presente bando.

Le varianti devono essere preventivamente richieste: non sono ammesse varianti in sanatoria.

È ammessa una sola variante al progetto approvato in istruttoria e questa non può determinare un aumento del contributo ammesso a finanziamento: in tal caso le spese eccedenti saranno totalmente a carico del beneficiario.

In caso di mancata autorizzazione della variante richiesta, ai fini della rendicontazione delle spese, rimane valido il progetto approvato inizialmente.

Il Settore competente si riserva la facoltà di chiedere eventuali chiarimenti e documenti ritenuti necessari al completamento dell'iter amministrativo e, verificate le condizioni, redigerà relativo verbale, e provvederà ad approvare la variante con atto dirigenziale.

Solo dopo aver ricevuto la comunicazione di approvazione della variante il beneficiario può ritenere l'istanza ammessa, con conseguente eleggibilità della spesa che decorre dalla data della domanda

di sostegno. La presentazione della domanda di variante, così come i lavori e gli acquisti eventualmente effettuati prima dell'approvazione della stessa, non comporta alcun impegno (finanziario o di altro tipo) per l'Amministrazione Regionale.

I cambi di fornitore, a parità di caratteristiche dei beni e servizi acquistati, non sono considerati varianti.

D.5.1.1. Documentazione da allegare alla domanda di variante

La documentazione da produrre è la seguente:

- **Relazione di variante** illustrativa degli interventi oggetto di variante comprensiva del quadro di raffronto con il progetto precedentemente approvato;
- nel caso di opere valutate con l'Elenco prezzi agricoltura o Prezzario Regione Piemonte vigenti (vedi punto B.5.1 Caratteristiche delle spese ammissibili), **computo metrico estimativo sottoscritto** con firma elettronica qualificata (firma digitale) **da un tecnico abilitato e iscritto all'ordine professionale; in alternativa** è possibile caricare a sistema il documento digitale, copia del documento cartaceo sottoscritto in originale con firma olografa, a cui è allegata copia del documento di identità del sottoscrittore;
- per opere e attrezzature non valutate con l'Elenco prezzi agricoltura o Prezzario Regione Piemonte vigenti (vedi punto B.5.1 Caratteristiche delle spese ammissibili) **tre preventivi di spesa** o, in alternativa, relazione che motiva le ragioni della presenza di un solo preventivo;
- **autorizzazione del proprietario ad effettuare gli interventi**, qualora il richiedente non coincida con il proprietario dei fondi o parte di essi interessati dal progetto di investimento e gravati da servitù o altri diritti reali;

Il Settore istruttore si riserva la facoltà di chiedere eventuali chiarimenti e documenti ritenuti necessari al completamento dell'iter amministrativo e, verificate le condizioni, redigerà relativo verbale e provvederà a mettere a disposizione al soggetto che ha presentato domanda l'atto di ammissione o diniego della domanda di variante.

D.5.1.2 Istruttoria della domanda di variante

Il Settore A1711C - Attuazione programmi relativi alle strutture delle aziende agricole e alle avversità atmosferiche istruisce la domanda di variante ai fini della determinazione della spesa ammissibile e del contributo concesso.

La variante è ammissibile solamente se:

- la nuova articolazione della spesa e delle operazioni non altera le finalità originarie del progetto;
- l'istanza rispetta la disciplina dell'Intervento SRD02 Azione C;
- vengono confermate le finalità del progetto approvato;
- viene confermato il punteggio assegnato in fase di valutazione della domanda oppure, qualora, a seguito della variante, il punteggio ricalcolato sia superiore alla prima domanda idonea e non finanziabile della graduatoria settoriale di riferimento e nel caso non ci siano domande idonee e non finanziabili, il punteggio ricalcolato sia almeno pari al punteggio minimo stabilito dal presente bando.

Non potranno essere concesse varianti tali per cui la data di rendicontazione non sia compatibile con le tempistiche necessarie a rispettare il termine ultimo per i pagamenti sulla Programmazione 2023-2027 e comunque non oltre il 30 aprile 2029.

D.5.2. Adattamento tecnico

Sono considerate adattamenti tecnici le modifiche di dettaglio, le soluzioni tecniche migliorative e i cambi di fornitore che non alterano finalità, localizzazione, caratteristiche essenziali dell'investimento, spesa ammessa e sostegno concesso, purché sia sempre identificabile l'oggetto del sostegno. Gli adattamenti tecnici devono essere adeguatamente motivati e documentati in sede di rendicontazione o con comunicazione preventiva ove richiesto dal Settore istruttore.

D.5.3. Adattamento tecnico-economico

Sono ammissibili adattamenti tecnico-economici, se motivati e coerenti con la finalità originaria del progetto, entro il limite del 30% della spesa ammessa e comunque senza incremento del contributo concesso. Oltre tale soglia, oppure quando l'adattamento incida su obiettivi, localizzazione, punteggio, requisiti di ammissibilità o caratteristiche essenziali dell'investimento, la modifica deve essere trattata come variante.

D.6. Eventuali ulteriori fasi di partecipazione del beneficiario

D.6.1. Domanda di Proroga

Il beneficiario, per la realizzazione degli interventi, può richiedere, motivandola, una sola proroga di tre mesi calcolati dal giorno successivo al termine stabilito al punto B.5.5 Termini per la conclusione e la rendicontazione degli investimenti.

Tale istanza può essere concessa solamente in presenza di motivazioni oggettive e non imputabili alla volontà del beneficiario e laddove la concessione non pregiudichi il raggiungimento degli obiettivi di pagamento della Programmazione.

Non potranno essere concesse proroghe tali per cui la data di rendicontazione non sia compatibile con le tempistiche necessarie a rispettare il termine ultimo per i pagamenti della Programmazione 2023-2027 fissato dall'Autorità di gestione e comunque non oltre il 30 aprile 2029.

Nel caso di INVESTIMENTO A) (vedi punto B.2 Tipologia di agevolazione e tassi di sostegno) che interessi corpi idrici in stato NON BUONO la proroga può essere concessa fino al tempo necessario per effettuare il test di campo per la misurazione del risparmio idrico effettivo (vedi Allegato 3 – contenuti minimi della relazione sul risparmio idrico effettivo ed esecuzione del test di campo). In ogni caso il test dovrà essere effettuato entro la fine del mese di settembre della stagione irrigua di esercizio del nuovo impianto.

La richiesta di proroga deve essere presentata all'Ente istruttore entro e non oltre il termine di cui al punto A.6 Scadenze , mediante la procedura preposta su "Sviluppo Rurale 2023-2027".

Il Settore preposto all'istruttoria concede o non concede la proroga, adotta l'atto dirigenziale e comunica la decisione al beneficiario.

D.6.2. Domanda di Voltura

Nel corso della realizzazione degli investimenti è ammessa la voltura della domanda ad altri soggetti, a seguito di:

- trasformazione aziendale;
- cessione/fusione/incorporazione;
- variazione di ragione sociale;
- insediamento di eredi.

La richiesta di voltura deve essere presentata mediante trasmissione telematica esclusivamente attraverso l'apposito servizio on-line del sistema informativo agricolo piemontese (SIAP) "Sviluppo Rurale 2023-2027" su <https://servizi.regione.piemonte.it>, come specificato nel paragrafo D.2 Presentazione delle domande.

È ammessa la voltura a condizione che:

- gli investimenti ammessi ed il relativo importo rimanga invariato
- sia sempre possibile identificare l'oggetto del sostegno
- siano confermati gli impegni e i requisiti del cedente
- il beneficiario rientri tra quelli previsti al punto A.3 Beneficiari: chi può presentare la domanda di sostegno .
- la domanda volturata mantenga la classificazione in posizione "ammissibile e finanziabile" nella graduatoria vigente alla data di presentazione della domanda di voltura o il subentro non provochi una diminuzione del punteggio attribuito, tale da causare l'esclusione della domanda dalla graduatoria delle domande finanziate.

Nel caso di semplice modifica della denominazione sociale, l'impresa è tenuta a comunicare telematicamente tale cambiamento allegando la documentazione relativa e a provvedere ad allineare i dati iscritti nell'Anagrafe Agricola del Piemonte sul proprio fascicolo aziendale.

Il Settore competente istruisce la domanda di voltura e comunica l'esito al beneficiario.

D.6.3. Domanda di Rinuncia

Si può presentare domanda di rinuncia in qualsiasi momento tramite l'apposita funzione su "Sviluppo Rurale 2023-2027". Tuttavia se il beneficiario è già stato informato che sono state riscontrate inadempienze o se gli è stato comunicato l'intenzione di svolgere un controllo in loco o se da un controllo in loco emergono inadempienze, il ritiro non è consentito.

Il Settore competente, nel caso di rinuncia dopo l'ammissione a finanziamento, provvede a istruire l'istanza di rinuncia su SIAP, a comunicarne l'esito al beneficiario.

In caso di rinuncia prima dell'ammissione a finanziamento, la domanda viene automaticamente archiviata dal sistema informativo.

D.6.4. Domanda di correzione errori palesi

Le domande di sostegno possono essere corrette e adeguate presentando domanda di correzione di errori palesi in caso di mero errore materiale riconosciuto dall'autorità competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede.

La comunicazione di correzione e adeguamento di errori palesi può essere presentata solo relativamente alle domande di sostegno entro la scadenza del bando.

Le domande di pagamento, in caso di errori palesi, potranno essere ritirate mediante la presentazione di una richiesta di annullamento (vedi punto D.7.1.4 Richiesta di annullamento della domanda di pagamento), finalizzata alla successiva ripresentazione di una domanda di pagamento corretta.

D.7. Domanda di pagamento a saldo

Successivamente all'ammissione al sostegno, il beneficiario potrà presentare domanda di pagamento a saldo, come di seguito descritto, esclusivamente in modalità telematica accedendo al

servizio “Sviluppo Rurale 2023-2027” descritto al punto D.2 Presentazione delle domande richiamando la propria domanda mediante il numero assegnato e creando la domanda di pagamento prescelta.

L'esito dell'istruttoria delle domande di pagamento di seguito descritta, sarà comunicato mediante la comunicazione trasmessa telematicamente al richiedente tramite il servizio Sviluppo Rurale 2023 – 2027.

D.7.1. Rendicontazione domanda di pagamento a saldo

Al termine degli investimenti effettuati secondo le modalità previste in fase di ammissione al sostegno, il beneficiario presenta domanda di saldo relativa a tutte le spese sostenute e in ogni caso effettuate entro la data di trasmissione della domanda di pagamento.

Le modalità di pagamento delle spese sostenute sono riportate nell'allegato H.6 Allegato 6 - Modalità e documentazione di pagamento ai fini della rendicontazione.

D.7.1.1. Termine per la presentazione della domanda di pagamento a saldo

La domanda di pagamento a saldo dev'essere presentata entro il termine previsto dal provvedimento di ammissione per la realizzazione dei lavori da parte del beneficiario, fatte salve le eventuali proroghe concesse. Le domande di pagamento dovranno in ogni caso essere presentate entro e non oltre il 30 aprile 2029.

La richiesta di saldo presentata oltre i termini, in assenza di richiesta di proroga comporta l'applicazione delle riduzioni, sino alla decadenza della domanda in caso di grave ritardo, come stabilito dalla Determinazione in materia di Riduzioni e Sanzioni n. 594 del 22/07/2024 e s.m.i. e dalla disciplina regionale/ARPEA vigente in materia di riduzioni e sanzioni.

D.7.1.2. Documentazione richiesta per la domanda di saldo

La domanda di saldo dev'essere presentata esclusivamente in modalità telematica e ad essa il beneficiario deve allegare la seguente documentazione:

1. fatture e documenti di spesa sostenuta che devono obbligatoriamente riportare, pena l'inammissibilità dell'importo relativo, il CUP assegnato alla domanda in fase di ammissione. Qualora le spese siano state sostenute prima dell'assegnazione del CUP, i documenti di spesa devono riportare, pena l'inammissibilità dell'importo relativo, la dicitura contenente almeno i seguenti elementi: “PSP 2023-2027 Piemonte, Intervento SRD02 Azione C, bando 03/2026, n. domanda _____”.
Fanno eccezione: i documenti relativi alle spese di cui al paragrafo 5.8.3.2 del CSR Piemonte, vale a dire le spese generali relative a interventi di investimento (art. 73 e 74 Reg. UE 2115/2021) effettuate sino a 24 mesi prima della presentazione della domanda di sostegno - salvo specifiche restrizioni riportate nelle singole schede intervento contenute nel suddetto CSR - e connesse alla progettazione dell'intervento proposto, inclusi gli studi di fattibilità. In ogni caso non sono ammissibili spese effettuate prima del 1 gennaio 2023;
2. **tracciabilità dei pagamenti effettuati** mediante copia di disposizioni di pagamento ed estratto conto con evidenza dei pagamenti relativi all'intervento; a tale proposito si evidenzia che tutti i pagamenti devono essere effettuati solo dal beneficiario del sostegno e non da soggetti terzi, pena la parziale o totale mancata liquidazione del sostegno spettante;
3. nel caso di opere valutate con l'Elenco prezzi agricoltura o Prezzario Regione Piemonte vigenti (vedi punto B.5.1 Caratteristiche delle spese ammissibili), **computo metrico consuntivo** che consenta un confronto diretto con il computo metrico estimativo presentato in sede di domanda di sostegno o di variante e **relazione tecnica sui lavori eseguiti**. I

documenti di cui sopra devono essere sottoscritti con firma elettronica qualificata (firma digitale) **da un tecnico abilitato e iscritto all'ordine professionale**; in alternativa è possibile caricare a sistema il documento digitale, copia del documento cartaceo sottoscritto in originale con firma olografa, a cui è allegata copia del documento di identità del sottoscrittore;

4. nel caso di opere e/o lavori edili valutati sulla base di tre preventivi, deve essere allegata una relazione tecnica sui lavori eseguiti;
5. **copia delle autorizzazioni, concessioni, titoli abilitativi e ogni altra documentazione** necessaria alla realizzazione, al completamento, all'esercizio, all'utilizzo e alla liquidazione dell'investimento, secondo quanto previsto dall'Allegato H.2. Per gli investimenti di tipo A), deve essere prodotta la documentazione comprovante il titolo idoneo al prelievo o all'utilizzo della risorsa idrica sui terreni oggetto di efficientamento irriguo.
6. **documentazione fotografica** riguardante le fasi di esecuzione del progetto - in particolare per quanto riguarda le opere non ispezionabili – e il progetto concluso¹⁷;
7. **relazione di ottemperanza agli obblighi di informazione e pubblicità** di cui al punto H.8 Allegato 8 - Pubblicità del sostegno;
8. **nei casi di investimenti collettivi per uso condiviso da parte di più aziende agricole:** provvedimento interno del soggetto giuridico collettivo che regola le modalità di utilizzazione dell'investimento condiviso;
9. per gli investimenti di tipo A) ricadenti in aree irrigue alimentate da corpi idrici in condizioni NON BUONE, relazione tecnica e documentazione attestante il risultato del risparmio idrico effettivo condotto sull'impianto irriguo secondo le modalità stabilite al punto H.3 Allegato 3 – contenuti minimi della relazione sul risparmio idrico effettivo ed esecuzione del test di campo; la relazione tecnica deve essere sottoscritta con firma elettronica qualificata (firma digitale); in alternativa è possibile caricare a sistema il documento digitale, copia del documento cartaceo sottoscritto in originale con firma olografa, a cui è allegata copia del documento di identità del sottoscrittore;
10. **documentazione che attesta la conclusione dell'intervento.** Le date di conclusione dell'intervento cui far riferimento sono:
 1. per la realizzazione di interventi che necessitano di autorizzazione/titolo abilitativo: la data della dichiarazione di ultimazione dei lavori a firma¹⁸ del professionista incaricato.
 2. per la realizzazione di interventi che non necessitano di autorizzazione/titolo abilitativo: la data dell'ultimo documento di trasporto presso il beneficiario del bene oggetto di contributo.

D.7.1.3. Istruttoria domanda di saldo

I soggetti competenti per l'istruttoria delle domande di pagamento di saldo procedono ai controlli amministrativi che consistono, tra l'altro, nella verifica:

- a) della conformità degli interventi con quanto ammesso al sostegno, compresi il mantenimento degli impegni e il rispetto dei criteri di selezione;
- b) degli investimenti conclusi e rendicontati;
- c) delle spese sostenute e dei pagamenti effettuati;
- d) dell'assenza di doppi finanziamenti irregolari;

¹⁷ Le immagini devono essere georiferite per ogni punto di scatto tramite: indicazione nella planimetria o geotag dei files formato immagine o esplicitando le coordinate geografiche in una tabella (il sistema di riferimento delle coordinate da utilizzare è UTM WGS84-32N, codice EPSG: 32632);

¹⁸ la firma deve essere elettronica qualificata (firma digitale) o in alternativa è possibile caricare a sistema il documento digitale, copia del documento cartaceo sottoscritto in originale con firma olografa, a cui è allegata copia del documento di identità del sottoscrittore.

- e) della realizzazione dell'investimento stesso, salvo eventuali deroghe, mediante sopralluogo; in alternativa e per i casi normati dal DM 410727 del 04/08/2023, la verifica potrà essere effettuata mediante foto georiferite che diano certezza di realizzazione, come previsto al paragrafo 7.3.2.1 del PSP;
- f) della Regolarità Contributiva e della certificazione antimafia, ove previsti;
- g) dei documenti previsti dal manuale ARPEA.

La domanda di pagamento può essere inoltre estratta a campione per essere sottoposta a controllo in loco per la verifica:

- a) dell'attuazione dell'operazione in conformità delle norme applicabili;
- b) di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi relativi alle condizioni per la concessione del sostegno che è possibile controllare al momento della visita e che non sono state oggetto dei controlli amministrativi;
- c) dell'esattezza dei dati dichiarati dal beneficiario (raffrontandoli con i documenti giustificativi), compresa l'esistenza di documenti, contabili o di altro tipo, a corredo delle domande di pagamento presentate dal beneficiario e, se necessario, un controllo sull'esattezza dei dati contenuti nella domanda di pagamento sulla base dei dati o dei documenti commerciali tenuti da terzi.

Sulla base dell'esito dei controlli amministrativi e del controllo in loco effettuati, è definito l'importo totale di spesa accertato e il conseguente relativo sostegno da erogare.

L'esito positivo di tali controlli comporta quindi l'inserimento della domanda in un elenco di liquidazione che sarà inviato ad ARPEA, la quale ne dispone il pagamento.

Qualora l'esito fosse invece parzialmente positivo o negativo sarà seguito l'iter previsto dall'art. 10 bis L. 241/90.

L'istruttoria della domanda di saldo si conclude entro i termini indicati al punto C.1.1.6 Termini e fasi del procedimento:

- in caso di esito positivo con l'inserimento in un elenco di liquidazione da trasmettere ad ARPEA;
- in caso di esito negativo con il provvedimento di rigetto della domanda di saldo; conseguentemente esso comporterà la decadenza della pratica e il recupero delle eventuali somme precedentemente erogate.

D.7.1.4. Richiesta di annullamento della domanda di pagamento

In qualsiasi momento il beneficiario può richiedere l'annullamento della domanda di pagamento, se si è accorto di errori palesi nella compilazione, purché tale rilievo non sia conseguenza di controlli da parte dell'ufficio istruttore.

Per richiedere l'annullamento può presentare specifica domanda, accedendo alla propria pratica presente sul servizio "Sviluppo Rurale 2023-2027" descritto al punto D.2 Presentazione delle domande e specificando le motivazioni per tale richiesta.

L'ufficio istruttore provvederà all'accettazione di tale domanda ed in tal caso sarà possibile presentare nuova domanda di pagamento, oppure al suo respingimento, ed in tal caso si proseguirà con l'istruttoria della domanda precedentemente presentata.

D.8. Controlli ex post (successivi al pagamento)

Successivamente all'erogazione del saldo l'intervento finanziato può essere soggetto ad un controllo ex post, per la verifica del mantenimento degli impegni. Infatti, se entro cinque anni dalla data di conclusione dell'istruttoria del pagamento del saldo si verifica una delle seguenti condizioni:

- a) cessazione o trasferimento dell'attività produttiva al di fuori dell'area del programma;
- b) cambio di proprietà che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
- c) qualsiasi altro cambiamento significativo che influisca sulla natura, gli obiettivi o l'attuazione dell'intervento finanziato, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari;

il sostegno è restituito dal beneficiario in proporzione al periodo per il quale gli impegni essenziali non sono stati soddisfatti e per l'importo relativo alla parte d'investimento che non ha rispettato l'impegno.

D.9. Riduzioni, sanzioni e decadenza/revoca (a seguito del mancato rispetto degli impegni)

Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta la decadenza e la revoca totale del sostegno e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

Il mancato rispetto degli impegni accessori comporta la decadenza parziale dal sostegno e la eventuale restituzione delle somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

La disciplina in materia di riduzioni ed esclusioni è normata dalla Determinazione dirigenziale n. 357 del 13/05/2024 e s.m.i., in applicazione del Decreto Ministeriale n. 93348 del 26/02/2024 ed è definita dalla Determinazione in materia di Riduzioni e Sanzioni n. 594 del 22/07/2024 e s.m.i.

In questo provvedimento sono definite le modalità di applicazione delle riduzioni in relazione alla gravità, entità e durata della violazione degli impegni.

Inoltre la domanda decade o è revocata totalmente a seguito di:

- perdita delle condizioni di ammissibilità;
- realizzazione di investimenti con spesa ammissibile inferiore alla soglia minima;
- realizzazione di investimenti che non rispondono a requisiti di funzionalità e completezza;
- mancato possesso o mancata dimostrazione, entro la presentazione della domanda di pagamento a saldo, dei titoli, autorizzazioni, concessioni, titoli abilitativi e atti comunque necessari alla realizzazione, all'esercizio, all'utilizzo o alla liquidazione dell'investimento, secondo quanto previsto dall'Allegato H.2, fermo restando che, nei casi di carenza limitata a una parte dei terreni, delle opere o delle spese, si applica la corrispondente non liquidabilità o riduzione, anziché la revoca totale.
- violazione del divieto di cumulo;
- accertamento della non veridicità delle dichiarazioni presentate;
- accertamento, in sede di controllo ex post, della violazione di specifici impegni essenziali o accessori, con applicazione della revoca, del recupero o della riduzione del sostegno nei limiti e secondo la proporzionalità previsti dalla disciplina vigente in materia di riduzioni e sanzioni per tutti i 5 anni successivi alla realizzazione dell'investimento.

D.10. Recupero dei pagamenti indebitamente percepiti

In caso di decadenza o rinuncia di una domanda per la quale sia accertato un mancato rispetto degli impegni successivi al pagamento del saldo, il beneficiario è tenuto alla restituzione delle somme precedentemente percepite.

Sarà dunque notificato un provvedimento di recupero con il quale sarà prescritta la restituzione nei successivi 60 giorni, nelle modalità in esso specificate.

Qualora la restituzione non avvenga, decorreranno gli interessi dal giorno successivo alla scadenza dei 60 giorni e fino alla data del rimborso o della detrazione. Il calcolo degli interessi, sarà applicato anche nei casi in cui ARPEA proceda alla compensazione mediante detrazione degli

importi dovuti da eventuali successivi pagamenti. In caso di indisponibilità di pagamenti successivi ARPEA potrà procedere con il recupero coattivo.

D.11. Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

Ai sensi del Reg. (UE) 2021/2116 e ai fini del sostegno, la “forza maggiore” e le “circostanze eccezionali” possono essere riconosciute in particolare nei seguenti casi:

1. una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente l'azienda;
2. la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
3. un'epizootia, la diffusione di una fitopatia o di un organismo nocivo per le piante che colpisce la totalità o una parte, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
4. l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda;
5. il decesso del beneficiario;
6. l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario.

E. Disposizioni finali

E.1. Ispezioni e controlli

Gli uffici del Settore regionale competente effettuano i seguenti controlli, secondo le disposizioni del presente Bando e dei Manuali ARPEA:

- a) controlli tecnico-amministrativi obbligatori sul 100% delle domande di sostegno, compreso un eventuale sopralluogo per la verifica dello stato dei luoghi *ex ante*;
- b) controlli tecnico-amministrativi obbligatori sul 100% delle domande di pagamento, compreso almeno un sopralluogo per la verifica della realizzazione degli investimenti ammessi al sostegno;
- c) controlli in loco da effettuarsi su un campione minimo del 5% della spesa rendicontata;
- d) verifiche delle dichiarazioni rese (autocertificazioni), ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000 art. 72 e dalla L.R. n. 14/2014 art. 29 da effettuarsi sul 10% delle dichiarazioni rese.
- e) verifiche mirate all'individuazione di possibili casi di elusione, vale a dire della creazione di condizioni artificiali per il percepimento del sostegno, come previsto dall'art. 62 del Reg. (UE) 2021/2116 (Clausola di elusione);

La realizzazione dei controlli in loco ed *ex post* può essere supportata dalla fornitura da parte del beneficiario di foto georiferite e video. Tali prove devono consentire ai funzionari incaricati del controllo di trarre conclusioni definitive in merito alla realizzazione dell'investimento.

I funzionari incaricati dei controlli redigono apposito verbale di ispezione e controllo.

I beneficiari che partecipano al presente bando, implicitamente acconsentono a:

- permettere l'accesso ai funzionari incaricati dei controlli a qualsiasi livello, in ogni momento e senza restrizioni, ai luoghi sede degli investimenti ammessi, per svolgere le attività di ispezione;
- fornire tutta la documentazione che riterrà necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli previsti dalla normativa vigente in materia.

La domanda oggetto di verifica è respinta qualora un sopralluogo o un controllo (amministrativo o in loco), previsti dal Paragrafo 7.3.2. del PSP, non possa essere effettuato per cause imputabili al beneficiario o a chi ne fa le veci.

E.2. Dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000

I dati e le dichiarazioni contenuti e sottoscritti dagli interessati nelle domande devono essere veri e hanno valore di dichiarazioni sostitutive di atto di certificazione e di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000, art. 46 e 47; chi rilascia dichiarazioni false, pure in parte, subisce anche le sanzioni previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R.

La domanda comprende, in particolare, le dichiarazioni che il richiedente deve sottoscrivere: chi fa domanda è consapevole dei requisiti e delle prescrizioni che l'intervento prevede e dell'impegno a rispettarli per l'intero periodo di esecuzione/attuazione.

Se nel corso dei controlli effettuati ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000 sono rilevate delle irregolarità o delle omissioni, rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il Responsabile del Procedimento dà notizia all'interessato di tale irregolarità. In mancanza di regolarizzazione o di completamento della dichiarazione il procedimento non ha seguito e la domanda decade.

Qualora nel corso dei controlli delle dichiarazioni sostitutive emerga la non veridicità del loro contenuto, oltre alla segnalazione all'autorità giudiziaria, il richiedente, fermo restando quanto disposto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e si procederà al recupero delle somme indebitamente percepite (articolo 75 - Decadenza dai benefici), con revoca dei benefici già eventualmente erogati e divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza per la dichiarazione.

E.3. Monitoraggio dei risultati

Le imprese, su richiesta della Regione Piemonte, devono fornire le informazioni necessarie alla valutazione dell'Intervento anche successivamente alla liquidazione della domanda di saldo.

E.4. Pubblicazione, informazioni e contatti

I provvedimenti amministrativi riferiti al presente bando sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte all'indirizzo:

<https://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2026/corrente/>

Gli atti amministrativi e le informazioni riferiti alle singole istanze sono consultabili dai beneficiari **esclusivamente in formato digitale** attraverso il servizio "Sviluppo Rurale 2023-2027" descritto al punto D.2 Presentazione delle domande , pubblicato sul **portale** www.sistemapiemonte.it.

I contatti degli uffici dei responsabili di procedimento sono i seguenti:

Settore A1714A – Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura

Responsabile Paolo Cumino

Email: infrastruttureurali@regione.piemonte.it

PEC: infrastrutture@cert.regione.piemonte.it

Telefono: 011 4321483 (Infrastrutture e Calamità)

Settore A1711C – Attuazione programmi relativi alle strutture delle aziende agricole e alle avversità atmosferiche

Responsabile Valerio Motta Fre

Email: settorea1711@regione.piemonte.it

PEC: strutture.avversita@cert.regione.piemonte.it

Indirizzo: Piazza Piemonte 1 10127 Torino

Telefono: 0171 319304 0171 319303

L'assistenza tecnica per l'utilizzo del sistema di presentazione online delle domande e di rendicontazione è garantita dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 18:00, festivi esclusi, chiamando il numero 011.0824455 o utilizzando gli appositi form di richiesta presenti nelle home page del servizio web "Sviluppo Rurale 2023-2027".

E.5. Ricorsi

Nel caso di provvedimento con esito negativo o parzialmente positivo il beneficiario può presentare:

- istanza motivata di riesame al Dirigente del Settore regionale che ha emanato l'atto amministrativo di cui si chiede la revoca o l'annullamento;
- ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente entro 60 giorni a decorrere dalla notificazione, pubblicazione o piena conoscenza dell'atto;
- ricorso straordinario entro 120 giorni dalla notificazione, comunicazione, pubblicazione ove prevista o piena conoscenza dell'atto, ai sensi del Capo III del D.P.R. n. 1199/1971, come modificato dalla normativa vigente, con decisione adottata con decreto del Presidente del Consiglio di Stato.
- ricorso all'Autorità giudiziaria ordinaria per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

E.6. Ulteriori disposizioni

L'Amministrazione si riserva successivamente, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni.

F. Glossario

Acque affinate

acque reflue urbane che sono state trattate conformemente ai requisiti di cui alla Direttiva 91/271/CEE e sono state sottoposte a ulteriore trattamento in un impianto di affinamento conformemente all'allegato I, sezione 2, del Regolamento UE 2020/741.

Acque aziendali

acque irrigue, escluse quelle consortili, utilizzate da un'azienda agricola e funzionali all'attività dell'azienda stessa derivate da prelievi autorizzati mediante concessione o licenza di attingimento per l'uso di acqua pubblica.

Acque consortili

acque irrigue derivate e fornite da un ente irriguo o un consorzio di bonifica.

Acque reflue urbane

acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, acque reflue industriali e/o acque meteoriche di dilavamento.

Acque stagionali

acqua piovana raccolta in vasche e cisterne a servizio di fondi agricoli non soggetta a concessione o licenza di attingimento per l'uso di acqua pubblica.

Autorità concedente

l'organo della provincia o della Città metropolitana competente al rilascio della concessione o della licenza di attingimento per l'uso di acque pubbliche.

Beneficiario

un organismo di diritto pubblico o privato, un soggetto dotato o meno di personalità giuridica, una persona fisica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, responsabile della presentazione della domanda di sostegno e dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni.

Canone

il corrispettivo del diritto di utilizzare acqua pubblica.

Codice ROC

codice identificativo rilevabile sulla targa delle opere di captazione delle acque irrigue, consegnata dall'autorità competente al titolare dell'opera di captazione, applicata alla struttura esterna dell'opera in modo inamovibile, visibile e riconoscibile.

Codice utenza irrigua

Il codice utenza identifica in modo univoco la concessione di prelievo idrico ed è composto dalla sigla provinciale e un numero di 5 cifre.

Complemento per lo sviluppo rurale (CSR) della Regione

Documento di attuazione a livello regionale del Piano Strategico della PAC (nazionale). In esso ciascuna regione definisce gli interventi da attuare, lo stanziamento delle relative risorse finanziarie e la calendarizzazione dei bandi con la definizione dei principi di selezione.

Derivazione

qualsiasi prelievo di acqua pubblica da corpi idrici superficiali, sotterranei o sorgenti esercitato mediante opere mobili o fisse.

Enti irrigui

gli enti irrigui sono enti privati ed in particolare: consorzi di irrigazione gestori di comprensorio irriguo, consorzi di miglioramento fondiario, consorzi di irrigazione e bonifica, coutenze irrigue, consorzi di secondo grado, consorzi concessionari gestori di canali o di opere appartenenti al patrimonio regionale e altri consorzi irrigui.

Giovane agricoltore

colui che ha un'età inferiore a 41 anni compiuti e si insedia per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo azienda – assumendone cioè il controllo effettivo e duraturo in relazione alle decisioni inerenti alla gestione, gli utili ed i rischi finanziari; ulteriori dettagli in merito alla definizione di 'Giovane agricoltore' sono riportate nel CSR della Regione Piemonte al par. 5.1.5.

Intervento

uno strumento di sostegno con una serie di caratteristiche (es. finalità, tipologie di beneficiari, condizioni di ammissibilità, impegni), specificate da una 'scheda intervento' nel piano strategico della PAC (es. SRD02).

Operazione

un progetto, un contratto, un'azione o un gruppo di progetti o azioni selezionati nell'ambito del piano strategico della PAC.

Piano Strategico della PAC (PSP)

Documento di attuazione a livello nazionale del Piano Strategico della PAC (Politica Agricola Comune), approvato dalla Commissione Europea e contenente la descrizione degli interventi da attuare sul territorio italiano per il I e II pilastro.

Portata media di prelievo

il valore medio del prelievo espresso in litri al secondo, calcolato dividendo il volume massimo concesso per il periodo di tempo in cui il prelievo è autorizzato.

Portata massima di prelievo

valore massimo istantaneo del prelievo, espresso in litri al secondo;

Pozzo

struttura realizzata mediante una perforazione, generalmente completata con rivestimento, filtri, dreno e cementazione e sviluppata al fine di consentire l'estrazione di acqua dal sottosuolo.

Utente

il soggetto obbligato al pagamento del canone in relazione ad una o più utenze

Utenza di acqua pubblica

uno o più usi dell'acqua soggetti all'obbligo di pagamento di un canone posto in capo ad un soggetto da provvedimento dell'autorità concedente.

Volume di prelievo

la quantità di acqua, espressa in metri cubi, corrispondente al volume massimo concesso nel corso dell'anno solare.

Si riportano di seguito le abbreviazioni utilizzate nel testo e nei relativi allegati

AIA:	Autorizzazione integrata ambientale
ADBPO	Autorità di bacino Distrettuale del Po
ARPEA:	Agenzia regionale piemontese per l'erogazione in agricoltura
ATI:	Associazione temporanea di imprese
ATS:	Associazione temporanea di scopo
CAA:	Centro di assistenza agricola
CCIAA:	Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura
CILA	Comunicazione di inizio lavori asseverata
CNS:	Carta nazionale dei servizi
CSR:	Complemento per lo sviluppo rurale
CREA:	Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria
DD:	Determinazione dirigenziale
DM:	Decreto Ministeriale

DPR:	Decreto del Presidente della Repubblica
IAP:	Imprenditore Agricolo Professionale
PAC:	Politica agricola comune
PEC:	Posta elettronica certificata
PSP:	Piano strategico della PAC
SAL:	Stato avanzamento lavori
SCIA	Segnalazione certificata di inizio attività
SCA:	Segnalazione certificata di agibilità
SEE	Spazio Economico Europeo
SIAP:	Sistema informativo agricolo piemontese
s.m.i.:	successive modifiche e integrazioni
TFUE:	Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea
VIA	Valutazione di impatto ambientale
VInCA	Valutazione di incidenza

G. Normativa di riferimento

G.1. Politica agricola comune

Regolamenti dell'Unione Europea

- Regolamento UE 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i Regolamenti UE 2013/1305 e UE 2013/1307.
- Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 e s.m.i. recante norme sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) 1306/2013.
- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289 della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni.
- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 della Commissione del 21 dicembre 2021 recante norme sui metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato di cui all'allegato I del Regolamento (UE) 2021/2115.
- Regolamento delegato UE 2022/126 della commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento UE 2021/2115 del parlamento europeo e del consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli stati membri nei rispettivi piani strategici della pac per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (bcaa).
- Regolamento di esecuzione UE 2022/129 della Commissione del 21 dicembre 2021 che stabilisce norme relative ai tipi di intervento riguardanti i semi oleaginosi, il cotone e i

sottoprodotti della vinificazione a norma del regolamento UE 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio e ai requisiti in materia di informazione, pubblicità e visibilità inerenti al sostegno dell'Unione e ai piani strategici della PAC.

- Regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione, del 4 maggio 2022, che integra il Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità.
- Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione, del 31 maggio 2022, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune.
- Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali.
- La Politica Agricola Comune (PAC) 2023-2027, con i suoi obiettivi generali e specifici, rientra tra gli strumenti citati nel Documento strategico unitario (DSU) della Regione Piemonte approvato con Deliberazione del Consiglio regionale n. 162-14636 del 7 settembre 2021, ponendosi in sinergia con l'azione degli altri fondi europei - in particolare quelli strutturali collocati all'interno dell'Accordo di partenariato 2021-2027 tra Italia e Commissione europea - nazionali e regionali.
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (Testo rilevante ai fini del SEE).

Norme statali

- Decreto Ministeriale n. 0093348 del 26/02/2024 - Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità "rafforzata" 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l'ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027
- n. 2588 del 10/3/2020 in tema di condizionalità (suppl. ord. N. 18 alla GU n. 113 del 4/5/2020).
- DPR 28 dicembre 2000 n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e s.m.i.;
- Legge n. 241/90 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.
- Piano Strategico PAC 2023-27, approvato con decisione di esecuzione della Commissione Europea c(2022)8645 del 2 dicembre 2022, ai fini del sostegno dell'Unione Europea finanziato dal fondo europeo agricolo di garanzia e dal fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (il PSP Italia è operativo a partire dal 1° gennaio 2023).
- Decreto Ministeriale n. 410727 del 4/08/2023 "Modalità di accertamento della legittimità e regolarità delle operazioni finanziate dal FEASR per i tipi di intervento che non rientrano nel campo di applicazione del Sistema Integrato di Gestione e Controllo di cui al Titolo IV, Capitolo II del regolamento (UE) n. 2021/2116".

- Decreto Ministeriale n. 93348 del 26/2/2024 “Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità “rafforzata” 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l’ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027”, c.d. Decreto Griglie.

Manuali dell’Organismo pagatore ARPEA

Norme regionali

- Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 e s.m.i. Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione.
- Legge regionale 1 del 22 gennaio 2019 e s.m.i. Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale.

Atti regionali

- D.G.R. n. 17 – 6532 del 20 febbraio 2023, Regolamento UE 2021/2115. Adozione del “Complemento Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Piemonte” in attuazione del Piano strategico nazionale PAC (PSP) 2023-2027 approvato con Decisione della Commissione europea C(2022)8645 del 2 dicembre 2022.
- Determinazione dirigenziale 283/A1705B/2023 del 2 febbraio 2023 di consultazione scritta del Comitato di Monitoraggio Sviluppo Rurale che contiene le risultanze dei criteri di selezione dell’intervento SRD02 – AZIONI C e D.
- D.G.R. n. 40-6802 del 27 aprile 2023, “Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027. Complemento Regionale per lo Sviluppo Rurale (CSR 2023-2027), di cui alla D.G.R. 17-6532 del 20.02.2023. Approvazione degli indirizzi operativi per l’attivazione dei bandi dell’intervento SRD02, Azione C “Investimenti irrigui” (SRD02C/1/2023) e Azione D “Investimenti per il benessere animale” (SRD02D/1/2023). Spesa complessiva di euro 12.500.000,00.”
- D.G.R. 25 Marzo 2024, n. 25-8347 “Regolamento (UE) n. 2021/2115. Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027. Complemento Regionale per lo Sviluppo Rurale (CSR 2023-2027), da ultimo riadottato con DGR 27-7740 del 20/11/2023. Intervento SRD02, Azione C “Investimenti irrigui”. Disposizioni per l’integrazione della dotazione finanziaria di cui alla D.G.R. n. 40-6802 del 27 aprile 2023 per il bando SRD02C/1/2023 di ulteriori euro 2.400.000,00”
- D.G.R. n. 35-106/2024/XII del 2 agosto 2024 “Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027. Complemento Regionale per lo Sviluppo Rurale (CSR 2023- 2027), di cui alla D.G.R. n. 17-6532 del 20 febbraio 2023, da ultimo riadottato con D.G.R. n. 5-8514 del 30 aprile 2024. Approvazione degli indirizzi operativi per l’attivazione del bando SRD02C/2/2024 dell’Intervento SRD02 - Azione C “Investimenti irrigui”. Spesa pubblica complessiva di euro 4.100.000,00.”
- D.G.R. n. 6-1853/2025/XII del 24 novembre 2025 “Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027. Complemento Regionale per lo Sviluppo Rurale (CSR 2023- 2027), di cui alla D.G.R. n. 17-6532 del 20 febbraio 2023, da ultimo riadottato con D.G.R. n. 2-941 del 31 marzo 2025. Intervento SRD02, Azione C “Investimenti irrigui”. Disposizioni per l’integrazione della dotazione finanziaria di cui alla D.G.R. n. 35-106 del 2 agosto 2024 per il bando

SRD02C/2/2024 di ulteriori euro 3.000.000,00, per una dotazione complessiva di euro 7.100.000,00”

- Determinazione dirigenziale n. 357 del 13 maggio 2024 e s.m.i., in materia di riduzioni e sanzioni e in applicazione del Decreto Ministeriale n. 93348 del 26/02/2024.
- Determinazione dirigenziale n. 594 del 22 luglio 2024 in materia di riduzioni e sanzioni come modificata dalla Determinazione dirigenziale n. 903 del 21 ottobre 2025.
- D.G.R. n. 5-2348/2026/XII del 16 marzo 2026 “Legge n. 241/1990, articolo 2. Legge regionale n. 14/2014, articolo 8. Individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi afferenti alla sfera di competenza della Direzione regionale Agricoltura e Cibo. Revoca della deliberazione della Giunta regionale n. 20-6877 del 15 maggio 2023”.
- Determinazione dirigenziale n. 442/A1700A/2026 del 28 aprile 2026 ad oggetto: “Complemento di Sviluppo Rurale (CSR) in attuazione del Piano Strategico Nazionale PAC (PSP) 2023-2027. Modifica degli allegati alla Determinazione Dirigenziale n. 277/A1700A del 27/03/2025: riadozione del documento “Bando tipo – rev.3” da utilizzarsi per l’attuazione degli Interventi previsti agli art. 73, 74, 75, 77 e 78 del Reg. (UE) 2021/2115.
- D.G.R. n. 7-2874/2026/XII del 27 luglio 2026 “Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027. Complemento Regionale per lo Sviluppo Rurale (CSR 2023-2027), di cui alla D.G.R. n. 17-6532 del 20 febbraio 2023, da ultimo riadottato con D.G.R. n. 6-2503 del 4 maggio 2026. Approvazione degli indirizzi operativi per l’attivazione del bando SRD02C/3/2026 dell’Intervento SRD02 - Azione C “Investimenti irrigui”. Spesa pubblica complessiva di euro 571.686,00.”

G.2. Acque

Disposizioni unionali

- DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 21 maggio 1991 concernente il trattamento delle acque reflue urbane (91 /271 /CEE).
- DIRETTIVA 2000/60/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.
- REGOLAMENTO (UE) 2020/741 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 25 maggio 2020 recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua.

Disposizioni statali

- REGIO DECRETO 11 dicembre 1933 , n. 1775 “Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici.”
- Codice dell’ambiente DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale.”

ADBPO

- Piano di Gestione del distretto idrografico del Po¹⁹.

¹⁹ pubblicato all'indirizzo <https://pianoacque.adbpo.it/piano-di-gestione-2021/>

Disposizioni regionali

- Piano di Tutela delle Acque (PTA 2021) approvato con D.C.R. n. 179 - 18293, a seguito della D.G.R. n. 8-3089 del 16 aprile 2021 di riassunzione della proposta al Consiglio di revisione del Piano.
- Regolamento regionale n. 10 del 29 luglio 2003 "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61) e s.m.i..
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 GIUGNO 2026, N. 2/R Regolamento regionale recante: "Modifiche ai regolamenti regionali 29 luglio 2003, n. 10/R, 6 dicembre 2004, n. 15/R e 10 ottobre 2005, n. 6/R in materia di uso di acqua pubblica e relativi canoni."

H. ALLEGATI

H.1. Allegato 1 – Contenuti minimi della relazione tecnica

La relazione tecnica ha valore dichiarativo e deve essere congrua, coerente e correlata con i dati presenti nel fascicolo aziendale. La relazione è, di norma, sottoscritta dal professionista incaricato della progettazione con firma elettronica qualificata (firma digitale); in alternativa è possibile caricare a sistema il documento digitale, copia del documento cartaceo sottoscritto in originale con firma olografa, a cui è allegata copia del documento di identità del sottoscrittore.

H.1.1. Relazione tecnica progetto di INVESTIMENTO A) - Miglioramento, rinnovo e ripristino degli impianti irrigui esistenti che non comportino un aumento netto della superficie irrigata

La relazione tecnica, relativa alle sole aree di progetto, deve riportare i contenuti minimi elencati di seguito ed essere redatta secondo il Modello A) RELAZIONE TECNICA DI PROGETTO

- a) titolo del progetto di investimento;
- b) soggetto richiedente ed indicazione dell'eventuale progettista incaricato (indicazione degli estremi del professionista e dell'ordine di appartenenza). Nei casi di soggetti collettivi indicazione dell'elenco dei soggetti e il possesso della qualifica di IAP o coltivatore diretto;
- c) descrizione del progetto di investimento con indicazione degli obiettivi di risparmio idrico potenziale, delle opere da realizzare e delle attrezzature da acquistare conformemente alle tecniche irrigue di cui al punto B.4.3 Legenda per la tabella risparmio idrico potenziale ;
- d) planimetria o ortofoto delle superfici oggetto di intervento con indicazione del foglio di mappa e delle particelle interessate;
- e) elencazione e motivazioni dei punteggi autoattribuiti;
- f) superfici irrigate oggetto di efficientamento, suddivise per appezzamenti, colture irrigue principali e titolo di conduzione;
- g) tipologia e localizzazione delle fonti irrigue utilizzate (acque aziendali e/o acque consortili) con descrizione delle concessioni irrigue delle acque aziendali e/o delle quote d'acqua irrigua assegnate all'azienda da enti irrigui o consorzi di bonifica. Nel caso di acque consortili, specificare se: l'acqua fornita è derivante da prelievi sotterranei e/o superficiali, i turni e la portata destinati agli appezzamenti oggetto della domanda di investimento; In caso di acque aziendali è necessario indicare il codice utenza della concessione e il codice identificativo univoco della captazione (codice ROC) riportato nella targa dell'opera di captazione ove presente, la portata massima e media di prelievo e la portata prevista per il progetto.
- h) descrizione delle irrigazioni praticate negli ultimi cinque anni, indicando:
 - i. superficie dell'appezzamento;

- ii. coltura;
 - iii. tecnica irrigua utilizzata;
 - iv. portata della fonte irrigua (l/sec);
 - v. numero delle adacquate praticate;
 - vi. durata di ogni adacquata;
 - vii. volume irriguo per adacquata e volume irriguo della stagione irrigua;
 - viii. modalità di misura dei volumi irrigui;
 - ix. nel caso in cui l'azienda agricola utilizzi acqua consortile sulla base di una consegna turnata, dovrà essere prodotto il calendario di turnazione, comprensivo di giorni, ora di inizio turno e ora di fine turno.
- i) elencazione di tutte autorizzazioni e titoli abilitativi (CILA e SCIA) necessari per la realizzazione del progetto di investimento, specificando quali sono quelle già in possesso, richieste, in corso di autorizzazione e da richiedere. Qualora non siano necessarie autorizzazioni dichiarare: "progetto non soggetto ad autorizzazioni";
 - j) cronoprogramma dei lavori;
 - k) costo sintetico del progetto suddiviso per lavori, attrezzature, macchinari, spese generali e tecniche.

Sono ammissibili solo investimenti per i quali siano presenti contatori intesi a misurare il consumo di acqua relativo agli stessi investimenti oggetto del sostegno; in alternativa, è possibile installare i contatori atti a tale scopo nell'ambito degli stessi investimenti oggetto del sostegno.

H.1.1.1. Modello A) RELAZIONE TECNICA DI PROGETTO

CSR 2023-2027 SRD02C INVESTIMENTO A)

Miglioramento, rinnovo e ripristino degli impianti irrigui esistenti che non comportino un aumento netto della superficie irrigata

1. TITOLO DEL PROGETTO DI INVESTIMENTO

--

2. RICHIEDENTE

AZIENDA SINGOLA ☒ SI ☐ NO

Denominazione azienda	CUAA	Partita IVA

SOGGETTO COLLETTIVO ☐ SI ☒ NO

se soggetto collettivo elenco soggetti (nome e cognome) e qualifica IAP o coltivatore diretto posseduta:

Denominazione azienda	CUAA	Qualifica IAP	Coltivatore diretto
		☐	☐
		☐	☐
		☐	☐
		☐	☐
		☐	☐

indicazione dell'eventuale professionista progettista abilitato

Nome e cognome	Codice fiscale	Ordine appartenenza	n. iscrizione albo

3. DESCRIZIONE DEL PROGETTO DI INVESTIMENTO

OBIETTIVI DI RISPARMIO IDRICO²⁰

--

OPERE DA REALIZZARE

--

²⁰ descrivere il progetto di investimento con indicazione dello stato attuale e degli obiettivi di risparmio idrico potenziale, facendo riferimento al "quadro efficientamento idrico" della domanda di sostegno.

ATTREZZATURE DA ACQUISTARE²¹

--

4. PLANIMETRIA O ORTOFOTO DELLE SUPERFICI OGGETTO DI INTERVENTO CON INDICAZIONE DEL FOGLIO DI MAPPA E DELLE PARTICELLE INTERESSATE

Inserire nella relazione o come allegato alla presente relazione

--

5. ELENCAZIONE E MOTIVAZIONI DEI PUNTEGGI AUTOATTRIBUITI

Nel caso di macchine irrigue mobili indicare le particelle catastali sulle quali è previsto l'utilizzo del macchinario.

--

6. SUPERFICI IRRIGATE OGGETTO DI EFFICIENTAMENTO, SUDDIVISE PER APPEZZAMENTI E COLTURE IRRIGUE PRINCIPALI E TITOLO DI CONDUZIONE

Fare riferimento al "quadro investimenti" della domanda di sostegno

Appezzamento	Coltura irrigua principale	Superficie (Ha)	Titoli conduzione terreni	
			in proprietà o conferiti dai soci (Ha)	Altro ²² (Ha)
totale				

Nel caso dei terreni ove la proprietà non sia interamente dell'azienda richiedente indicare:

²¹ l'elenco delle attrezzature DEVE comprendere i contatori per misurare l'acqua (qualora non siano già installati)

²² contratto di affitto, dichiarazione del titolare del diritto, usufrutto, enfiteusi, contratto di comodato, usi civici, custodia giudiziaria ecc

localizzazione opere di captazione acque sotterranee

Descrizione opera di captazione	Comune	Foglio	particella

acque superficiali

descrizione	portata massima di prelievo (l/sec)	portata media di prelievo (l/sec)	Portata prevista per il progetto (l/sec)

localizzazione opere di captazione acque superficiali

Descrizione opera di captazione	Comune	Foglio	particella

B) ACQUE CONSORTILI ☐ SI ☐ NO

se SI indicare la denominazione del consorzio irriguo titolare della concessione

--

localizzazione punti di prelievo

N.	Descrizione	Comune	Foglio	particella

N. punto di prelievo	Acque sotterranee	Acque superficiali	Numero turni	Orario turni	Portata (l/sec)	Volume adacquata (mc)
	☐	☐				
	☐	☐				
	☐	☐				

8. DESCRIZIONE DELLE IRRIGAZIONI PRATICATE NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI

Descrizione:

--

APPEZZAMENTO SUPERFICIE ettari

anno	COLTURA	COD. TECNICA IRRIGUA ²⁶	portata della fonte irrigua (l/sec)	numero delle adacquate praticate	durata di ogni adacquata	Volume irriguo per adacquata (mc)	Volume irriguo della stagione irrigua (mc)	Modalità misura dei volumi irrigui

APPEZZAMENTO SUPERFICIE ettari

anno	COLTURA	COD. TECNICA IRRIGUA	portata della fonte irrigua (l/sec)	numero delle adacquate praticate	durata di ogni adacquata	Volume irriguo per adacquata (mc)	Volume irriguo della stagione irrigua (mc)	Modalità misura dei volumi irrigui

²⁶ inserire il codice del punto B.4.3 del bando

APPEZZAMENTO SUPERFICIE ettari

anno	COLTURA	COD. TECNICA IRRIGU A	portata della fonte irrigua (l/sec)	numero delle adacquate praticate	durata di ogni adacquata	Volume irriguo per adacquata (mc)	Volume irriguo della stagione irrigua (mc)	Modalità misura dei volumi irrigui

9. ELENCAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI NECESSARIE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI INVESTIMENTO, SPECIFICANDO QUALI SONO QUELLE GIÀ IN POSSESSO, RICHIESTE, IN CORSO DI AUTORIZZAZIONE E DA RICHIEDERE

☐ La realizzazione del progetto **non prevede** il rilascio di autorizzazioni per le seguenti motivazioni:

Nel caso di macchine irrigue mobili, ai fini del riconoscimento del punteggio relativo alla cantierabilità, non è richiesta la presentazione di titoli autorizzativi edilizi o urbanistici; si richiede una dichiarazione del progettista che dimostri che l'intervento riguarda esclusivamente un'attrezzatura mobile, priva di opere fisse stabilmente infisse al suolo.

Elencare i pareri preventivi rilasciati dal Comune dove è localizzato l'investimento

☐ La realizzazione del progetto **prevede** il rilascio delle seguenti autorizzazioni:

	Descrizione autorizzazione	già in possesso	richieste	da richiedere
☐	Concessioni idriche	☐	☐	☐
☐	Volturazione concessione idrica	☐	☐	☐
☐	Permesso di costruire	☐	☐	☐
☐	Autorizzazione paesaggistica	☐	☐	☐
☐	Vincolo idrogeologico	☐	☐	☐
☐	Valutazione di impatto ambientale	☐	☐	☐
☐	Valutazione di incidenza	☐	☐	☐

☐	Altro:	☐	☐	☐

☐ La realizzazione del progetto **prevede** il rilascio dei seguenti titoli abilitativi:

	Descrizione autorizzazione	già in possesso	richieste	da richiedere
☐	CILA per:	☐	☐	☐
☐	SCIA per:	☐	☐	☐
☐	Altro:	☐	☐	☐

10. CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Descrizione:

--

elenco lavori	Anno				Anno			
	GFM	AMG	LAS	OND	GFM	AMG	LAS	OND
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

11. COSTO SINTETICO DEL PROGETTO

Descrizione:

--

Lavori

descrizione	costo unitario	costo totale
totale		

Attrezzature e macchinari

descrizione	costo unitario	costo totale
contatori ²⁷		
totale		

spese generali e tecniche

descrizione	costo unitario	costo totale
totale		

12. ALTRE INFORMAZIONI

Riportare in questa sezione eventuali altri contenuti non descritti nelle sezioni precedenti che si ritiene di interesse:

²⁷ Sono ammissibili solo investimenti per i quali siano presenti contatori intesi a misurare il consumo di acqua relativo agli stessi investimenti oggetto del sostegno. In alternativa, è possibile installare i contatori atti a tale scopo nell'ambito degli stessi investimenti oggetto del sostegno.

13. ALLEGATI

Riportare in questa sezione eventuali allegati che si ritiene di interesse:

--

Luogo e data _____

Firma del richiedente	Firma del professionista progettista
-----------------------	---

H.1.2. Relazione tecnica progetto di INVESTIMENTO B) - Creazione, ampliamento, miglioramento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di bacini o altre forme di stoccaggio/conservazione (incluse le opere di adduzione e/o distribuzione di pertinenza esclusivamente aziendale) esclusivamente di acque stagionali, finalizzate anche a garantirne la disponibilità in periodi caratterizzati da carenze, incluse quelle per la captazione di acqua piovana

La relazione tecnica, relativa alle sole aree di progetto, deve riportare i contenuti minimi elencati di seguito ed essere redatta secondo il Modello B) RELAZIONE TECNICA DI PROGETTO:

- a) titolo del progetto di investimento;
- b) soggetto richiedente ed indicazione dell'eventuale professionista progettista abilitato. Nei casi di soggetti collettivi indicazione dei soggetti in possesso della qualifica di IAP o coltivatore diretto;
- c) descrizione del progetto di investimento con indicazione degli obiettivi di stoccaggio e di irrigazione di soccorso;
- d) rappresentazione grafica del progetto mediante planimetrie e tavole in scala adeguata che illustrino le opere di adduzione, distribuzione, stoccaggio previste e le superfici oggetto di intervento, con indicazione del foglio di mappa e delle particelle interessate
- e) elencazione e motivazioni dei punteggi autoattribuiti;
- f) il corretto dimensionamento, inteso come dimensioni delle superfici di raccolta e volume invasabile, degli stoccaggi previsti, in base alle precipitazioni medie degli ultimi 5 anni e alle superfici di raccolta delle acque stagionali;
- g) quantificazione dei movimenti terra e descrizione dell'utilizzo delle terre di scavo²⁸;
- h) descrizione delle superfici di progetto (aree destinate agli stoccaggi, aree irrigate, titoli di conduzione, appezzamenti, colture previste e volumi irrigui che si intendono utilizzare)
- i) elencazione di tutte autorizzazioni e titoli abilitativi (CILA e SCIA) necessari per la realizzazione del progetto di investimento, specificando quali sono quelle già in possesso, richieste, in corso di autorizzazione e da richiedere. Qualora non siano necessarie autorizzazioni dichiarare: "progetto non soggetto ad autorizzazioni";
- a) cronoprogramma dei lavori;
- b) costo sintetico del progetto suddiviso per attrezzature, macchinari, lavori, spese generali e tecniche.

Sono ammissibili solo investimenti per i quali siano presenti contatori intesi a misurare il consumo di acqua relativo agli stessi investimenti oggetto del sostegno; in alternativa, è possibile installare i contatori atti a tale scopo nell'ambito degli stessi investimenti oggetto del sostegno.

²⁸ allegare anche planimetria e sezioni per la valutazione dei volumi di scavo.

H.1.2.1. Modello B) RELAZIONE TECNICA DI PROGETTO

CSR 2023-2027 SRD02C INVESTIMENTO B)

Creazione, ampliamento, miglioramento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di bacini o altre forme di stoccaggio/conservazione (incluse le opere di adduzione e/o distribuzione di pertinenza esclusivamente aziendale) esclusivamente di acque stagionali, finalizzate anche a garantirne la disponibilità in periodi caratterizzati da carenze, incluse quelle per la captazione di acqua piovana

1. TITOLO DEL PROGETTO DI INVESTIMENTO

--

2. RICHIEDENTE

AZIENDA SINGOLA ☐ SI ☐ NO

Denominazione azienda	CUAA	Partita IVA

SOGGETTO COLLETTIVO ☐ SI ☐ NO

se soggetto collettivo elenco soggetti (nome e cognome) e qualifica IAP o coltivatore diretto posseduta:

Denominazione azienda	CUAA	Qualifica IAP	Coltivatore diretto
		☐	☐
		☐	☐
		☐	☐
		☐	☐
		☐	☐

indicazione dell'eventuale professionista progettista abilitato

Nome e cognome	Codice fiscale	Ordine appartenenza	n. iscrizione albo

3. DESCRIZIONE DEL PROGETTO DI INVESTIMENTO

IRRIGAZIONE DI SOCCORSO ☐ SI ☐ NO

OBIETTIVI DI STOCCAGGIO

--

OPERE DA REALIZZARE

--

ATTREZZATURE DA ACQUISTARE²⁹

--

4. RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEL PROGETTO MEDIANTE PLANIMETRIE E TAVOLE IN SCALA ADEGUATA CHE ILLUSTRINO LE OPERE DI ADDUZIONE, DISTRIBUZIONE, STOCCAGGIO PREVISTE E LE SUPERFICI OGGETTO DI INTERVENTO, CON INDICAZIONE DEL FOGLIO DI MAPPA E DELLE PARTICELLE INTERESSATE

Inserire nella relazione o allegare alla presente relazione

--

5. ELENCAZIONE E MOTIVAZIONI DEI PUNTEGGI AUTOATTRIBUITI

--

6. CORRETTO DIMENSIONAMENTO, INTESO COME DIMENSIONI DELLE SUPERFICI DI RACCOLTA E VOLUME INVASABILE, DEGLI STOCCAGGI PREVISTI, IN BASE ALLA DISTRIBUZIONE DELLE PRECIPITAZIONI MEDIE DEGLI ULTIMI 5 ANNI E ALLE SUPERFICI DI RACCOLTA DELLE ACQUE STAGIONALI

descrizione

--

Anno	Precipitazione media mensile (mm)												Precipitazione media annua (mm)
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
Media 5 anni													

²⁹ l'elenco delle attrezzature DEVE comprendere i contatori per misurare l'acqua (qualora non siano già installati)

Superficie raccolta acque (mq)	Precipitazioni (media 5 anni) invasabili (mc) ³⁰	Volume dell'invaso (mc)

7. QUANTIFICAZIONE DEI MOVIMENTI TERRA E DESCRIZIONE DELL'UTILIZZO DELLE TERRE DI SCAVO³¹

n. invasi	Superficie scavo (mq)	Volume scavo (mc)	Volume scavo utilizzato per la realizzazione dell'invaso (mc)	Volume scavo in esubero (mc)
TOTALE				

8. DESCRIZIONE DELLE SUPERFICI DI PROGETTO

aree destinate agli stoccaggi, aree irrigate, titoli di conduzione, appezzamenti, colture previste e volumi irrigui che si intendono utilizzare

DESCRIZIONE	Superficie (Ha)	Titoli conduzione terreni	
		in proprietà o conferiti dai soci (Ha)	Altro (affitto, comodato, uso gratuito ...) (Ha)
Area di stoccaggio acque			
Aree irrigate			
totale			

³⁰ Sono da considerare le precipitazioni raccolte nei periodi in cui non è praticata l'irrigazione al netto delle perdite

³¹ allegare anche planimetria e sezioni per la valutazione dei volumi di scavo

Nel caso dei terreni ove la proprietà non sia interamente dell'azienda richiedente indicare:

Titolo conduzione		Superficie (Ha)
affitto	☐	
contitolarità	☐	
usufrutto	☐	
enfiteusi	☐	
comodato	☐	
usi civici	☐	
custodia giudiziaria	☐	
Altro ...	☐	

APPEZZAMENTO DA IRRIGARE..... SUPERFICIE ettari

anno	COLTURA ³²	COD. TECNICA IRRIGUA ³³	Volume irriguo per adacquata (mc)	Volume irriguo della stagione irrigua (mc)
1				
2				
3				
4				

APPEZZAMENTO DA IRRIGARE SUPERFICIE ettari

anno	COLTURA	COD. TECNICA IRRIGUA	Volume irriguo per adacquata (mc)	Volume irriguo della stagione irrigua (mc)
1				
2				
3				
4				

³² inserire, se previste, le rotazioni colturali

³³ inserire il codice del punto B.4.3 del bando

9. ELENCAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI NECESSARIE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI INVESTIMENTO, SPECIFICANDO QUALI SONO QUELLE GIÀ IN POSSESSO, RICHIESTE, IN CORSO DI AUTORIZZAZIONE E DA RICHIEDERE

☐ La realizzazione del progetto **non prevede** il rilascio di autorizzazioni per le seguenti motivazioni:

Elencare i pareri preventivi rilasciati dal Comune dove è localizzato l'investimento

☐ La realizzazione del progetto **prevede** il rilascio delle seguenti autorizzazioni:

	Descrizione autorizzazione	già in possesso	richieste	da richiedere
☐	Permesso di costruire	☐	☐	☐
☐	Autorizzazione paesaggistica	☐	☐	☐
☐	Vincolo idrogeologico	☐	☐	☐
☐	Valutazione di impatto ambientale	☐	☐	☐
☐	Valutazione di incidenza	☐	☐	☐
☐	Piano di utilizzo terre e rocce da scavo	☐	☐	☐
☐	Altro:	☐	☐	☐

☐ La realizzazione del progetto **prevede** il rilascio dei seguenti titoli abilitativi:

	Descrizione autorizzazione	già in possesso	richieste	da richiedere
☐	CILA per:	☐	☐	☐
☐	SCIA per:	☐	☐	☐
☐	Altro:	☐	☐	☐

10. CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Descrizione:

elenco lavori	Anno				Anno			
	GFM	AMG	LAS	OND	GFM	AMG	LAS	OND
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

11. COSTO SINTETICO DEL PROGETTO

Descrizione:

Lavori

descrizione	costo unitario	costo totale
totale		

Attrezzature e macchinari

descrizione	costo unitario	costo totale
contatori ³⁴		
totale		

³⁴ Sono ammissibili solo investimenti per i quali siano presenti contatori intesi a misurare il consumo di acqua relativo agli stessi investimenti oggetto del sostegno. In alternativa, è possibile installare i contatori atti a tale scopo nell'ambito degli stessi investimenti oggetto del sostegno.

spese generali e tecniche

descrizione	costo unitario	costo totale
totale		

12. ALTRE INFORMAZIONI

Riportare in questa sezione eventuali altri contenuti non descritti nelle sezioni precedenti che si ritiene di interesse:

13. ALLEGATI

Riportare in questa sezione eventuali allegati che si ritiene di interesse:

Luogo e data _____

Firma del richiedente

Firma del professionista
progettista

H.1.3. Relazione tecnica progetto di INVESTIMENTO C) - Utilizzo di acque affinate come fonte alternativa di approvvigionamento idrico

La relazione tecnica, relativa alle sole aree di progetto, deve riportare i contenuti minimi elencati di seguito ed essere redatta secondo il Modello C) RELAZIONE TECNICA DI PROGETTO:

- a)** titolo del progetto di investimento;
- b)** soggetto richiedente ed indicazione dell'eventuale professionista progettista abilitato. Nei casi di soggetti collettivi indicazione dei soggetti in possesso della qualifica di IAP o coltivatore diretto;
- c)** indicazione del soggetto fornitore dell'acqua affinata e descrizione del progetto di investimento;
- d)** planimetria o ortofoto delle superfici oggetto di intervento con indicazione del foglio di mappa e delle particelle interessate;
- e)** elencazione e motivazioni dei punteggi autoattribuiti;
- f)** superfici irrigate oggetto di irrigazione, suddivise per appezzamenti , colture irrigue principali e titoli di conduzione;
- g)** tipologia e localizzazione delle fonti irrigue utilizzate (tipologia delle fonti di provvista, quantità e qualità delle acque utilizzabili specificando se sono già affinate o se devono essere sottoposte ad ulteriori trattamenti per poter essere utilizzate a fini irrigui, localizzazione delle opere irrigue e delle fonti di approvvigionamento)
- h)** descrizione delle tecniche irrigue previste dal progetto conformemente alle tipologie di cui al punto B.4.3 Legenda per la tabella risparmio idrico potenziale ;
- i)** elencazione di tutte autorizzazioni e titoli abilitativi (CILA e SCIA) necessari per la realizzazione del progetto di investimento, specificando quali sono quelle già in possesso, richieste, in corso di autorizzazione e da richiedere. Qualora non siano necessarie autorizzazioni dichiarare: "progetto non soggetto ad autorizzazioni";
- j)** cronoprogramma dei lavori;
- k)** costo sintetico del progetto suddiviso per attrezzature, macchinari, lavori, spese generali e tecniche.

H.1.3.1. Modello C) RELAZIONE TECNICA DI PROGETTO

CSR 2023-2027 SRD02C INVESTIMENTO C)

Utilizzo di acque affinate come fonte alternativa di approvvigionamento idrico

1. TITOLO DEL PROGETTO DI INVESTIMENTO

--

2. RICHIEDENTE

AZIENDA SINGOLA ☒ SI ☐ NO

Denominazione azienda	CUAA	Partita IVA

SOGGETTO COLLETTIVO ☐ SI ☒ NO

se soggetto collettivo elenco soggetti (nome e cognome) e qualifica IAP o coltivatore diretto posseduta:

Denominazione azienda	CUAA	Qualifica IAP	Coltivatore diretto
		☐	☐
		☐	☐
		☐	☐
		☐	☐
		☐	☐

indicazione dell'eventuale professionista progettista abilitato

Nome e cognome	Codice fiscale	Ordine appartenenza	n. iscrizione albo

3. INDICAZIONE DEL SOGGETTO FORNITORE DELL'ACQUA AFFINATA E DESCRIZIONE DEL PROGETTO DI INVESTIMENTO

SOGGETTO FORNITORE DELL'ACQUA AFFINATA

Denominazione	Partita IVA

OBIETTIVI DI UTILIZZO IRRIGUO

--

OPERE DA REALIZZARE

--

ATTREZZATURE DA ACQUISTARE³⁵

--

4. PLANIMETRIA O ORTOFOTO DELLE SUPERFICI OGGETTO DI INTERVENTO CON INDICAZIONE DEL FOGLIO DI MAPPA E DELLE PARTICELLE INTERESSATE

Inserire nella relazione o allegare alla presente relazione

--

5. ELENCAZIONE E MOTIVAZIONI DEI PUNTEGGI AUTOATTRIBUITI

--

6. SUPERFICI IRRIGATE OGGETTO DI IRRIGAZIONE, SUDDIVISE PER APPEZZAMENTI, COLTURE IRRIGUE PRINCIPALI E TITOLI DI CONDUZIONE

Fare riferimento al “quadro investimenti” della domanda di sostegno

Appezzamento	Coltura irrigua principale	Superficie (Ha)	Titoli conduzione terreni	
			in proprietà o conferiti dai soci (Ha)	Altro (affitto, comodato, uso gratuito ...) (Ha)
totale				

³⁵ l'elenco delle attrezzature DEVE comprendere i contatori per misurare l'acqua (qualora non siano già installati)

Nel caso dei terreni ove la proprietà non sia interamente dell'azienda richiedente indicare:

Titolo conduzione		Superficie (Ha)
affitto	☐	
contitolarità	☐	
usufrutto	☐	
enfiteusi	☐	
comodato	☐	
usi civici	☐	
custodia giudiziaria	☐	
Altro ...	☐	

7. TIPOLOGIA E LOCALIZZAZIONI DELLE FONTI IRRIGUE UTILIZZATE

tipologia delle fonti di provvista, quantità e qualità delle acque utilizzabili specificando se sono già affinate o se devono essere sottoposte ad ulteriori trattamenti per poter essere utilizzate a fini irrigui:

--

localizzazione delle opere irrigue e delle fonti di approvvigionamento

N.	Descrizione	Comune	Foglio	particella

8. ELENCAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI NECESSARIE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI INVESTIMENTO, SPECIFICANDO QUALI SONO QUELLE GIÀ IN POSSESSO, RICHIESTE, IN CORSO DI AUTORIZZAZIONE E DA RICHIEDERE

☐ La realizzazione del progetto **non prevede** il rilascio di autorizzazioni per le seguenti motivazioni:

--

Elencare i pareri preventivi rilasciati dal Comune dove è localizzato l'investimento

--

☐ La realizzazione del progetto **prevede** il rilascio delle seguenti autorizzazioni:

	Descrizione autorizzazione	già in possesso	richieste	da richiedere
☐	Autorizzazione allo scarico con finalità di riutilizzo	☐	☐	☐
☐	Permesso di costruire	☐	☐	☐
☐	Autorizzazione paesaggistica	☐	☐	☐

☐	Vincolo idrogeologico	☐	☐	☐
☐	Valutazione di impatto ambientale	☐	☐	☐
☐	Valutazione di incidenza	☐	☐	☐
☐	Altro:	☐	☐	☐

☐ La realizzazione del progetto **prevede** il rilascio dei seguenti titoli abilitativi:

	Descrizione autorizzazione	già in possesso	richieste	da richiedere
☐	CILA per:	☐	☐	☐
☐	SCIA per:	☐	☐	☐
☐	Altro:	☐	☐	☐

9. CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Descrizione:

elenco lavori	Anno				Anno			
	GFM	AMG	LAS	OND	GFM	AMG	LAS	OND
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Descrizione:

--

descrizione	costo unitario	costo totale
totale		

descrizione	costo unitario	costo totale
contatori ³⁶		
totale		

descrizione	costo unitario	costo totale
totale		

74

11. ALTRE INFORMAZIONI

Riportare in questa sezione eventuali altri contenuti non descritti nelle sezioni precedenti che si ritiene di interesse:

12. ALLEGATI

Riportare in questa sezione eventuali allegati che si ritiene di interesse:

Luogo e data _____

Firma del richiedente

Firma del professionista
progettista

H.2. Allegato 2 - autorizzazioni, concessioni e altri titoli abilitativi. Documentazione obbligatoria da allegare alla domanda di pagamento

Alla domanda di pagamento deve essere allegata la documentazione comprovante il possesso dei titoli, autorizzazioni, concessioni, nulla osta, pareri, comunicazioni, segnalazioni, dichiarazioni di conformità o altri atti comunque necessari alla realizzazione, al completamento, all'esercizio e all'utilizzo dell'investimento finanziato, in coerenza con il progetto ammesso a sostegno e con l'investimento effettivamente realizzato.

La documentazione già prodotta dal beneficiario nelle precedenti fasi del procedimento e già presente agli atti dell'Amministrazione non deve essere nuovamente allegata alla domanda di pagamento, purché sia ancora valida, efficace e riferibile al progetto effettivamente realizzato.

In tal caso, nella relazione tecnica o nella documentazione di accompagnamento alla domanda di pagamento deve esserne dato espressamente atto, indicando gli estremi della documentazione già trasmessa, la fase procedimentale in cui è stata prodotta e confermando che la stessa è tuttora valida, efficace e coerente con l'investimento realizzato. La documentazione deve riferirsi al progetto effettivamente realizzato. In caso di varianti, modifiche progettuali o adeguamenti intervenuti in corso d'opera, devono essere allegati anche i relativi atti integrativi, sostitutivi o aggiornati.

1. Documentazione relativa al titolo idoneo al prelievo o all'utilizzo della risorsa idrica

Per gli investimenti di tipo A), il beneficiario deve dimostrare, ai fini della liquidazione del contributo, il possesso di un titolo valido e idoneo al prelievo o all'utilizzo della risorsa idrica sui terreni oggetto di efficientamento irriguo.

Il possesso del titolo idoneo al prelievo o all'utilizzo della risorsa idrica costituisce condizione per la liquidazione del contributo, anche parziale, indipendentemente dall'attribuzione del punteggio di cantierabilità di cui al punto B.6.4 Caratteristiche dell'investimento.

Il titolo deve risultare posseduto nei termini previsti dalla normativa applicabile e deve essere documentato entro la presentazione della domanda di pagamento a saldo. In assenza di titolo idoneo a tale data, l'investimento non è liquidabile, in tutto o nella parte non assistita dal titolo, con conseguente decadenza totale o parziale dal sostegno, secondo la disciplina vigente in materia di riduzioni, sanzioni, decadenza e revoca.

Ai fini della liquidazione, il titolo si considera idoneo quando il beneficiario dimostri, limitatamente ai terreni oggetto di efficientamento irriguo:

- a) la legittima disponibilità della risorsa idrica utilizzata per l'investimento;
- b) la riferibilità della concessione, utenza irrigua o provvista d'acqua ai terreni oggetto dell'investimento;
- c) la coerenza dell'utilizzo della risorsa idrica con i limiti quantitativi, territoriali, temporali e funzionali previsti dal titolo concessorio, dall'utenza o dalla documentazione consortile;
- d) l'assenza di cessione autonoma della risorsa idrica separata dal fondo;
- e) la conformità dell'utilizzo irriguo alla normativa vigente in materia di acque pubbliche e alle eventuali prescrizioni stabilite dall'Autorità concedente o dall'ente irriguo competente.

1.1. Acque aziendali con concessione intestata o cointestata al beneficiario

In caso di acque aziendali, qualora il beneficiario sia intestatario o cointestatario della concessione irrigua, ovvero titolare dell'utenza di prelievo formalmente riconosciuta dalla competente Autorità concedente, deve essere prodotta copia della concessione, della licenza di attingimento, del disciplinare, del provvedimento di utenza o di altra documentazione equivalente.

La documentazione deve consentire di verificare almeno:

- a) gli estremi identificativi della concessione o utenza;
- b) il soggetto intestatario o cointestatario;
- c) la fonte di approvvigionamento;
- d) i terreni, le opere o le superfici servite, ove indicati nel titolo;
- e) la portata o il volume assentito, ove previsti;
- f) la destinazione d'uso agricola o irrigua;
- g) le eventuali prescrizioni o limitazioni applicabili.

1.2. Acque aziendali con concessione intestata a soggetto diverso dal beneficiario

Qualora la concessione irrigua o l'utenza di prelievo sia intestata al proprietario del fondo o ad altro soggetto diverso dal beneficiario, il titolo all'utilizzo della risorsa idrica può essere dimostrato mediante documentazione idonea a comprovare:

- a) l'esistenza e la validità della concessione o utenza irrigua;
- b) la riferibilità della concessione o utenza ai terreni oggetto dell'investimento;
- c) il titolo giuridico in base al quale il beneficiario conduce o utilizza i medesimi terreni, quale proprietà, affitto agrario, comodato, usufrutto, altro titolo di conduzione o detenzione qualificata risultante dal fascicolo aziendale;
- d) l'utilizzo della risorsa idrica sui terreni oggetto dell'investimento, nei limiti quantitativi, territoriali, temporali e funzionali previsti dal titolo concessorio;
- e) l'assenza di cessione autonoma della risorsa idrica separata dal fondo.

A tal fine possono essere prodotti, anche congiuntamente:

- a) copia o estremi della concessione irrigua, della licenza di attingimento, del disciplinare, del provvedimento di utenza o di altra documentazione equivalente;
- b) titolo di conduzione dei terreni interessati dall'investimento;
- c) documentazione del fascicolo aziendale dalla quale risulti la conduzione dei terreni oggetto dell'investimento;
- d) dichiarazione del proprietario, del concessionario o dell'intestatario dell'utenza, dalla quale risulti che l'utilizzo dell'acqua da parte del beneficiario avviene sui terreni oggetto della concessione o dell'utenza e nei limiti della stessa;
- e) relazione tecnica del progettista o del direttore dei lavori che evidenzi la corrispondenza tra concessione, terreni serviti, superfici oggetto di efficientamento irriguo e investimento realizzato;

- f) planimetria o altra documentazione cartografica con indicazione delle particelle servite dalla concessione o utenza e delle particelle oggetto dell'investimento;
- g) ogni altra documentazione utile a dimostrare la legittima disponibilità della risorsa idrica e la coerenza dell'utilizzo irriguo con il titolo esistente.

L'utilizzo dell'acqua da parte del beneficiario che conduce legittimamente i terreni non costituisce, di per sé, cessione autonoma o subconcessione della risorsa idrica, qualora l'acqua sia utilizzata esclusivamente sui terreni ai quali la concessione o utenza si riferisce, quale elemento funzionale alla conduzione agricola del fondo, e nei limiti previsti dal titolo concessorio.

1.3. Casi di voltura, subentro, cointestazione o variazione della titolarità

Resta ferma la necessità di produrre un atto, provvedimento, presa d'atto, voltura, subentro, cointestazione, variante o altra documentazione dell'Autorità concedente nei casi in cui sia necessario modificare, aggiornare o regolarizzare la titolarità della concessione o dell'utenza, ovvero quando l'utilizzo previsto non risulti già riconducibile ai terreni, ai limiti e alla destinazione della concessione esistente.

Qualora il beneficiario abbia presentato istanza all'Autorità concedente per la voltura, il subentro, la cointestazione, la variazione della titolarità o altro adempimento relativo al rapporto concessorio, deve produrre copia dell'istanza presentata e dell'eventuale documentazione attestante lo stato del relativo procedimento.

La sola presentazione dell'istanza all'Autorità concedente non costituisce, di per sé, titolo sufficiente alla liquidazione, qualora l'utilizzo della risorsa idrica richieda necessariamente il previo rilascio del provvedimento di voltura, subentro, cointestazione, variante o altro atto dell'Autorità concedente.

L'Amministrazione si riserva di valutare, in sede istruttoria, se la documentazione prodotta sia sufficiente ai fini della liquidazione, tenuto conto della natura dell'investimento, della riferibilità della concessione ai terreni oggetto di intervento e della necessità di garantire la legittimità dell'utilizzo della risorsa idrica.

1.4. Acque consortili

In caso di acque consortili, il beneficiario deve produrre dichiarazione del legale rappresentante dell'ente irriguo o del consorzio, oppure documentazione consortile equivalente, dalla quale risulti che i terreni oggetto dell'investimento sono serviti dall'ente irriguo, sono iscritti nel catasto consortile e/o fanno parte del relativo comprensorio irriguo.

La documentazione deve indicare, ove disponibili:

- a) la denominazione dell'ente irriguo o del consorzio;
- b) i terreni o le particelle servite;
- c) il punto di consegna o di prelievo;
- d) la fonte di approvvigionamento;
- e) la provvista d'acqua assegnata;
- f) il turno irriguo, la portata o il volume attribuito;
- g) ogni altro elemento utile a verificare la coerenza dell'investimento con la disponibilità irrigua consortile.

Qualora il fascicolo aziendale o la documentazione consortile non consentano di verificare con sufficiente certezza che i terreni oggetto dell'investimento sono serviti dall'ente irriguo o dal consorzio, l'Amministrazione può richiedere documentazione integrativa.

1.5. Esito della verifica istruttoria

Qualora, in sede di istruttoria della domanda di pagamento a saldo, non risulti sufficientemente dimostrata la legittima disponibilità della risorsa idrica, la riferibilità della concessione, utenza o provvista d'acqua ai terreni oggetto dell'investimento, oppure la coerenza dell'utilizzo con i limiti e le prescrizioni applicabili, l'Amministrazione può richiedere chiarimenti o documentazione integrativa.

In mancanza di idonea documentazione, la spesa non è liquidabile, in tutto o nella parte interessata.

Non sono in ogni caso liquidabili gli investimenti per i quali l'utilizzo della risorsa idrica risulti:

- a) privo di titolo idoneo;
- b) riferito a terreni diversi da quelli oggetto della concessione, utenza o provvista d'acqua;
- c) eccedente i limiti quantitativi, territoriali, temporali o funzionali previsti dal titolo;
- d) fondato su una cessione autonoma della risorsa idrica separata dal fondo;
- e) non conforme alle prescrizioni dell'Autorità concedente, dell'ente irriguo o della normativa vigente.

La mancata attribuzione del punteggio di cantierabilità di cui al punto B.6.4 non preclude la liquidazione del contributo qualora, entro la presentazione della domanda di pagamento a saldo, il beneficiario dimostri il possesso di un titolo idoneo all'utilizzo della risorsa idrica sui terreni oggetto dell'investimento, secondo quanto previsto dal presente Allegato.

Per gli investimenti di tipo B) Bacini, invasi o sistemi di accumulo alimentati esclusivamente da acque piovane, non soggetti a concessione di derivazione il beneficiario deve allegare una relazione tecnica, sottoscritta dal progettista o da tecnico abilitato, che attesti e motivi tale condizione.

2. Documentazione relativa a opere o lavori edili

Per gli investimenti di tipo A), B) e C) che prevedano la realizzazione di opere o lavori edili, il beneficiario deve allegare copia di tutti i titoli, autorizzazioni, nulla osta, pareri o altri atti comunque necessari alla realizzazione delle opere e dei lavori, in relazione alla natura, alle caratteristiche e alla localizzazione dell'intervento.

A titolo esemplificativo, ove dovuti, devono essere prodotti:

- il titolo edilizio richiesto;
- la comunicazione di inizio lavori asseverata — CILA;
- la segnalazione certificata di inizio attività — SCIA;
- il permesso di costruire;

- l'autorizzazione paesaggistica;
- l'autorizzazione o il nulla osta relativo al vincolo idrogeologico;
- gli eventuali provvedimenti in materia di valutazione di impatto ambientale o di verifica di assoggettabilità a VIA;
- gli eventuali provvedimenti relativi alla valutazione di incidenza;
- ogni altro atto comunque necessario alla realizzazione, al completamento o all'utilizzo dell'investimento.

L'allegazione di un solo titolo, autorizzazione o nulla osta non è sufficiente qualora, per il medesimo intervento, siano necessari ulteriori atti. In particolare, eventuali autorizzazioni settoriali, quali l'autorizzazione paesaggistica o il nulla osta idrogeologico, non sostituiscono il titolo edilizio né altri atti eventualmente necessari.

3. Interventi oggetto di parere preventivo comunale

Nel caso in cui, ai fini del riconoscimento del punteggio di cantierabilità in sede di domanda di sostegno, sia stato prodotto un parere preventivo del Comune attestante il regime edilizio applicabile all'intervento, alla domanda di pagamento deve essere allegata documentazione coerente con il progetto effettivamente realizzato. In particolare:

- qualora l'intervento sia stato realizzato in regime di attività di edilizia libera, il beneficiario deve allegare una dichiarazione del progettista, del direttore dei lavori o di altro tecnico abilitato attestante che l'intervento realizzato è conforme a quanto valutato nel parere preventivo comunale e non ha comportato opere, lavori o modifiche tali da rendere necessaria la presentazione di CILA, SCIA, permesso di costruire o altri titoli, autorizzazioni, nulla osta, pareri o atti comunque necessari;
- qualora l'intervento sia stato realizzato previa comunicazione di inizio lavori asseverata — CILA, il beneficiario deve allegare copia della CILA presentata al Comune, completa degli elaborati e degli estremi di protocollazione;
- qualora l'intervento sia stato realizzato previa segnalazione certificata di inizio attività — SCIA, il beneficiario deve allegare copia della SCIA presentata al Comune, completa degli elaborati e degli estremi di protocollazione;
- qualora l'intervento sia stato realizzato sulla base di permesso di costruire, autorizzazioni, nulla osta, pareri o altri atti comunque necessari, il beneficiario deve allegare copia dei relativi provvedimenti o atti abilitativi.

Resta fermo che, qualora per il medesimo intervento siano necessari ulteriori atti, anche di natura paesaggistica, idrogeologica, ambientale, idraulica, impiantistica o comunque settoriale, il beneficiario deve allegarne copia alla domanda di pagamento.

Nel caso in cui l'intervento effettivamente realizzato presenti modifiche, varianti o opere ulteriori rispetto a quanto valutato nel parere preventivo comunale, devono essere prodotti i titoli, autorizzazioni, nulla osta, pareri o altri atti eventualmente necessari in relazione al progetto effettivamente realizzato.

4. Macchine o attrezzature irrigue mobili

Per gli investimenti riguardanti esclusivamente macchine o attrezzature irrigue mobili, che non comportino la realizzazione di opere o lavori edili, non è richiesta la presentazione di titoli autorizzativi edilizi o urbanistici.

In tal caso deve essere allegata una relazione tecnica, sottoscritta dal progettista o da tecnico abilitato, dalla quale risulti che l'investimento realizzato riguarda esclusivamente una macchina o attrezzatura mobile, priva di opere fisse, basamenti, ancoraggi permanenti, strutture stabilmente infisse al suolo o altri manufatti idonei a determinare una trasformazione edilizia o urbanistica dell'area.

La relazione tecnica deve indicare in modo puntuale le particelle catastali sulle quali è previsto l'utilizzo della macchina o attrezzatura irrigua mobile.

Per le macchine o attrezzature soggette alla normativa applicabile in materia di sicurezza e conformità dei prodotti, il beneficiario deve inoltre allegare la documentazione attestante la conformità del bene acquistato, tra cui, ove prevista:

- copia della dichiarazione CE/UE di conformità della macchina o attrezzatura, ove prevista, completa dei riferimenti al modello e al numero di serie o matricola, nonché documentazione fotografica o altra evidenza della marcatura CE apposta sul bene;
- eventuale ulteriore documentazione tecnica o certificazione richiesta dalla normativa applicabile o prevista dal bando.

5. dichiarazione di conformità ex D.M. 22 gennaio 2008, n. 37

Qualora la macchina, attrezzatura irrigua mobile, o parte dell'impianto di irrigazione sia collegato all'impianto elettrico (es. centraline di automazione) di un edificio o di una relativa pertinenza, oppure comporti la realizzazione, modifica, trasformazione o ampliamento di un impianto elettrico posto al servizio di edifici o pertinenze, il beneficiario deve allegare la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia di installazione e conformità degli impianti, con particolare riferimento al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, ove applicabile.

In tali casi, deve essere prodotta, ove dovuta, la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico o della parte di impianto realizzata, modificata o adeguata, rilasciata dall'impresa installatrice abilitata, completa degli allegati obbligatori.

Qualora, invece, l'alimentazione elettrica o l'allaccio della macchina o parte dell'impianto di irrigazione non riguardi impianti posti al servizio di edifici o relative pertinenze e non comporti la realizzazione, modifica, trasformazione o ampliamento di impianti soggetti al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, non è richiesta la dichiarazione di conformità dell'impianto ai sensi del medesimo decreto, ferma restando la necessità di produrre la documentazione di conformità della macchina o attrezzatura, inclusa la marcatura CE e la relativa dichiarazione CE/UE di conformità, ove previste.

6. Coerenza della documentazione con il progetto realizzato

La documentazione allegata alla domanda di pagamento, oppure già presente agli atti dell'Amministrazione e richiamata nella relazione tecnica o nella documentazione di accompagnamento, deve consentire di verificare che l'investimento realizzato sia conforme al progetto ammesso a sostegno.

In assenza della documentazione necessaria, oppure qualora la documentazione prodotta o già presente agli atti non risulti valida, efficace o riferibile al progetto effettivamente realizzato,

l'Amministrazione procede alle valutazioni istruttorie conseguenti in ordine all'ammissibilità della spesa, al mantenimento del punteggio di cantierabilità e alla liquidabilità del contributo.

H.3. Allegato 3 – contenuti minimi della relazione sul risparmio idrico effettivo ed esecuzione del test di campo

Il test di campo deve essere effettuato nei casi di un INVESTIMENTO A) ricadente in un corpo idrico superficiale e/o sotterraneo in condizioni non buone per aspetti legati alla quantità d'acqua nel relativo piano di gestione del bacino idrografico, nei quali deve essere garantito un risparmio idrico effettivo pari ad almeno il 50% del risparmio idrico potenziale calcolato in sede di presentazione della domanda in base al punto B.4.2 Risparmio idrico potenziale.

Il test di campo serve per misurare il volume irriguo utilizzato dall'impianto irriguo migliorato. Tale volume deve essere confrontato con il risparmio idrico potenziale ottenibile con lo stesso impianto e con i volumi idrici utilizzati dall'impianto irriguo precedente l'intervento.

Al momento del test il nuovo impianto deve essere completo in ogni sua parte e funzionante.

Le risultanze del test costituiscono la relazione sul risparmio idrico, che deve essere allegata con la documentazione di rendicontazione da presentare con la domanda di pagamento. La relazione tecnica, relativa alle sole aree di progetto, deve riportare i contenuti minimi elencati di seguito ed essere redatta secondo il Modello di relazione - Risparmio idrico effettivo ed esecuzione del test di campo - Intervento SRD02 - Azione C - Investimenti irrigui - INVESTIMENTO A).

H.3.1. Aziende che aderiscono a un ente irriguo con provvista d'acqua turnata

In questo caso, all'azienda agricola viene assegnato annualmente dall'ente irriguo un volume d'acqua, dipendente dall'ordinamento colturale, che viene consegnato secondo un calendario prestabilito articolato in giorni, ora inizio turno e ora fine turno.

Il test di campo finalizzato alla determinazione degli utilizzi effettivi di acqua va compiuto mediante una singola adacquata della durata dell'intero turno irriguo aziendale o, nel caso in cui ciò si renda opportuno, con durata inferiore (almeno un'ora).

La misura dei volumi effettivamente utilizzati è effettuata tramite l'utilizzo di contatori già applicati sul nuovo impianto.

Tale misura riguarda il singolo turno o una porzione di esso e va rapportata all'intera stagione irrigua, in funzione del numero di turni stabilito dal calendario.

Nel caso il test abbia durata parziale rispetto al turno, le rilevazioni sono compiute nella seconda ora di funzionamento dell'impianto, per evitare che la fase di avvio alteri i risultati del test; la misura complessiva stagionale si ottiene moltiplicando il valore misurato per il numero di ore del turno e per il numero di turni stabilito dal calendario.

Dalla differenza fra il volume d'acqua consegnato originariamente dall'ente irriguo nella stagione precedente, che corrisponde ai quantitativi necessari dimensionati in funzione dell'impianto preesistente, e il volume d'acqua effettivamente consumato dall'azienda in sede di test, come sopra misurato e calcolato, si determina l'effettivo risparmio di acqua.

Tale risparmio effettivo deve essere pari ad almeno il 50 % del risparmio idrico potenziale calcolato in base al punto B.4.2 Risparmio idrico potenziale.

H.3.2. Aziende con fonte d'acqua propria o con provvista d'acqua alla quale attingono al bisogno

Il test di campo deve essere eseguito con una singola adacquata del nuovo impianto.

I volumi effettivamente utilizzati vengono misurati con contatori applicati sul nuovo impianto irriguo.

L'azienda agricola conosce il volume irriguo utilizzato nelle stagioni precedenti, che corrisponde ai volumi di acqua effettivamente consumati dall'impianto preesistente.

Il risparmio idrico effettivo è dato dalla differenza tra il volume irriguo medio annuo utilizzato nelle stagioni precedenti e il volume effettivamente consumato calcolato con il test di campo.

Il calcolo del volume irriguo medio annuo delle stagioni precedenti deve essere riferito alla stessa coltura del test in base alla media triennale dei valori degli ultimi cinque anni dai quali sono stati tolti il valore più basso e il valore più alto. Nel caso in cui la coltura con la quale si effettua il test di campo sia diversa dalle colture praticate in precedenza (ad esempio frutteto irrigato a goccia dopo seminativo irrigato a scorrimento), per calcolo del consumo idrico effettivo potranno essere adottati dei correttivi che tengono conto dei differenti coefficienti colturali e periodi irrigui.

La relazione del test deve almeno riportare i dati sulle caratteristiche dell'adacquata in termini di frequenza, durata e volumi di acqua utilizzati, i dati di esecuzione del test di campo, il volume irriguo utilizzato nella stagione precedente, i volumi effettivamente consumati durante il test di campo, il calcolo del risparmio idrico effettivo e la verifica che esso sia pari ad almeno il 50% del risparmio idrico potenziale calcolato dal progetto di investimento.

H.3.3 MODELLO DI RELAZIONE TECNICA Aziende che aderiscono a ente irriguo con provvista d'acqua turnata

Risparmio idrico effettivo ed esecuzione del test di campo - Intervento SRD02 - Azione C - Investimenti irrigui - INVESTIMENTO A)

Nota per la compilazione

Il presente modello costituisce traccia operativa per la redazione della relazione sul risparmio idrico effettivo da allegare alla domanda di pagamento. Deve essere compilato nei casi in cui l'azienda agricola aderisca a un ente irriguo o consorzio che assegna annualmente un volume d'acqua e lo consegna secondo un calendario turnato prestabilito. La relazione deve riferirsi esclusivamente alle superfici e agli impianti oggetto dell'investimento ammesso a sostegno. Le informazioni già presenti nel fascicolo istruttorio o già prodotte nelle precedenti fasi del procedimento possono essere richiamate senza necessità di nuova allegazione, fermo restando che la relazione deve indicare con chiarezza dove tali documenti siano reperibili.

1. Dati della domanda e del beneficiario

Denominazione / ragione sociale del beneficiario: ...

CUAA / Codice fiscale: ...

Sede legale: [Comune, indirizzo, CAP, Provincia]

Titolare / legale rappresentante: ...

Numero domanda di sostegno: ...

Atto di ammissione a sostegno: [estremi dell'atto / comunicazione di ammissione]

Titolo del progetto ammesso: ...

Tecnico incaricato / progettista / direttore dei lavori: [nome, cognome, ordine o collegio professionale, n. iscrizione]

2. Motivazione dell'obbligo di esecuzione del test di campo

La presente relazione riguarda un investimento di tipo A, finalizzato al miglioramento, rinnovo o ripristino di un impianto irriguo esistente, senza aumento netto della superficie irrigata. Il test di campo è eseguito in quanto l'investimento ricade in un corpo idrico superficiale e/o sotterraneo in condizioni non buone per aspetti legati alla quantità d'acqua, secondo il relativo piano di gestione del bacino idrografico.

Indicare la casistica applicabile:

☐ L'investimento ricade in un corpo idrico superficiale in condizioni non buone per aspetti legati alla quantità d'acqua.

☐ L'investimento ricade in un corpo idrico sotterraneo in condizioni non buone per aspetti legati alla quantità d'acqua.

Corpo idrico / bacino / acquifero interessato: ...

Stato quantitativo rilevato: [buono / non buono / non classificato]

Fonte del dato: [piano di gestione / documentazione progettuale / altro]

3. Tipologia di approvvigionamento irriguo

L'azienda agricola aderisce a un ente irriguo o consorzio che assegna annualmente un volume d'acqua, dipendente dall'ordinamento colturale, e lo consegna secondo un calendario prestabilito articolato in giorni, ora di inizio turno e ora di fine turno.

Denominazione dell'ente irriguo / consorzio: ...

Codice utenza / codice aziendale / riferimento consortile: ...

Punto/i di consegna dell'acqua: [Comune, foglio, particella, descrizione]

Volume d'acqua assegnato o consegnato nella stagione irrigua precedente: ... m³/stagione

Calendario irriguo di riferimento: [anno / periodo / estremi documento]

Numero di turni previsti nella stagione irrigua: ...

Durata ordinaria di ciascun turno: ... ore

Eventuali variazioni o particolarità del calendario: ...

4. Superfici, colture e appezzamenti interessati dal test

Comune	Foglio	Particella	Superficie oggetto di efficientamento ha	Coltura oggetto del test	Fonte irrigua / punto di consegna
...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...

Superficie complessiva oggetto del test: ... ha

Superficie complessiva oggetto dell'investimento ammesso: ... ha

Eventuali differenze tra superficie del test e superficie ammessa: [descrivere e motivare]

5. Descrizione sintetica dell'impianto irriguo preesistente

Descrivere l'impianto prima dell'intervento, con riferimento alla tecnica irrigua indicata nel progetto ammesso e alla tabella di risparmio idrico potenziale prevista dal bando.

Tecnica irrigua iniziale: codice tabella B.4.3 [descrizione]

Codice / riferimento tecnico nel progetto ammesso:

Efficienza tecnica iniziale: ... %

Modalità di distribuzione dell'acqua: [scorrimento / aspersione / altro]

Modalità di misura o determinazione dei volumi ante intervento: [volume consegnato dall'ente irriguo / calendario turnato / attestazione consortile / altra documentazione]

Volume irriguo ante intervento assunto a riferimento: ... m³/stagione

Fonte del dato ante intervento: [attestazione ente irriguo / registro turni / documentazione aziendale / altro]

6. Descrizione sintetica dell'impianto irriguo migliorato

Tecnica irrigua finale: [descrizione]

Codice / riferimento tecnico nel progetto ammesso: codice tabella B.4.3

Efficienza tecnica finale: ... %

Data di completamento funzionale dell'impianto: ...

Dichiarazione di funzionamento: l'impianto oggetto del test risulta completo in ogni sua parte, funzionante e coerente con il progetto ammesso a sostegno o con eventuale variante approvata.

Contatori installati sul nuovo impianto

Contatore	Matricola	Ubicazione	Unità di misura	Lettura iniziale disponibile	Note
...	...	...	[m ³ / litri / altro]	...	...
...	...	...	[m ³ / litri / altro]	...	...

Criterio di utilizzo delle letture:

[Indicare se i volumi dei contatori devono essere sommati, se si riferiscono a settori distinti, se alcuni contatori sono di controllo o se misurano sotto-settori alternativi.]

7. Risparmio idrico potenziale calcolato in fase di progetto

Tecnica iniziale	Tecnica finale	Risparmio idrico potenziale da progetto %	Soglia minima richiesta pari al 50% del potenziale %	Riferimento progetto ammesso
...	...	...	...	...

Formula di verifica

Risparmio effettivo % = $[(V \text{ ante intervento} - V \text{ post intervento}) / V \text{ ante intervento}] \times 100$

Soglia minima % = Risparmio idrico potenziale % $\times 0,50$

L'esito è positivo se:

Risparmio effettivo % $\geq$ Soglia minima %

In termini assoluti:

Risparmio effettivo minimo m³ = $V \text{ ante intervento} \times \text{Risparmio idrico potenziale \%} \times 0,50$

8. Esecuzione del test di campo

Il test di campo è effettuato mediante una singola adacquata della durata dell'intero turno irriguo aziendale oppure, se tecnicamente opportuno, mediante una porzione del turno di durata non inferiore a un'ora. Nel caso di test parziale rispetto al turno irriguo, le rilevazioni devono essere effettuate nella seconda ora di funzionamento dell'impianto, al fine di evitare che la fase di avvio alteri i risultati della misurazione.

Data del test: ...

Ora di inizio test: ...

Ora di fine test: ...

Durata complessiva del test: ... ore/minuti

Durata del test rispetto al turno irriguo: ☐ intero turno ☐ porzione di turno

In caso di test parziale, ora di rilevazione: ...

Coltura irrigata durante il test: ...

Superficie effettivamente irrigata durante il test: ... ha

Condizioni agronomiche e fenologiche: [fase colturale, eventuali note]

Condizioni meteo rilevanti: [temperatura, vento, precipitazioni recenti, eventuali note]

Pressione / portata di esercizio: ...

Operatori presenti al test: [beneficiario, tecnico, eventuale rappresentante ente irriguo]

9. Rilevazioni strumentali durante il test

Contatore	Lettura iniziale	Lettura finale	Differenza letture	Coefficiente / unità	Volume misurato m ³	Note
...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...

Volume complessivo misurato durante il test: ... m³

Il volume misurato è determinato dalla differenza tra lettura finale e lettura iniziale, tenendo conto dell'unità di misura del contatore e di eventuali coefficienti di conversione.

10. Calcolo del volume post intervento rapportato alla stagione irrigua

Caso 1 — Test eseguito sull'intero turno irriguo

Volume post intervento stagionale = volume misurato durante il turno × numero di turni stagionali

Volume misurato durante il turno: ... m³

Numero di turni stagionali: ...

Volume post intervento stagionale: ... m³/stagione

Caso 2 — Test eseguito su una porzione del turno irriguo

Volume orario = volume misurato durante il test / durata del test in ore

Volume post intervento stagionale = volume orario × durata ordinaria del turno × numero di turni stagionali

Volume misurato durante il test: ... m³

Durata del test: ... ore

Volume orario: ... m³/ora

Durata ordinaria del turno: ... ore

Numero di turni stagionali: ...

Volume post intervento stagionale: ... m³/stagione

11. Determinazione del risparmio idrico effettivo

V ante intervento: volume d'acqua consegnato dall'ente irriguo nella stagione precedente, corrispondente ai quantitativi dimensionati in funzione dell'impianto preesistente.

V post intervento: volume d'acqua effettivamente consumato dall'azienda, misurato con il test di campo e rapportato all'intera stagione irrigua.

Parametro	Valore	Unità di misura	Fonte / note
V ante intervento	...	m³/stagione	...
V post intervento	...	m³/stagione	...
Risparmio effettivo assoluto	...	m³/stagione	V ante - V post
Risparmio effettivo percentuale	...	%	$[(V \text{ ante} - V \text{ post}) / V \text{ ante}] \times 100$
Risparmio idrico potenziale da progetto	...	%	...
Soglia minima richiesta	...	%	50% del potenziale
Esito della verifica	[positivo / negativo]		...

Esplicitazione dei calcoli:

[Riportare i passaggi numerici completi e il risultato ottenuto.]

12. Riepilogo dei risultati

- ☐ Esito positivo: il risparmio idrico effettivo è pari o superiore al 50% del risparmio idrico potenziale calcolato nel progetto ammesso.
- ☐ Esito negativo: il risparmio idrico effettivo è inferiore alla soglia minima richiesta; indicare le motivazioni tecniche e le conseguenze istruttorie.

Eventuali prescrizioni / osservazioni:

...

13. Documentazione fotografica e planimetrica

Allegare documentazione fotografica, preferibilmente georiferita o corredata da planimetria dei punti di scatto, con particolare riferimento a:

- contatori installati;
- punto di consegna dell'acqua;
- impianto irriguo migliorato;
- area irrigata durante il test;
- letture iniziali e finali dei contatori.

N. foto / elaborato	Descrizione	Data	Coordinate / riferimento planimetrico	File allegato
...	...	...	...	...
...	...	...	...	...

14. Allegati alla relazione

Allegare, ove pertinenti e se non già presenti nel fascicolo istruttorio:

- ☐ documentazione fotografica dell'impianto e dei contatori;
- ☐ fotografie o report delle letture iniziali e finali dei contatori;

- ☐ estratto del calendario dei turni irrigui;
- ☐ attestazione dell'ente irriguo relativa al volume consegnato nella stagione precedente;
- ☐ documentazione relativa al numero e alla durata dei turni irrigui;
- ☐ eventuali elaborazioni di calcolo in formato tabellare;
- ☐ eventuali dati agrometeorologici o agronomici utilizzati per il confronto;
- ☐ eventuale dichiarazione del consorzio o ente irriguo;
- ☐ copia del documento di identità dei sottoscrittori, in caso di firma autografa.

15. Dichiarazioni finali

Il tecnico incaricato, sulla base dei dati rilevati, della documentazione disponibile e dei calcoli riportati nella presente relazione, attesta che il test di campo è stato eseguito sull'impianto irriguo migliorato, completo e funzionante, e che i risultati sono stati calcolati secondo i criteri previsti dal bando SRD02 – Azione C.

Il beneficiario dichiara che i dati aziendali, i volumi storici, le informazioni relative ai turni irrigui e ogni ulteriore elemento fornito ai fini della presente relazione corrispondono a quanto risulta dalla documentazione aziendale, dagli atti dell'ente irriguo e dal progetto ammesso a sostegno.

Luogo e data: _____

Firma del richiedente

Firma del professionista / progettista

Eventuale firma del Consorzio / Ente irriguo

Timbro / qualifica / note:

[da acquisire se necessario per confermare calendario, turni o volumi consegnati]

H.3.4 MODELLO DI RELAZIONE TECNICA Aziende con fonte d'acqua propria o con provvista d'acqua alla quale attingono al bisogno

Risparmio idrico effettivo ed esecuzione del test di campo - Intervento SRD02 - Azione C - Investimenti irrigui - INVESTIMENTO A)

Nota per la compilazione

Il presente modello costituisce traccia operativa per la redazione della relazione sul risparmio idrico effettivo da allegare alla domanda di pagamento. Deve essere compilato nei casi in cui l'azienda agricola disponga di fonte d'acqua propria, ad esempio pozzo, derivazione, bacino o altra opera di accumulo, oppure attinga a una provvista d'acqua non turnata, utilizzabile al bisogno. La relazione deve riferirsi esclusivamente alle superfici e agli impianti oggetto dell'investimento ammesso a sostegno. Le informazioni già presenti nel fascicolo istruttorio o già prodotte nelle precedenti fasi del procedimento possono essere richiamate senza necessità di nuova allegazione, fermo restando che la relazione deve indicare con chiarezza dove tali documenti siano reperibili.

1. Dati della domanda e del beneficiario

Denominazione / ragione sociale del beneficiario: ...

CUAA / Codice fiscale: ...

Sede legale: [Comune, indirizzo, CAP, Provincia]

Titolare / legale rappresentante: ...

Numero domanda di sostegno: ...

Atto di ammissione a sostegno: [estremi dell'atto / comunicazione di ammissione]

Titolo del progetto ammesso: ...

Tecnico incaricato / progettista / direttore dei lavori: [nome, cognome, ordine o collegio professionale, n. iscrizione]

2. Motivazione dell'obbligo di esecuzione del test di campo

La presente relazione riguarda un investimento di tipo A, finalizzato al miglioramento, rinnovo o ripristino di un impianto irriguo esistente, senza aumento netto della superficie irrigata.

Il test di campo è eseguito in quanto l'investimento ricade in un corpo idrico superficiale e/o sotterraneo in condizioni non buone per aspetti legati alla quantità d'acqua, secondo il relativo piano di gestione del bacino idrografico.

Indicare la casistica applicabile:

☐ L'investimento ricade in un corpo idrico superficiale in condizioni non buone per aspetti legati alla quantità d'acqua.

☐ L'investimento ricade in un corpo idrico sotterraneo in condizioni non buone per aspetti legati alla quantità d'acqua.

Corpo idrico / bacino / acquifero interessato: ...

Stato quantitativo rilevato: [buono / non buono / non classificato]

Fonte del dato: [piano di gestione / documentazione progettuale / altro]

3. Tipologia di approvvigionamento irriguo

L'azienda agricola dispone di fonte d'acqua propria o di provvista d'acqua alla quale attinge al bisogno, senza calendario di consegna turnata prestabilito.

Indicare la casistica applicabile:

- ☐ Pozzo aziendale
- ☐ Derivazione da corpo idrico superficiale
- ☐ Bacino / invaso / vasca di accumulo
- ☐ Provvista consortile o collettiva non turnata
- ☐ Altra fonte: [specificare]

Estremi della concessione / utenza / titolo al prelievo: ...

Codice utenza / concessione / codice ROC, se disponibile: ...

Punto/i di prelievo o accumulo: [Comune, foglio, particella, descrizione]

Modalità di utilizzo della fonte: [prelievo al bisogno / accumulo e successiva distribuzione / altro]

Eventuali limitazioni o prescrizioni d'uso: ...

4. Superfici, colture e appezzamenti interessati dal test

Comune	Foglio	Particella	Superficie oggetto di efficientamento ha	Coltura oggetto del test	Fonte irrigua
...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...

Superficie complessiva oggetto del test: ... ha

Superficie complessiva oggetto dell'investimento ammesso: ... ha

Eventuali differenze tra superficie del test e superficie ammessa: [descrivere e motivare]

5. Descrizione sintetica dell'impianto irriguo preesistente

Descrivere l'impianto prima dell'intervento, con riferimento alla tecnica irrigua indicata nel progetto ammesso e alla tabella di risparmio idrico potenziale prevista dal bando.

Tecnica irrigua iniziale: [codice tabella B.4.3 descrizione]

Codice / riferimento tecnico nel progetto ammesso: codice tabella ...

Efficienza tecnica iniziale: ... %

Modalità di distribuzione dell'acqua: [scorrimento / aspersione / altro]

Modalità di misura o determinazione dei volumi ante intervento: [contatori / registri aziendali / quaderni irrigui / consumi energetici correlati / stima tecnica motivata / altro]

Periodo storico considerato: ultimi cinque anni disponibili

Coltura di riferimento ante intervento: ...

Superficie irrigata di riferimento: ... ha

6. Determinazione del volume irriguo ante intervento

Il volume irriguo ante intervento deve essere riferito alla stessa coltura oggetto del test e calcolato sulla media triennale dei valori degli ultimi cinque anni, eliminando il valore più basso e il valore più alto.

Anno	Coltura	Superficie irrigata ha	Tecnica irrigua ante intervento	Volume stagione m ³	Fonte / modalità di misura
...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...

Valore più basso escluso: ... m³ – anno ...

Valore più alto escluso: ... m³ – anno ...

Media triennale dei tre valori residui: ... m³/stagione

V ante intervento assunto a riferimento: ... m³/stagione

Qualora non siano disponibili dati misurati con contatore per tutte le annualità, indicare la metodologia adottata per la ricostruzione dei volumi, motivando tecnicamente il criterio utilizzato e allegando la documentazione disponibile.

7. Descrizione sintetica dell'impianto irriguo migliorato

Tecnica irrigua finale: codice tabella B.4.3 [descrizione]

Codice / riferimento tecnico nel progetto ammesso: ...

Efficienza tecnica finale: ... %

Data di completamento funzionale dell'impianto: ...

Dichiarazione di funzionamento: l'impianto oggetto del test risulta completo in ogni sua parte, funzionante e coerente con il progetto ammesso a sostegno o con eventuale variante approvata.

Contatori installati sul nuovo impianto

Contatore	Matricola	Ubicazione	Unità di misura	Letture iniziali disponibili	Note
...	...	...	[m ³ / litri / altro]	...	...
...	...	...	[m ³ / litri / altro]	...	...

Criterio di utilizzo delle letture:

[Indicare se i volumi dei contatori devono essere sommati, se si riferiscono a settori distinti, se alcuni contatori sono di controllo o se misurano sotto-settori alternativi.]

8. Risparmio idrico potenziale calcolato in fase di progetto

Tecnica iniziale	Tecnica finale	Risparmio idrico potenziale da progetto %	Soglia minima richiesta pari al 50% del potenziale %	Riferimento progetto ammesso
...	...	...	...	...

Formula di verifica

Risparmio effettivo % = $[(V \text{ ante intervento} - V \text{ post intervento}) / V \text{ ante intervento}] \times 100$

Soglia minima % = Risparmio idrico potenziale % $\times 0,50$

L'esito è positivo se:

Risparmio effettivo % $\geq$ Soglia minima %

In termini assoluti:

Risparmio effettivo minimo $m^3 = V \text{ ante intervento} \times \text{Risparmio idrico potenziale \%} \times 0,50$

9. Esecuzione del test di campo

Il test di campo deve essere eseguito mediante una singola adacquata del nuovo impianto irriguo.

Data del test: ...

Ora di inizio test: ...

Ora di fine test: ...

Durata complessiva del test: ... ore/minuti

Coltura irrigata durante il test: ...

Superficie effettivamente irrigata durante il test: ... ha

Fase colturale / fenologica: ...

Frequenza ordinaria delle adacquate: ...

Durata ordinaria delle adacquate: ...

Numero stimato di adacquate nella stagione irrigua: ...

Periodo irriguo considerato: ...

Condizioni meteo rilevanti: [temperatura, vento, precipitazioni recenti, eventuali note]

Pressione / portata di esercizio: ...

Operatori presenti al test: [beneficiario, tecnico, eventuali altri soggetti]

10. Rilevazioni strumentali durante il test

Contatore	Lettura iniziale	Lettura finale	Differenza letture	Coefficiente / unità	Volume misurato m^3	Note
...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...

Volume complessivo misurato durante il test: ... m³

Il volume misurato è determinato dalla differenza tra lettura finale e lettura iniziale, tenendo conto dell'unità di misura del contatore e di eventuali coefficienti di conversione.

11. Calcolo del volume post intervento rapportato alla stagione irrigua

Il volume effettivamente consumato durante il test deve essere rapportato all'intera stagione irrigua, tenendo conto delle caratteristiche dell'adacquata, della frequenza irrigua, della durata, del numero di interventi irrigui stagionali e della superficie irrigata.

Volume misurato nella singola adacquata: ... m³

Superficie irrigata durante il test: ... ha

Volume per ettaro nella singola adacquata: ... m³/ha

Numero di adacquate previste o ordinarie nella stagione irrigua: ...

Superficie complessiva oggetto dell'investimento: ... ha

Volume post intervento stagionale: ... m³/stagione

Formula ordinaria

$V \text{ post intervento} = \text{volume misurato nella singola adacquata} \times \text{numero di adacquate stagionali}$

Qualora il test sia stato eseguito su una superficie inferiore a quella complessivamente oggetto dell'investimento:

$V \text{ post intervento} = \text{volume per ettaro della singola adacquata} \times \text{superficie complessiva oggetto dell'investimento} \times \text{numero di adacquate stagionali}$

Explicitazione dei calcoli:

[Riportare i passaggi numerici completi e il risultato ottenuto.]

12. Eventuali correttivi per coltura diversa o variazione dell'ordinamento colturale

Da compilare solo se la coltura oggetto del test è diversa dalle colture praticate in precedenza o se sono intervenute variazioni agronomiche rilevanti che incidono sulla comparabilità dei consumi idrici.

In tali casi, per il calcolo del consumo idrico effettivo possono essere adottati correttivi tecnicamente motivati che tengano conto, ad esempio, dei differenti coefficienti colturali, dei diversi periodi irrigui, della superficie interessata e del fabbisogno idrico della coltura.

Coltura ante intervento	Coltura al momento del test	Correttivo adottato	Motivazione tecnica
...	...	...	...
...	...	...	...

Descrizione del criterio tecnico adottato:

[Indicare coefficienti colturali utilizzati, periodo irriguo ante e post intervento, fonti tecniche, eventuali dati agrometeorologici e motivazione del correttivo.]

13. Determinazione del risparmio idrico effettivo

V ante intervento: volume irriguo medio annuo utilizzato nelle stagioni precedenti, calcolato sulla media triennale dei valori degli ultimi cinque anni, dopo esclusione del valore più basso e del valore più alto.

V post intervento: volume effettivamente consumato, calcolato con il test di campo e rapportato alla stagione irrigua.

Parametro	Valore	Unità di misura	Fonte / note
V ante intervento	...	m ³ /stagione	media triennale ultimi cinque anni, esclusi minimo e massimo
V post intervento	...	m ³ /stagione	test di campo rapportato alla stagione
Risparmio effettivo assoluto	...	m ³ /stagione	V ante - V post
Risparmio effettivo percentuale	...	%	$[(V \text{ ante} - V \text{ post}) / V \text{ ante}] \times 100$
Risparmio idrico potenziale da progetto	...	%	...
Soglia minima richiesta	...	%	50% del potenziale
Esito della verifica	[positivo / negativo]		...

Esplicitazione dei calcoli:

[Riportare i passaggi numerici completi e il risultato ottenuto.]

14. Riepilogo dei risultati

☐ Esito positivo: il risparmio idrico effettivo è pari o superiore al 50% del risparmio idrico potenziale calcolato nel progetto ammesso.

☐ Esito negativo: il risparmio idrico effettivo è inferiore alla soglia minima richiesta; indicare le motivazioni tecniche e le conseguenze istruttorie.

Eventuali prescrizioni / osservazioni:

...

15. Documentazione fotografica e planimetrica

Allegare documentazione fotografica, preferibilmente georiferita o corredata da planimetria dei punti di scatto, con particolare riferimento a:

- contatori installati;
- punto di prelievo o accumulo;
- impianto irriguo migliorato;
- area irrigata durante il test;
- letture iniziali e finali dei contatori.

N. foto / elaborato	Descrizione	Data	Coordinate / riferimento planimetrico	File allegato
...	...	...	...	...
...	...	...	...	...

16. Allegati alla relazione

Allegare, ove pertinenti e se non già presenti nel fascicolo istruttorio:

- ☐ documentazione fotografica dell'impianto e dei contatori;
- ☐ fotografie o report delle letture iniziali e finali dei contatori;
- ☐ documentazione sui volumi irrigui ante intervento relativi agli ultimi cinque anni;
- ☐ registri aziendali, quaderni irrigui, letture contatori o altra documentazione disponibile;
- ☐ eventuali elaborazioni di calcolo in formato tabellare;
- ☐ eventuali dati agrometeorologici o agronomici utilizzati per il confronto;
- ☐ documentazione relativa alla concessione, utenza o titolo al prelievo, ove pertinente;
- ☐ eventuale motivazione tecnica dei correttivi applicati in caso di coltura diversa;
- ☐ copia del documento di identità dei sottoscrittori, in caso di firma autografa.

17. Dichiarazioni finali

Il tecnico incaricato, sulla base dei dati rilevati, della documentazione disponibile e dei calcoli riportati nella presente relazione, attesta che il test di campo è stato eseguito sull'impianto irriguo migliorato, completo e funzionante, e che i risultati sono stati calcolati secondo i criteri previsti dal bando SRD02 – Azione C.

Il beneficiario dichiara che i dati aziendali, i volumi storici, le informazioni relative all'utilizzo della fonte irrigua e ogni ulteriore elemento fornito ai fini della presente relazione corrispondono a quanto risulta dalla documentazione aziendale, dai registri disponibili e dal progetto ammesso a sostegno.

Luogo e data: _____

Firma del richiedente

Firma del professionista / progettista

Eventuale firma del soggetto gestore della provvista d'acqua, se pertinente

Timbro / qualifica / note:

[da acquisire se necessario per confermare titoli, disponibilità della provvista o dati di utilizzo]

H.4. Allegato 4 – Elementi essenziali dell’atto costitutivo del soggetto collettivo

Lo schema tipo riportato di seguito è da considerarsi una traccia funzionale alla stesura dei contenuti e degli elementi che devono necessariamente essere presenti e sviluppati nell’atto costitutivo.

Nell’atto costitutivo del soggetto collettivo dovranno essere riportati i seguenti dati: l’elenco delle imprese agricole che si costituiscono nel soggetto collettivo; la denominazione del soggetto collettivo;

- la sede legale del soggetto collettivo;
- l’ubicazione dell’area servita dall’investimento che si vuole realizzare;
- l’oggetto e lo scopo del Consorzio che deve comprendere la costruzione/ampliamento, la gestione, la manutenzione di un impianto irriguo per la fornitura di acqua ai fondi degli associati;
- la durata del soggetto collettivo, non inferiore a cinque anni ovvero la durata degli impegni essenziali di cui al punto B.7.1;
- gli organi del soggetto collettivo ,che devono rispettare quanto previsto dal Codice civile per le varie forme associative.

H.5. Allegato 5 – Stato corpi idrici superficiali e sotterranei

Il presente paragrafo illustra i criteri utilizzati per determinare la cartografia da utilizzare per il PSP CSR 23-27 relativamente a:

- 1) stato quantitativo dei corpi idrici superficiali;
- 2) stato quantitativo dei corpi idrici sotterranei;
- 3) stato deficit idrico.

Ai sensi dell’articolo 74 del Regolamento UE 2021/2115, gli Stati membri possono concedere un sostegno a un investimento per il miglioramento di un impianto di irrigazione esistente o di un elemento dell’infrastruttura di irrigazione solo se:

- a) da una valutazione *ex ante* risulta offrire un risparmio idrico potenziale secondo i parametri tecnici dell’impianto o dell’infrastruttura esistente;
- b) qualora l’investimento riguardi corpi idrici superficiali e sotterranei ritenuti in condizioni non buone nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico per motivi inerenti alla quantità d’acqua, sia conseguita una riduzione effettiva del consumo di acqua che contribuisca al conseguimento di un buono stato di tali corpi idrici, come stabilito all’articolo 4, paragrafo 1, della Direttiva 2000/60/CE.

Per dare seguito alle disposizioni della lettera b) è necessario individuare i corpi idrici superficiali e sotterranei ritenuti in condizioni non buone nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico per motivi inerenti alla quantità d’acqua.

L’intervento SRD08 del PSP 23-27 specifica al CR27 che per i corpi idrici superficiali, la condizione relativa allo “stato non buono per motivi inerenti la quantità d’acqua” è derivata dal contemporaneo verificarsi delle condizioni “stato ecologico non buono o sconosciuto” e “presenza di pressioni significative relative a prelievi”. Per i corpi idrici sotterranei si fa riferimento allo stato quantitativo.

Per l’elaborazione di cui sopra sono stati utilizzati i dati pubblicati sul sito web dell’Autorità di bacino del Fiume Po all’indirizzo <https://pianoacque.adbpo.it/piano-di-gestione-2021/>, suddivisi per acque superficiali e acque sotterranee.

Tra i principi di selezione dell'intervento SRD02 vi è, inoltre, l'indicazione dello stato di deficit idrico individuato dal Piano di Tutela delle Acque (PTA).

I data set individuati in seguito ai criteri in seguito esposti sono pubblicati sul sito dell'Infrastruttura Geografica Regionale della Regione Piemonte (IGR Piemonte) all'indirizzo <https://www.geoportale.piemonte.it/visregpigo/> seguendo il percorso Mappe → **Catalogo Mappe** → Agricoltura → CSR 2023-2027. Deficit idrico e stato quantitativo acque superficiali e sotterranee. Gli stessi data set sono integrati nell'Anagrafe Agricola del Piemonte.

H.5.1. Carta stato inerente alla quantità di corpi idrici delle acque superficiali

Per le acque superficiali in Regione Piemonte sono stati individuati 604 corpi idrici naturali e artificiali, cui corrispondono altrettanti bacini idrografici, classificati in base allo stato ecologico potenziale in: elevato, buono, sufficiente, scarso, cattivo e non classificato.

Alcuni corpi idrici legati a bacini afferenti a laghi e ai canali irrigui presentano delle sovrapposizioni per cui, per avere un dato univoco, sono stati esclusi i bacini idrografici in sovrapposizione e quindi si è passati da 604 bacini a 583.

I dati sui bacini contengono sia valutazioni sulla qualità delle acque, che sulle pressioni quantitative significative.

Le schede SRD07 e SRD08 del PSP 23-27 stabiliscono che, per i corpi idrici superficiali, la condizione relativa allo "stato non buono per motivi inerenti la quantità d'acqua" è derivata dal contemporaneo verificarsi delle condizioni "stato ecologico non buono o sconosciuto" e "presenza di pressioni significative ai prelievi".

Con queste premesse è stata elaborata la "Carta dello stato quantitativo dei corpi idrici superficiali per il PSP CSR 23-27", nella quale:

- i corpi idrici sono stati attribuiti a 583 bacini idrografici del Piano di tutela delle acque vigente in Regione Piemonte;
- lo stato "meno di buono" (non buono) è attribuito ai bacini idrografici classificati in condizioni di stato ecologico potenziale sufficiente, scarso o cattivo che subiscono pressioni quantitative significative. Nei casi di "non classificato" prudenzialmente è stato attribuito lo stato "non buono";
- Lo stato di "buono" è attribuito ai bacini idrografici classificati in condizioni di stato ecologico potenziale elevato, buono.

H.5.2. Carta stato inerente alla quantità di corpi idrici delle acque sotterranee

Per i corpi idrici sotterranei si fa riferimento allo stato quantitativo definito in buono, scarso o non classificato.

Per il Piemonte sono stati individuati 35 acquiferi, 27 classificati come stato quantitativo "buono", 1 come "scarso" e 7 come "non classificati".

In questo caso i dati si riferiscono ad acquiferi che possono localizzarsi nella stessa zona a profondità diverse e, in particolare, si rilevano sovrapposizioni tra acquiferi legati agli apparati morenici con quelli della falda superficiale o profonda. Considerata la complessità delle informazioni, per ottenere una cartografia da utilizzare ai fini PSP 2023-2027, sono state effettuate elaborazioni volte a eliminare le sovrapposizioni, per individuare i corpi idrici in stato "buono" e "meno di buono" (non buono).

I corpi idrici sotterranei in stato "meno di buono" sono quelli con stato quantitativo scarso o non classificato.

Si è proceduto successivamente a classificare le sovrapposizioni tra acquiferi, usando il criterio prudenziale di assegnare uno stato quantitativo “non buono” a zone dove si sovrappongono acquiferi in stato buono con acquiferi in stato scarso o non classificato. Le aree con uno stato quantitativo “meno di buono” e una superficie inferiore a 100 ha, poiché non significative e discordanti rispetto alla scala territoriale di monitoraggio, sono state attribuite alla classe “buono” dell’acquifero che le include.

Risulta quindi che le zone in stato “buono” presentano tutti gli acquiferi sovrapposti nello stesso stato.

H.5.3. Carta di deficit idrico

I dati utilizzati sono relativi al volume di deficit dell’anno medio e dell’anno scarso, al volume concesso e alla percentuale di deficit rispetto al concesso per l’anno medio e l’anno scarso e sono consultabili nel Piano di Tutela delle acque 2007, Volume “tutela delle acque: istruzioni per l’uso. Monografie bacini idrografici”.

I dati si riferiscono alle aree delle 34 monografie di bacino. Le classi di deficit di disponibilità idrica sono: bassa, moderata, media, elevata, molto elevata.

H.6. Allegato 6 - Modalità e documentazione di pagamento ai fini della rendicontazione

Per rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli investimenti ammessi al sostegno, le spese potranno essere sostenute utilizzando esclusivamente conti bancari o postali intestati (o cointestati) al beneficiario. Non sono pertanto ammissibili pagamenti provenienti da conti correnti intestati ad altri soggetti, neppure nel caso in cui il beneficiario abbia la delega ad operare su di essi. Nel caso particolare di pagamento di una fornitura tramite finanziaria o istituto bancario, la spesa si considera sostenuta direttamente dal beneficiario, ancorché l’importo non sia transitato sul suo conto corrente, ma sia direttamente trasmesso dall’istituto che eroga il prestito al fornitore del bene oggetto del contributo, unicamente qualora nel contratto di finanziamento si riscontrino le seguenti condizioni:

- 1) l’ordine di pagamento nei confronti del fornitore è dato dal beneficiario stesso alla banca erogatrice del prestito;
- 2) il bene risulta di proprietà del beneficiario e nessun privilegio speciale (ex art. 46 D.lgs. 385/93) viene istituito sul bene medesimo oggetto dell’acquisto cui è espressamente finalizzato il prestito, ma unicamente il privilegio legale (ex art. 44 D.lgs. 385/93) sui beni aziendali.

Il beneficiario, per dimostrare l’avvenuto pagamento delle spese inerenti ad una operazione ammessa a contributo, con documenti intestati allo stesso, utilizza la seguente modalità:

- **bonifico o ricevuta bancaria (Riba).** Il beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascun documento di spesa rendicontato. Tale documentazione, rilasciata dall’istituto di credito, deve essere allegata al pertinente documento di spesa. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite “home banking”, il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell’operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell’operazione a cui la stessa fa riferimento, nonché la stampa dell’estratto conto riferito all’operazione o qualsiasi altro documento che dimostra l’avvenuta transazione. In alternativa all’estratto conto può essere presentata la contabile di pagamento per ogni singola fattura purché sia espressamente indicato l’importo

addebitato sul c/c del beneficiario. In caso di bonifici relativi al pagamento di più fatture è necessario inserire il dettaglio di tutte le fatture nella causale del bonifico o in alternativa allegare un prospetto riepilogativo delle fatture pagate. La copia del bonifico o della Riba possono non essere presentate se i riferimenti della fattura pagata sono reperibili dall'estratto conto.

H.7. Allegato 7 - Informativa sul trattamento dei dati personali (Reg. UE 2016/679) e obbligo di riservatezza

Ai sensi del regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati – GDPR) e ai sensi della deliberazione della Giunta 18 maggio 2018, n. 1-6847 si norma quanto segue:

- i dati personali a Lei riferiti verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali espressi nella presente dichiarazione e comunicati a Regione Piemonte e ARPEA. Il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite nel Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e del Complemento sviluppo rurale della Regione Piemonte, adottato in attuazione del Piano strategico nazionale PAC 2023-2027. I dati acquisiti saranno utilizzati ai fini dell'espletamento delle attività relative ai procedimenti in materia sviluppo rurale attivati, ai fini dell'erogazione di contributi o premi;
- l'acquisizione dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità del titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto;
- **Contitolari del trattamento** dei dati personali sono la Giunta regionale e l'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (ARPEA); il delegato al trattamento dei dati della Giunta regionale sono il Responsabile *pro tempore* del Settore A1714A - INFRASTRUTTURE, TERRITORIO RURALE E CALAMITÀ NATURALI IN AGRICOLTURA e il Responsabile *pro tempore* del Settore A1711C - ATTUAZIONE PROGRAMMI RELATIVI ALLE STRUTTURE DELLE AZIENDE AGRICOLE E ALLE AVVERSITÀ ATMOSFERICHE della Direzione Agricoltura e Cibo per le fasi dei procedimenti amministrativi di competenza di ciascuno;
- i dati di contatto del **Responsabile della protezione dati (DPO) della Giunta regionale** sono dpo@regione.piemonte.it, Piazza Piemonte 1, 10127 Torino, del **Responsabile della protezione dati (DPO) di ARPEA** sono dpo@cert.ARPEA.piemonte.it, Via Bogino 23, 10121 Torino;
- i **Responsabili (esterni) del trattamento** sono i Centri autorizzati di assistenza in agricoltura (CAA) e il CSI Piemonte, i cui dati di contatto sono nella tabella in calce al presente allegato;
- i Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili (esterni) individuati dai Contitolari, o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di interessato;
- i Suoi dati potranno essere comunicati al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), al Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMI), al Ministero dell'Economia e delle finanze (MEF), all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), agli Enti Locali, agli Organismi di controllo, secondo la normativa vigente;
- i Suoi dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.);
- i Suoi dati personali, utilizzati per aggiornare i dati contenuti nelle banche dati per lo sviluppo rurale, sono conservati finché la Sua posizione sarà attiva nell'impresa o ente da Lei rappresentato o finché saranno necessari alla conclusione dei procedimenti in materia di sviluppo rurale da Lei attivati;

- i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

Potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. Da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei Suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

ELENCO RESPONSABILI ESTERNI AL TRATTAMENTO DATI

	Denominazione	Indirizzo di posta elettronica certificata
	CSI Piemonte	protocollo@cert.csi.it
Centri autorizzati di assistenza in agricoltura	C.A.A. CIA S.r.l.	amministrazionecaa-cia@legalmail.it Segreteriaacaacia@cia.legalmail.it Agriediter@cia.legalmail.it
	C.A.A. Liberi Professionisti S.r.l.	caaliberiprofessionisti@peccaaitalia.it
	C.A.A. Liberi Agricoltori s.r.l. (già GCI)	caaliberiagricoltori@icoa-pec.it
	C.A.A. CANAPA S.r.l.	canapa@icoa-pec.it
	C.A.A. Confagricoltura S.r.l.	segreteria.caa@pec.confagricoltura.it
	C.A.A. Coldiretti Piemonte S.r.l.	caa.piemonte@pec.coldiretti.it
	C.A.A. UNICAA (SISA & Confcooperative) S.r.l.	caa@pec.unicaa.it
	C.A.A. UNSIC S.r.l.	caaunsic@pec.it
	CAA DEGLI AGRICOLTORI S.r.l.	caadegliagricoltori@legalmail.it
	CAA CAF AGRI S.r.l.	caacafagri@pec.caacafagri.com

H.8. Allegato 8 - Pubblicità del sostegno

Al fine di corrispondere agli obblighi di informazione e pubblicità per le operazioni oggetto di sostegno del FEASR si applica quanto previsto dalle disposizioni attuative dal Regolamento UE 2022/129 e della normativa nazionale in materia.

Visibilità di determinate operazioni sostenute dal FEASR.

Ai fini dell'articolo 123, paragrafo 2, lettera j) del Regolamento UE 2021/2115 l'autorità di gestione garantisce che i beneficiari nell'ambito di interventi finanziati dal FEASR diversi da interventi connessi alla superficie e agli animali riconoscano il sostegno erogato dal piano strategico della PAC, nel modo seguente:

- a) fornendo sul sito web del beneficiario, ove tale sito esista, e sui siti di social media ufficiali una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
- b) apponendo una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno dell'Unione in maniera visibile sui documenti e sui materiali di comunicazione riguardanti l'attuazione dell'operazione, destinati al pubblico o ai partecipanti, che presenti anche l'emblema dell'Unione conformemente alle caratteristiche tecniche di cui all'allegato II del Regolamento UE 2022/129;
- c) per le operazioni che consistono nel finanziamento di infrastrutture o per le operazioni di costruzione, per le quali la spesa pubblica totale o il costo totale nel caso di sostegno sotto forma di strumenti finanziari, compreso il finanziamento del capitale circolante, supera 500.000 euro, esponendo targhe o cartelloni permanenti chiaramente visibili al pubblico, in cui compare il logo dell'Unione, conformemente alle caratteristiche tecniche di cui all'allegato II del Regolamento UE 2022/129, non appena inizia l'attuazione materiale delle operazioni o sono installate le attrezzature acquistate;
- d) per le operazioni che consistono in investimenti in beni materiali non rientranti nell'ambito della lettera c) per le quali il sostegno pubblico totale supera 50.000 euro, in caso di sostegno sotto forma di strumenti finanziari, compreso il finanziamento del capitale circolante, per le quali il costo totale supera 500.000 euro, collocando una targa informativa o un display elettronico equivalente recante informazioni sul progetto, che metta in evidenza il sostegno finanziario dell'Unione e che presenti anche l'emblema dell'Unione conformemente alle caratteristiche tecniche di cui all'allegato II del Regolamento UE 2022/129;
- e) per le operazioni che consistono nel sostegno a operazioni Leader, servizi di base e infrastrutture non rientranti nell'ambito delle lettere c) e d) per le quali il sostegno pubblico totale supera 10.000 euro, in caso di sostegno sotto forma di strumenti finanziari, compreso il finanziamento del capitale circolante, per le quali il costo totale supera 100.000 euro, esponendo in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un poster di misura non inferiore a un formato A3 o un display elettronico equivalente recante informazioni sull'operazione che evidenzino il sostegno ricevuto dall'Unione. Una targa informativa deve essere affissa anche presso le sedi dei gruppi di azione locale finanziati da Leader.

In alternativa, nei casi in cui il beneficiario sia una persona fisica l'autorità di gestione garantisce, nella misura del possibile, la disponibilità di informazioni adeguate, che mettano in evidenza il sostegno fornito dai fondi, in un luogo visibile al pubblico o mediante un display elettronico.

Le lettere a) e b), si applicano agli organismi che attuano strumenti finanziari finanziati dal FEASR.

Le lettere c), d) ed e), si applicano ai destinatari finali degli strumenti finanziari mediante le clausole contrattuali stabilite nell'accordo di finanziamento di cui all'articolo 59, paragrafo 5, del Regolamento UE 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio.